



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Prot. n. 28290



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Roma 17 NOV. 2015

Class. 34.19.04 / fasc. E.prot DVA-2015-0028847 del 18/11/2015

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 2966]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Oggetto: (ID_VIP 2966) - Procedura VAS - Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020.
Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i. (VAS).
Proponente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale Della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Parere tecnico istruttorio del MiBACT- Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP: 2966]
(ctva@pec.minambiente.it)



e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3 recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

AB 16





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III – Tutela del Paesaggio

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

VISTO che con DPCM – Dipartimento della Funzione Pubblica, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-4.17.7.8 del 23.12.2014 è stato attribuito all’Arch. Francesco Scoppola l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale belle arti e paesaggio;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.e ii.;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 12512 del 18/06/2015, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, ha presentato, ai sensi degli articoli 13, comma 5 e 14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm e ii., istanza di pronuncia ai fini della procedura di VAS statale per il **Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020** (di seguito **PO FEAMP 2014-2020**).

CONSIDERATO che la pubblicazione dell’avviso al pubblico, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., è avvenuta in data 20 giugno 2015 sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 141, come previsto dal succitato art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la consultazione ha avuto una durata di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso in G.U;

CONSIDERATO che, nei giorni immediatamente successivi al suddetto avviso, è stata data ampia pubblicità all’avvio della procedura di VAS del PO FEAMP 2014-2020, con contestuale pubblicazione di tutta la relativa documentazione tecnica aggiornata e integrata, sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e sul sito web del Proponente, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

PRESO ATTO che gli Uffici territoriali del MIBACT (Segretariati Regionali e Soprintendenze di Settore) interessati dal PO FEAMP 2014-2020, hanno ricevuto comunicazione di avvio procedura VAS direttamente dall’Autorità Proponente, con la citata nota prot. n. 12512 del 18/06/2015, entrando in consultazione quali soggetti con competenza ambientale;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, in data 16/07/2015, con nota prot. n. 16808, ha richiesto ai Segretariati Regionali del MIBACT e alle Soprintendenze di settore competenti per territorio, di trasmettere valutazioni, osservazioni e suggerimenti in merito alla valutazione ambientale strategica del PO FEAMP 2014-2020;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, in data 02/09/2015, con nota prot. n. 20677 e in data 22/10/2015, con nota prot. 25584, ha inoltrato avviso di sollecito agli Uffici territoriali del MIBACT, alla Regione Sicilia, alla Regione Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per l’invio dei pareri non pervenuti;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è la procedura di VAS relativa al **PO FEAMP 2014 - 2020** e che detto Programma, che interessa l'intero territorio nazionale, come risulta dalla documentazione presentata dal Proponente, è caratterizzato come segue:

Contesto normativo e programmatico di riferimento del PO

< (... ...) si inserisce in un contesto strategico europeo profondamente rinnovato che si inquadra, da un lato, nella più ampia visione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, dall'altro, nel nuovo assetto stabilito dalla riforma della Politica Comune della Pesca (PCP - Reg. UE n. 1380/2013) e dalle linee strategiche della Crescita Blu.

Al fine di rendere più evidente il contributo al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, la programmazione 2014-2020 richiede una maggiore **integrazione tra tutti i fondi strutturali e di investimento europei – SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP)**, per i quali, a livello europeo, sono state approvate regole e orientamenti comuni attraverso un Regolamento generale per tutti i Fondi ed un Quadro Strategico Comune², e a livello nazionale è previsto un unico impianto programmatico assicurato dall'**Accordo di Partenariato**.

Ulteriori elementi essenziali su cui si fonda la Strategia del Programma sono il **“Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020”** ai sensi dell'articolo 34 del Reg. UE n. 1380/2013 e il **“Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale”**, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del Reg. UE n. 508/2014, che ne costituiscono parte integrante. Ad essi si aggiungono la Strategia per l'ambiente marino⁴ e la Strategia Nazionale sulla Biodiversità e la **Strategia Europea per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR)**, che di recente ha ricevuto l'*endorsement* da parte del Consiglio UE.>

Descrizione dei contenuti e degli obiettivi generali del PO

<Ai fini dell'attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, l'Italia ha redatto, sulla base dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 508/2014, un Programma Operativo unico. La strategia del PO FEAMP 2014-2020 è definita sulla base dell'“Accordo di Partenariato Italia” adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, che detta le linee fondamentali per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

La strategia del FEAMP agisce nel solco delle finalità della Politica Comune della Pesca, avendo come obiettivo generale la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale oltreché socialmente responsabili; lo sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione.

Le risorse complessivamente allocate sul Programma, secondo quanto previsto dall'Accordo di Partenariato Italia, ammontano a 537,3 milioni di euro. L'allocazione delle risorse comunitarie del FEAMP è distribuita su 4 degli 11 Obiettivi Tematici per i fondi SIE e specificamente:



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III – Tutela del Paesaggio

Obiettivo Tematico		€ (milioni)
OT3	promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	218,72
OT4	o tenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	12,70
OT6	tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	215,47
OT8	promuovere l'occupazione o tenibile e i qualità e o tenere la mobilità dei lavoratori	58,13

Il Programma articola la propria strategia sulla base delle Priorità di Investimento definite dall'Unione per il FEAMP e di misure che sono definite nel rispetto delle indicazioni degli specifici articoli del Reg. (UE) n. 508/2014.>;

CONSIDERATO che il PO FEAMP, per quanto attiene al Tema Ambientale, si prefigge alcuni obiettivi specifici, tra i quali, in particolare, per quanto concerne il Paesaggio e il Patrimonio Culturale:

1. Garantire la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e, più specificamente, preservare borghi marinari, borghi rurali, aree umide interessate dalle azioni del PO

2. Tutelare e gestire efficientemente i beni culturali interessati dalle azioni del PO

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, nella fase di consultazione sul Rapporto ambientale preliminare (Scoping), ha inoltrato al Proponente le proprie osservazioni con nota prot. n. 11568 del 18/05/2015, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni, riferite alle competenze del MIBACT, da includere nel Rapporto ambientale;

TENUTO CONTO delle valutazioni e le osservazioni ex art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, espresse dalla Direzione Generale e dagli Uffici territoriali del MiBACT sottoelencati:

- Segretariato Regionale per l'Abruzzo, con nota prot. n.3327 del 15/09/2015;
- Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con nota prot. n. 3153 del 15/09/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, con nota prot. n. 8492 del 28/09/2015;
- Soprintendenza Archeologica della Basilicata, con nota prot. n. 3213 del 20/10/2015;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con nota prot. n. 10514 del 17/09/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria, con nota prot. n. 9094 del 03/09/2015;
- Soprintendenza Archeologia della Campania, con note prot. n. 2-060047 del 31/07/2015 e 14775 del 29/09/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, con nota prot. n. 5079 del 14/08/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, con nota prot. n. 11944 del 14/08/2015;
- Soprintendenza Speciali per Pompei, Ercolano e Stabia, con nota prot. n. 17947 del 15/09/2015;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

- Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, con nota prot. n. 6666 del 31/08/2015;
- Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, con note prot. n. 9655 del 16/09/2014 e prot. n. 7279 del 13/07/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, con note prot. n. 6479 del 28/08/2015 e prot. n. 6084 del 13/08/2015;
- Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, con note prot. n. 7811 del 14/09/2015;
- Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma, con nota prot. n.25211 del 09/09/15;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, nota prot. 9778 del 24/08/2015;
- Direzione Generale Archeologia, con note prot. n. 7509 del 25/08/2015e prot. n. 9813 del 29/10/2015;
- Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale, con nota prot. n. 10963 del 04/11/2015;
- Segretariato Regionale per la Liguria, con note prot. n. 5710 del 17/09/2015;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, con note prot. n. 4079 del 31/07/2015 ;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, con note prot. n.21101 del 20/08/2015;
- Soprintendenza Archeologia della Lombardia, con prot. n. 8466 del 05/08/2015;
- Segretariato Regionale per la Lombardia, con nota prot. n. 3925 del 11/08/2015;
- Segretariato Regionale delle Marche, con nota prot. n. 2751 del 14/08/2015;
- Soprintendenza Archeologia delle Marche, con nota prot. n. 6480 del 30/07/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 6648 del 05/08/2015;
- Soprintendenza Archeologia del Piemonte, con note prot.n. 7235 del 02/09/2015e prot. n. 7612 del 15/09/2015;
- Segretariato Regionale per il Piemonte, con nota prot. n. 2976/15 del 18/08/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con nota prot. n.7282 del 03/08/15;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n.10315 del 03/08/15;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, con prot. n. 20677 del 02/09/2015;
- Soprintendenza Archeologia della Puglia, con nota prot. n. 8485 del 31/07/2015;
- Segretariato Regionale per la Puglia, con nota prot. n. 4984 del 09/09/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n.11577 del 26/10/2015;
- Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con note prot. n. 7748 del 10/08/2015;
- Segretariato Regionale per la Toscana, con nota prot. n. 6668 del 06/08/2015;
- Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota prot. n. 13895 del 14/09/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota prot. n. 10181 del 30/07/2015;
- Soprintendenza Archeologia dell'Umbria, con note prot. n. 6697 del 08/09/2015;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, con nota prot. n. 11853 del 08/09/2015;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III – Tutela del Paesaggio

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con note prot. n. 17018 del 06/08/2015;
- Soprintendenza Archeologia del Veneto, con note prot. n. 9580 del 04/08/2015;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con note prot. n. 16587 del 17/07/2015 e prot. n. 14701 del 26/06/2015;
- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, con nota prot. n. 38448 del 07/08/2015;
- La Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, con nota prot. n. 422376 del 18/08/2015;

OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI

Si riportano, di seguito, le principali criticità territoriali, in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio culturale, evidenziate dalla Direzione Generale Archeologia e dagli uffici periferici del MiBACT, Segretariati regionali e Soprintendenze di settore, nelle note citate in premessa, elencate per ambiti regionali:

REGIONE ABRUZZO

Il **Segretariato Regionale MIBACT per l'Abruzzo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3327 del 15/09/2015), ha comunicato quanto segue:

<si segnala che parte del territorio costiero abruzzese è interessato dalla proposta di perimetrazione dell'istituendo Parco Nazionale della Costa Teatina, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Questo Segretariato si riserva di esprimere ulteriori valutazioni e/o osservazioni nel corso di avanzamento della procedura in oggetto e nel caso di sostanziali aggiornamenti tecnici.>

La **Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 3153 del 15/09/2015), ha comunicato quanto segue:

<In riferimento alla VAS di cui all'oggetto, visionati gli elaborati allegati al P.O. Feamp Italia con particolare riferimento al Rapporto Ambientale, tenuto anche conto delle osservazioni espresse da codesta Direzione Generale nella fase di scoping, questa Soprintendenza fa preliminarmente presente che il Quadro Conoscitivo risulta carente, in relazione agli indicatori dei Beni relativi alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per ciò che attiene i rapporti con il paesaggio costiero di propria competenza e tutelato dalla parte Terza del predetto decreto, la scrivente Soprintendenza evidenzia quanto segue: la riviera abruzzese, con particolare riferimento all'area metropolitana pescarese, possiede una consolidata e riconosciuta vocazione turistico-ricettiva maggioritaria rispetto all'attività di pesca; la presenza di una ormai fitta e continua cortina di stabilimenti che offrono servizi alla balneazione ha in più punti determinato una cesura tra gli abitati costieri e il mare, anche limitando il rapporto tra i pescatori e le comunità locali;

- soprattutto nella parte meridionale del territorio di competenza di quest'Ufficio, sono tutelati e conservati ecosistemi e manufatti relativi alle zone umide e costiere; nello specifico si tratta di riserve naturali e siti di importanza comunitaria che presentano una interazione diretta con il sistema costiero (Pineta Dannunziana, Punta dell'Acquabella, Ripari di Giobbe, Grotta delle Farfalle, Lecceta di Torino di Sangro, Punta Aderci, Marina di Vasto);



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

- in particolare per la cosiddetta "costa dei Trabocchi", che corrisponde al tratto di litorale della provincia di Chieti segnato dalla diffusione del 'trabocco', tradizionale macchina da pesca su palafitta, le interrelazioni legate alla pesca marittima e all'acquacoltura sono molteplici, in particolare per ciò che attiene le tradizioni e gli usi storici consolidati della pesca. In considerazione di questo ambito territoriale, che costituisce un unicum nazionale, si rileva la necessità di implementarne la valorizzazione, rilevata anche la notevole carenza, estesa a tutto il territorio costiero abruzzese, di significative strutture che coniugano le attività culturali con quelle legate al mare, alla pesca e all'utilizzo dei prodotti delle zone umide (i pochissimi musei della cultura marina richiederebbero potenziamento e azioni di valorizzazione più efficienti);

In riferimento a quanto espresso in premessa, infine, quest'Ufficio segnala la presenza sul territorio di competenza di alcune categorie di Beni Culturali tutelate *ipso jure* (a titolo di esempio: i fari, le peschiere, le torri di avvistamento, i capanni da pesca fluviali, costruzioni rurali in diverso modo legate storicamente all'attività peschiera e porti e attracchi di interesse storico e testimoniale che possiedono i requisiti di cui agli artt. 10 e 12 del citato Decreto) che dovrebbero essere inserite nel Piano Operativo e nell'Obiettivo Tematico 8>;

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del Cratere**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 8492 del 28/09/2015), ha comunicato quanto segue:

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

IN RISCONTRO alla nota prot. n. 20677 del 2.9.2015, con la quale codesta Direzione Generale ha invitato questa Soprintendenza a far pervenire eventuali osservazioni, pervenuta a questo Ufficio in data 3.9.2015 ed acquisita in data 8.9.2015, prot. n. 3072;

ESAMINATO il Rapporto Preliminare Ambientale (ex art. 13 co. 1 d.lgs. 152/2006) nel quale non risultano essere previsti specifici progetti ricadenti nel territorio tutelato da questa Soprintendenza;

questa Soprintendenza ritiene di non dover inviare alcuna osservazione in merito e, pertanto, la presente viene trasmessa per il seguito di competenza.>;

REGIONE BASILICATA

La **Soprintendenza Archeologica della Basilicata**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 3213 del 20/10/2015), ha comunicato quanto segue:

<si rappresenta che gli interventi previsti investono l'intera fascia costiera della Regione Basilicata, nella quale numerose aree sono interessate da provvedimenti di tutela archeologica o sono note come zone di comprovato interesse archeologico. Inoltre, si segnala già da ora che, relativamente all'area di Maratea, molte delle aree sottoposte a provvedimento di tutela sono collocate direttamente sul mare, mentre, considerata l'importanza delle colonie di Metaponto e di Siris/Herakleia, l'intero territorio costiero gravitante sull'arco ionico e il relativo mare antistante sono stati oggetto di intensi traffici durante tutta l'antichità.

Pertanto, per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica, è da segnalare l'opportunità che le opere a farsi evitino fin dalle fasi preliminari della progettazione le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo o già indiziate archeologicamente.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

La scrivente si riserva, pertanto, di esprimere le proprie valutazioni di competenza con le relative prescrizioni, a seguito dell'esame della documentazione progettuale di dettaglio dei singoli interventi, richiamando la necessità dell'espletamento delle procedure previste dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2005 per tutte le azioni, i piani, i programmi e gli interventi afferenti al PON in oggetto.>;

REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologia della Calabria**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 10514 del 17/09/2015), ha comunicato quanto segue:

relativamente al < "Rapporto Ambientale giugno 2015", par. 2.2.6 *Paesaggio e patrimonio culturale* i cui 2 obiettivi conoscitivi sono mirati a garantire la tutela e la valorizzazione di beni paesaggistici e di beni culturali interessati alle azioni del PO FEAMP. si ritiene opportuno approfondire il quadro conoscitivo attraverso la trasmissione dei seguenti dati:

- vincoli archeologici diretti ed indiretti che interessano l'ambito marino e costiero;
- vincoli paesaggistici ex art. 142, comma I, lettera "m" Aree di interesse archeologico, D.Lgs 4212004 (ex L. 341/1985), già trasmessi alla Regione Calabria nell'ambito del Protocollo d'intesa MIBACT-Regione Calabria n. 320 del 20/10/2012 per la Formazione del QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico), relativi all'ambito marino e costiero;

Si segnala, infine, la costa (Iella provincia di Vibo Valentia caratterizzata da numerose strutture storiche afferenti alla tradizionale industria ittica del tonno che si materializza nella presenza di preziose testimonianze architettoniche - afferenti all'archeologia industriale - inerenti tale attività (tonnara di Bivona, Pizzo, Sant'Irene, etc.) che potrebbero essere oggetto di azioni e progetti del FEAMP.

1. Vincoli archeologici diretti ed indiretti in ambito marino e/o costiero;

Prov.	Comune	Località	Provvedimento
CZ	Soverato	San Nicola	Art.4 D.lgs 42/04 Prot. n.18550 del 28.12.2011
KR	Crotone	Punta Scifo	Ord-Cap-di-Porto n. 61/86 del 11.09.1986
KR	Isola di Capo Rizzuto	Le Castella	Art.6 prol.20895 07.09.1994
RC	Monasterace Marina	Tempio dorico	Art.4 Prot. n. 6290-2066
VV	Briatico	Sant'Irene	Art4Prot. 8071 del 19.06.2013
VV	Parghelia	La Pizzuta	Art 4 Prot. n. 1541 del 28.10.2011
VV	Parghelia	Tonnara	Art.4 Prot. n. 18002 del 14.12.2011
VV	Pizzo	Piedigrotta	Arit. 4 Prot. 7258 del 03.06.2013
VV	Tropea	Petri mulinu	Art. 4 Prot. n. 16018 del 10.11.2011
VV	Vibo Valentia	Tramiti	Lettera di vincolo
CS	Diamante	Punta Cirella	D.M. 06.08. 1991



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michelé 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-bcap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

AB

1



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

2. Vincoli in itinere ex art. 142, comma 1, lettera "b)" Aree di interesse archeologico, D.Lgs 42/2004;

Prov.	Comune	Località	Provvedimento
CS	Diamante	Cirella	Prot. n. 15854 del 25/11/2014
CS	Binifati	Cittadella del Capo	Prot. n. 15999 del 27/11/2014
CZ	Staletti	Luoghi Cassiodorei	Prot. n. 15848 del 25/11/2014
CZ	Squillace	Squillace Lido	Prot. n. 15852 del 25/11/2014
RC	Bova Marina	Sideroni	In itinere Prot. n. 6908 del 27/05/2013
RC	Bova Marina/Palizzi	San Pasquale/Murrotto	Prot. n. 6906 del 27/05/2013
RC	Palizzi	Spropoli	Prot. n. 6906 del 27/05/2013
RC	Palizzi	Stavaro	Prot. n. 6906 del 27/05/2013
KR	Strongoli	Strongoli	Prot. n. 16017 del 25/11/2014
VV	Zambrone	Capo Zambrone	Prot. n. 14250 del 07/11/2013

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9094 del 03/09/2015), ha comunicato quanto segue:

<Con riferimento a quanto in oggetto segnato questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati che accompagnano il Programma Operativo in oggetto e che definiscono, in linea generale, le criticità riscontrate e le politiche e gli indirizzi da adottare per la salvaguardia e lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura, esprime, di seguito, le proprie osservazioni sul contenuto del piano stesso.

Premessa:

Con riferimento ai contenuti del Programma le competenze di questa Soprintendenza afferiscono, essenzialmente, ai risvolti che l'incremento e lo sviluppo del settore avrà sul territorio sia sotto il profilo paesaggistico e culturale.

Per il primo si evidenzia che La Regione Calabria, con quasi 700 Km di costa (tutelata, oltre che con appositi D.M., opv legis per effetto dell'articolo 142 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) è la regione della Penisola Italica con il maggior sviluppo costiero.

Per quanto attiene, invece agli aspetti relativi ai Beni culturali, si deve far rilevare che il territorio Regionale, pur non disponendo storicamente di grandi porti, ha legato in passato il proprio sviluppo di alcune comunità a specifici settori di pesca: il pesce spada nello stretto con le "spadare", la pesca e la trasformazione del tonno nel vibonese, la pesca diffusa del pesce in altri distretti tirrenici e ionici.

Ciò premesso questa Soprintendenza esprime sulle finalità e sugli indirizzi del Programma le seguenti valutazioni e osservazioni:

Tutela beni paesaggistici

- i risvolti del piano sugli aspetti della tutela paesaggistica deriveranno dagli interventi strutturali che saranno attuati nella fase di realizzazione del Programma ed in particolare; potenziamento di infrastrutture, mantenimento e implementazioni di impianti di acquacoltura.
- per quanto attiene all'eventuale potenziamento di infrastrutture si rappresenta la necessità che venga ridotto al minimo indispensabile la creazione di nuovi porti o porticcioli. Purtroppo negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di proposte per nuovi porti turistici e/o misti e, praticamente, ogni comune costiero di una certa rilevanza ha tentato di realizzare sul proprio territorio strutture portuali (in genere di modeste



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

dimensioni). Tale indirizzo non può, a giudizio di questo Ufficio, essere attuato poiché significherebbe un'alterazione del territorio costiero inaccettabile. Per tale motivo dovranno essere potenziate le strutture esistenti e in caso di proposte per nuove realizzazioni, queste dovranno interessare ambiti sovracomunali ed essere a servizio di un ampio bacino di utenza.

- Con riferimento, invece, all'implementazione degli impianti di acquacoltura si ritiene indispensabile che le opere e le strutture proposte abbiano carattere di assoluta reversibilità, che le opere emergenti siano ridotte al minimo indispensabile, che vengano localizzate, in presenza di "costa alta" al di fuori dei punti panoramici più importanti.

Tutela beni culturali

- Per quanto attiene agli aspetti relativi ai beni culturali che possono essere interessati dall'adozione del Programma, ci si deve rapportare, per forza di cose, sia con beni materiali, sia immateriali.
- per quanto attiene ai primi si devono annoverare: le strutture portuali e gli approdi storici, le strutture storiche legate alla trasformazione del pescato (tenendo conto delle diversità sostanziali all'interno del territorio Regionale), i natanti utilizzati per l'attività di pesca e tra tutti quelli che rappresentano unicità (le "spadare" del territorio dello stretto, le barche per la pesca del tonno, le "lampare", ecc.). Per tutti i suddetti beni considerato che il Programma prevede una ricaduta positiva anche sulla tutela e la valorizzazione di beni culturali, dovranno essere previste, nel dettaglio, misure ed incentivi per un effettivo riscontro attuativo.
- per i beni culturali immateriali il primo pensiero va all'oggetto della pesca e al rapporto che il prodotto ittico ha e ha avuto, con le tradizioni legate alla sua lavorazione, trasformazione, conservazione e su tutti gli aspetti legati all'arte culinaria. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad unicità che merita un'attenzione ed una tutela e valorizzazione nella fase realizzativa del Piano e ciò per le indiscutibili ricadute che ha, e può ancora avere, sul turismo.

Nel trasmettere la Presente questo ufficio auspica che le sopra citate osservazioni e raccomandazioni vengano recepite nelle successive fasi di attuazione del Piano e ciò in considerazione del fatto che buona parte degli interventi avranno per oggetto immobili ed aree tutelate dalla parte II e III del Codice dei Beni Culturali. La presenza dei suddetti beni tutelati comporterà l'attivazione di procedimenti amministrativi per l'ottenimento di pareri/approvazioni relativi ad ogni progetto.>

REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Archeologia della Campania**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 2-060047 del 31/07/2015), ha comunicato quanto segue:

<In riferimento alla nota sopra distinta di pari oggetto, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha avviato le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, si rappresenta che questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione progettuale presente agli atti rilevando che, a fronte degli obiettivi primari del FEAMP, che sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie e finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee, agevolando l'accesso ai finanziamenti, la componente ambientale riferita al patrimonio archeologico non è stata pressoché considerata nell'elaborazione della documentazione visionata, così come non sono stati ancora individuati gli interventi specifici da effettuare.

Non è pertanto possibile, per questo Ufficio, operare una analisi dettagliata della possibile interferenza delle azioni previste dal PO Feamp ITALIA 2014-2020 con il patrimonio culturale



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-brap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-brap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

regionale.

L'Amministrazione scrivente pertanto non parteciperà alla fase di consultazione, ma si riserva di esprimere il suo parere in maniera più puntuale e approfondita sui singoli progetti di interventi, che dovranno essere inviati a questa Soprintendenza per la verifica della sussistenza archeologica e per prevedere misure atte ad impedire compromissioni del patrimonio archeologico subacqueo e non solo della Regione.

Tale esigenza deriva dalla circostanza che nei golfi e nei porti della Campania sono innumerevoli i siti archeologici che spesso sprofondati, per esempio, a causa dei fenomeni bradisismici, grazie ai quali sono state istituite anche aree marine protette, di alcune delle quali questa Soprintendenza esercita peraltro il ruolo di Ente Gestore, quali ad esempio l'AMP della Gaiola o di Baia.;

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 5079 del 14/08/2015), ha comunicato quanto segue:

<(... ..) con riferimento al programma operativo de quo (nel seguito, programma operativo o programma FEAMP o programma operativo FEAMP o programma nazionale), questa Soprintendenza ha esaminato, in particolare, tra l'altro, la seguente documentazione:

- (all' indirizzo Internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>),
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- (all' indirizzo Internet <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=IT>),
"REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio";
- all' indirizzo Internet <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8739> ed ai links ivi contenuti),
 - (nel seguito, rif. PO 30APR15), "Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 30 aprile 2015";
 - "ALLEGATO V", Mappe che indichino le dimensioni e l'ubicazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'ubicazione dei principali porti pescherecci e siti di acquacoltura e l'ubicazione delle zone protette (GIZC, ZMP, Natura 2000);
 - "Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 ALLEGATO VIII Schema risultati attesi ed Azioni Accordo di Partenariato";
 - "Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 ALLEGATO IX Condizionalità ex ante generali";



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

- **“Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 ALLEGATO X AZIONI DI MITIGAZIONE ED ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO”;**
- **“Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 TABELLA DI COERENZA TRALE MISURE DEL PO FEAMP 2014-2020 E LE AZIONI STRATEGICHE DEL PIANO STRATEGICO PLURIENNALE PER L'ACQUACOLTURA”;**
- (nel seguito, rif. PASCSPCA), **“PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO, LA COMPETITIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELLA PESCA COSTIERA ARTIGIANALE AI SENSI DEL REG. (CE) 508/2014 ART.18, COMMA 1, LETTERA P”;**
- (nel seguito, rif. PSAI1420), **“PIANO STRATEGICO PER L'ACQUACOLTURA IN ITALIA 2014-2020”;**
- (nel seguito, rif. VExA), **“RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX ANTE BOZZA 28 APRILE 2015”;**
- (nel seguito, rif. RPA), **“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 20 FEBBRAIO 2015”;**
- (all' indirizzo Internet <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752> ed ai links ivi contenuti),
 - (nel seguito, rif. PO FEAMP), **“Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 Giugno 2015 Codice di riferimento del documento/Identificatore: Proposta PO FEAMP 2014 2020”;**
 - (nel seguito, rif. RA), **“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Rapporto Ambientale giugno 2015 ISMERI EUROPA Codice di riferimento del documento/Identificatore: Rapporto Ambientale”;**
 - **“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Allegato II studio di incidenza Ambientale giugno 2015 ISMERI EUROPA Codice di riferimento del documento/Identificatore: Studio di incidenza”;**
 - **“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE Allegato III Modalità di integrazione degli esiti della consultazione preliminare nel Rapporto Ambientale giugno 2015 ISMERI EUROPA Codice identificatore: Recepimento_osservazioni_scoping”;**
 - **“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE Allegato IV Questionario per la consultazione pubblica giugno 2015 ISMERI EUROPA Codice di riferimento del documento/Identificatore: Rapporto Ambientale Questionario”;**
 - **“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE Allegato V Elenco soggetti invitati alla consultazione pubblica giugno 2015 ISMERI EUROPA Codice di riferimento del documento/Identificatore: Soggetti_Consultazione_Pubblica”.**



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Considerato che il **decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.** (nel seguito, Codice dell'Ambiente) stabilisce che la valutazione ambientale strategica riguarda anche i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul **patrimonio culturale**, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla citata Circolare n. 5/2010 ed alla citata Circolare n. 6/2010 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, formula le seguenti valutazioni, osservazioni e raccomandazione.

In merito alla concreta fattispecie proposta, appare, (in esordio), utile, per favorire l'aderenza della stessa alla relativa fattispecie normativa, richiamare proprio tale ultima definizione, introdotta all'art. 5 "**Definizioni**", comma 1, lettera a) del Codice dell'Ambiente, e, cioè, che è, ai fini dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, **valutazione ambientale di piani e programmi**, "*nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio*".

La richiamata definizione, centrale anche per derivare gli effetti di competenza della Scrivente dell'intero istituto normativo in discorso, anticipa la rilevanza del successivo TITOLO II "**LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**" della PARTE SECONDA "**PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)**" dello stesso Codice dell'Ambiente.

Tale titolo è composto da n. 8 (otto) articoli, dall'art. 11 "**Modalità di svolgimento**" all'art. 18 "**Monitoraggio**", e, ancora con lo scopo di favorire il riscontro tra fattispecie concreta in oggetto e fattispecie normativa, appare utile, come segue, una rilettura mirata:

- il citato art. 11 dispone che "**1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:**
- a) *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis;*
- b) *l'elaborazione del rapporto ambientale;*
- c) *lo svolgimento di consultazioni;*
- d) *la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
- e) *la decisione;*
- f) *l'informazione sulla decisione;*
- g) *il monitoraggio.*
- 2. *L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei;*



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

RB 18



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”;

• dopo l'art. 12 “Verifica di assoggettabilità”, l'art. 13, “Redazione del rapporto ambientale”, dispone che “1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

- essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.”;
- l'art. 14, “Consultazione”, dispone che “1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.”;
 - dopo l'art. 15 “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della Consultazione”, dopo l'art. 16 “Decisione” e dopo l'art. 17 “Informazione sulla decisione”, l'art. 18, “Monitoraggio”, dispone che “1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.”

Si evidenzia, anche, che il predetto Codice dell'Ambiente, all'art. 5 “Definizioni”, comma 1, lettera d), indica che deve intendersi, relativamente, per tale materia, come “patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” e che la Scrivente ha competenza territoriale, sia per i beni culturali che per il paesaggio, esclusivamente sui territori di tutti i Comuni delle province di Caserta e di Benevento.

Sulla base di tale ultima precisazione, relativa ai confini generali della competenza territoriale della Scrivente, è possibile, preliminarmente, per pervenire correttamente alle predette valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni, limitare, come segue, l'insieme totale delle previsioni contenute nel programma operativo, tra le altre, alle (più significative) previsioni d'interesse della Scrivente.

Come si deriva, immediatamente, già dal punto 1.1., “Preparazione dei programmi operativi e partecipazione dei partner [in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014]”, della “SEZIONE I - PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI E PARTECIPAZIONE DEI PARTNER” del “PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 30 aprile 2015” (rif. PO 30APR15), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) annovera tra i suoi obiettivi la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla Politica Comune della Pesca (PCP).

Ai fini della attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l'Italia ha redatto, sulla base dell'art. 17 del Reg. UE n. 508/2014, il presente Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 (di seguito FEAMP), in stretta collaborazione con i partner di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013.

Questi ultimi comprendono i partner istituzionali e le parti economiche e sociali rilevanti ed in particolare: le Amministrazioni Regionali; le Amministrazioni Centrali competenti; le associazioni nazionali di categoria; i sindacati di settore; gli istituti nazionali di ricerca; i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, comprese le associazioni ambientali e di promozione della pesca sportiva ed altre organizzazioni.

Conformemente al sistema della governance a più livelli, i partner sono stati coinvolti nelle diverse fasi di elaborazione e predisposizione del Programma Operativo. Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Reg. UE n. 1303/2013, inoltre, essi prendono parte alla fase di valutazione e monitoraggio dell'attuazione del programma attraverso la partecipazione al Comitato di Sorveglianza istituito ai sensi dell'Art. 47 del medesimo Regolamento”.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Incidentalmente, si nota, in merito, che, alla pag. 1 e seguenti dell'atto in discorso, dopo "INDICE", segue una ripartizione principale, con una numerazione principale - dalla "SEZIONE 1 PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI E PARTECIPAZIONE DEI PARTNER" a "14. STRUMENTI FINANZIARI [IN CONFORMITÀ ALLA PARTE II, TITOLO IV, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]" - continua ma, in tale ripartizione, fino alla "SEZIONE 4 REQUISITI CONCERNENTI SPECIFICHE MISURE DEL FEAMP", appare l'indicazione "SEZIONE", che manca, invece, successivamente. La stessa circostanza è verificabile anche, dopo "INDICE", in PO FEAMP, alla pag. 1 e seguenti.

Ancora incidentalmente, si osserva che, in merito al ripetuto obiettivo di "promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura", come risulta in PASCSPCA, "Introduzione", pag. 2, la "piccola pesca o pesca costiera artigianale nell'Unione Europea è da molti anni al centro dell'attenzione della Politica Comune della Pesca, e trova particolare considerazione nel nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) che riserva alla pesca costiera artigianale misure per lo sviluppo della sostenibilità di questo segmento considerato generalmente meno impattante sulle risorse e a maggior valenza sociale e, nel Mediterraneo, non competitivo in mancanza di sostegni pubblici".

Secondo questo approccio, è fondamentale un aiuto strutturale di sostegno della flotta peschereccia della pesca costiera artigianale finalizzato alla difesa dell'occupazione, al ricambio generazionale, alla salvaguardia delle tradizioni e culture locali, alla startup di nuove imprese poiché, tra l'altro, i sistemi produttivi di pesca della pesca costiera artigianale sono spesso vulnerabili perché fortemente dipendenti dall'evoluzione sia qualitativa che quantitativa delle catture, una dipendenza che si ripercuote poi a livello economico.

Nel Mediterraneo ed in particolar modo in Italia, va considerata oltre alla dimensione sociale della pesca costiera artigianale che costituisce un'importante attività economica tradizionale soprattutto in alcune regioni o località specifiche, anche la valenza culturale. Quest'ultima implica una valutazione di tale comparto non soltanto in termini economici produttivi e sociali, ma rende necessario considerarne e tutelarne lo straordinario patrimonio di conoscenza detenuta gli addetti al settore considerata insostituibile e preziosa.

Per tutti questi motivi, il Regolamento 508/2014 rivolge un'attenzione particolare alla situazione della pesca costiera artigianale ed obbliga, ai sensi dell'Art. 18, paragrafo 1 lettera i), gli Stati Membri nei quali oltre 1.000 pescherecci possono essere considerati adibiti alla pesca costiera artigianale, a redigere un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale, evidenziando dunque la necessità di politiche mirate".



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Rimane, così, acquisito che, per l'obiettivo di "promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura", deve considerarsi anche la relativa "valenza culturale", che implica una valutazione di tale comparto più generale, alimentata anche dalla necessità di considerane e tutelarne, nelle varie e differenti modalità possibili, lo straordinario patrimonio di conoscenza detenuta dagli addetti al settore e considerata insostituibile e preziosa.

Analogamente, per lo stesso obiettivo dettagliato, si osserva che, come risulta in PSAl1420, "Introduzione", pag. 6 e pag. 7, il "Piano Strategico per l'acquacoltura italiana è lo strumento di governo per la pianificazione delle attività d'acquacoltura in Italia per il periodo dal 2014 al 2020", piano che è "inizio di un percorso che avviene nel nuovo periodo di programmazione del Fondo Europeo per la Pesca (FEAMP) e nel più ampio contesto della Politica Marittima Integrata e della "Crescita blu", dove l'acquacoltura svolge un ruolo strategico. È un impegno del Governo e delle Autorità regionali a promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura italiana nel periodo 2014-2020. Ha come obiettivo centrale la riorganizzazione dell'acquacoltura nazionale, oggi frammentata in azioni locali non coordinate e il recupero di linee strategiche e obiettivi ben definiti per rilanciare il settore sui mercati e promuovere la crescita e lo sviluppo delle attività d'acquacoltura in Italia. Considerato il ruolo che le attività di acquacoltura possono svolgere nelle aree costiere e rurali, il Piano assegna alle Regioni un ruolo strategico per promuovere le politiche di sviluppo territoriale e per garantire che gli obiettivi di crescita e competitività siano raggiunti in tutti i territori regionali, anche e soprattutto in quelli che presentano squilibri economico-sociali. Il percorso delineato richiede una forte integrazione reciproca delle varie componenti centrali e regionali attorno a comuni obiettivi di competitività, per rispondere alla crescente aspettativa degli imprenditori che chiedono un nuovo e più efficace modello di governance che semplifichi le procedure burocratiche, riduca gli adempimenti amministrativi, faciliti l'assegnazione di aree marine per nuove attività di acquacoltura, migliori in innovazione e ricerca, favorisca condizioni di mercato e di equa concorrenza sostenendo la crescita e la competitività del settore", con acquacoltura rappresentativa, in Italia, di un "patrimonio unico di conoscenze, esperienze, eccellenze e cultura che ha favorito lo sviluppo di pratiche di allevamento diversificate e adattate alle favorevoli condizioni geomorfologiche, climatiche e ambientali che il nostro Paese offre" e che "ha dimostrato di avere la capacità di creare reddito e occupazione e ha grandi potenzialità di sviluppo che richiedono scelte decisive e interventi strategici mirati e diversificati in relazione alle caratteristiche produttive, alle specializzazioni regionali e alle vocazioni ambientali. Beneficiando del contesto nazionale caratterizzato da una cultura delle produzioni alimentari sicure e di qualità sintetizzabili nel "made in Italy", il Piano, coerentemente con le azioni di riforma richieste dalla Commissione europea, identifica 4 ambiti strategici di intervento a livello nazionale e fissa gli obiettivi attesi di crescita economica, equità sociale e uso responsabile delle risorse ambientali. Le azioni strategiche trovano programmazione economica nel Fondo Europeo per la Pesca [in nota 3, "Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"], negli altri fondi europei e nelle politiche nazionali e regionali di settore".



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Rimane, così, acquisito che, per lo stesso obiettivo di "promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura", deve considerarsi anche il relativo patrimonio unico, di conoscenze, esperienze, eccellenze e cultura, anche per le favorevoli condizioni geomorfologiche, climatiche e ambientali che il nostro Paese offre, che deriva dall'acquacoltura e che implica una valutazione anche della stessa più generale ed alimentata dalla necessità di considerarne e tutelarne, nelle varie e differenti modalità possibili, il patrimonio paesaggistico e culturale, in particolare interagente, eventualmente, con le nuove assegnazioni di aree marine (per nuove attività di acquacoltura), specialmente nella fase ascendente del processo di programmazione.

In merito a tale processo, in PO 30APR15, alla pag. 9, al par. "1.1.1 Autorità che ha coordinato la preparazione del Programma Operativo", è stato precisato che, per l'Italia, "l'autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)". Tale Direzione generale, "in qualità di Amministrazione responsabile della predisposizione del PO FEAMP", ha dato avvio al processo di programmazione con un preliminare processo di preparazione fondato sul coinvolgimento del "Partenariato", la cui lista completa dei componenti è riportata in allegato al Programma operativo (come risulta in PO 30APR15, pag. 10), conformemente al Regolamento Delegato UE n. 240/2014. La "prima riunione col Partenariato è stata organizzata il 27 ottobre 2014, al fine di ascoltarne le proposte ed avviare la più ampia consultazione in merito a diverse tematiche di rilievo. Punto di partenza della riflessione, è stato l'ascolto delle proposte del partenariato sulla vision strategica del PO FEAMP e l'individuazione di possibili suggerimenti per la definizione delle scelte". Nell'incontro del 21 novembre 2014 "è stata presentata la proposta di Piano Strategico Nazionale per l'Acquacoltura" predetto. Nella successiva riunione di consultazione del 19 dicembre 2014, tra l'altro, "è stata presentata la proposta di Analisi SWOT del Programma che individua per ciascuna Priorità UE (Art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014) i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce che sono propedeutici all'individuazione dei fabbisogni e delle esigenze territoriali che guideranno la definizione della strategia". Nell'incontro del 18 febbraio 2015, "è stata presentata la versione completa del Programma Operativo in funzione della relativa trasmissione alla Commissione Europea, integrata delle raccomandazioni dei valutatori (in particolare su SWOT, complementarietà con altri fondi strutturali, cambiamenti climatici) e delle nuove osservazioni del partenariato". Il 13 marzo 2015, come risulta in PO 30APR15, alla pag. 13, al par. "1.2.1 Descrizione del processo di valutazione ex ante", "è stata trasmessa la seconda bozza" del Rapporto di Valutazione ex ante del Programma operativo, previsto dall'art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che "rappresenta un processo fondamentale di accompagnamento e di supporto alla fase di programmazione, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma". Con la predetta seconda bozza, "il Valutatore ha espresso le proprie conclusioni in merito alla verifica di congruità e di realismo delle ipotesi alla base della programmazione FEAMP e di coerenza della logica interna tra i diversi interventi previsti ed esterna con le altre politiche che influiscono sull'ambiente marino, sulla pesca e l'acquacoltura". Alla stessa pag. 13, viene osservato che il "PO FEAMP è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

cui alla direttiva 2001/42/CE. Pertanto, è stata avviata la consultazione sul Rapporto Ambientale preliminare ai sensi dell'Art. 13 Comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il 27 marzo 2015 si è svolto, inoltre, l'incontro di consultazione con i soggetti con competenze ambientali. Infine, sarà dato avvio alla consultazione pubblica sul PO FEAMP e sul Rapporto Ambientale, dandone comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dalla normativa vigente".

Incidentalmente, si vuole precisare che, come risulta in VExA, alla pag. 3, Valutatore Ex Ante è "Ismersi Europa srl", con l'indicazione, in calce, "Ismersi Europa - Rapporto di Valutazione ex Ante - Bozza 13.03.2015". Alla "SEZIONE I: INTRODUZIONE", pag. 7, di tale ultimo rapporto, viene, utilmente, ripetuto che la "valutazione ex-ante (VExA) del PO nazionale per la pesca 2014-2020, cofinanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e a titolarità del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), è stata realizzata ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) 1303/2013 che determina le regole generali di funzionamento dei Fondi Strutturali Europei di Investimento (FSEI) e del Regolamento UE 508/2014 che interessa il FEAMP. L'analisi per la valutazione è iniziata nell'ottobre 2014 e ha seguito le indicazioni metodologiche contenute nel "Documento di orientamento sulla valutazione ex-ante" (Guidance document on ex-ante evaluation, January 2013) a cura dei servizi della Commissione Europea (CE) e delle Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 EMFF OPs del marzo 2014 a cura della DG Pesca.

Il PO FEAMP interviene nell'intero territorio nazionale e alla sua realizzazione collaborano il MIPAAF, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) attraverso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, le 19 Regioni e le 2 Province Autonome italiane.

La presente versione del rapporto di VExA si basa sulla bozza del PO prevenuta in data 12 febbraio 2015 ed è stata aggiornata secondo la più recente bozza PO del 19 febbraio; poiché il PO non è stato ancora ultimato, il documento di valutazione deve ritenersi ancora una versione parziale, seppure avanzata, finalizzata a proporre suggerimenti, e a facilitare il processo di redazione del PO.

L'attività principale della valutazione ex-ante sinora è stata quella di verificare la congruità e il realismo delle ipotesi alla base della programmazione FEAMP e di assicurarne la logica interna tra i diversi interventi previsti ed esterna con le altre politiche che influiscono sull'ambiente marino, sulla pesca e l'acquacoltura. La VExA si integra poi con la Valutazione Ambientale Strategica del PO FEAMP che Ismeri Europa sta conducendo insieme alla VExA.

Il rapporto si articola in base ai temi della valutazione ex ante stabiliti dai regolamenti e la sua struttura riflette le indicazioni delle linee guida per la valutazione FEAMP. Nel rapporto vi sono due sezioni: la prima introduce i risultati dell'analisi e presenta i principali aspetti metodologici; la seconda sezione presenta i risultati della valutazione in merito all'analisi SWOT, alla struttura e logica del PO, alle misure per il monitoraggio dell'avanzamento del PO, all'organizzazione degli aspetti gestionali e ai temi orizzontali (sviluppo sostenibile e pari opportunità)".



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Dopo tali precisazioni, per gli aspetti protocollari che si descrivono in esordio, è possibile aggiungere che la predetta consultazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale (rif. RPA), come risulta in RA, alla pag. 21, par. "1.4.1 Il coinvolgimento dei soggetti con competenze ambientali", "ai sensi dell'Art. 13 Comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata ufficialmente avviata il 3 marzo 2015 e si è svolta nell'arco di trenta giorni, come concordato con l'Autorità competente", che in "data 26 marzo 2015 si è tenuta una presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale alla quale hanno partecipato 11 dei soggetti istituzionali ufficialmente invitati" e, come risulta in RA, alla stessa pagina 21, par. "1.4.2 Gli esiti della Fase di scoping", che "sono pervenute osservazioni da parte di 15 dei soggetti con competenze ambientali invitati a partecipare. Anche le osservazioni pervenute oltre i termini previsti sono state considerate nella stesura del Rapporto Ambientale. I soggetti che hanno presentato osservazioni sono l'ISPRA, 4 Regioni/Province Autonome, 4 ARPA, 1 Ente Parco Nazionale, 2 Aree Marine Protette, 3 capitanerie di Porto", che sono "accolte, per quanto possibile, anche le osservazioni raccolte nel corso della presentazione tenutasi in data 26 marzo 2015", che, a seguito della chiusura della consultazione, "si sono tenuti due incontri tecnici presso il MATTM (16 aprile 2015 e 7 maggio 2015), finalizzati a chiarire le modalità di integrazione delle osservazioni pervenute e a definire la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Al primo incontro tecnico ha partecipato la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS e la Direzione per le Valutazioni Ambientali del MATTM. Il secondo incontro ha visto coinvolti anche la Direzione per la protezione della natura e del Mare del MATTM, la Direzione generale Belle Arti e Paesaggio del MiBACT e l'ISPRA.

In data 22 maggio, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS ha espresso il proprio parere di scoping (Parere n. 1792), integrando le osservazioni pervenute dai soggetti con competenze ambientali coinvolti.

In data 4 giugno 2015 si è tenuto un terzo incontro tecnico presso il MATTM, nel corso del quale si sono definiti gli ultimi dettagli relativi alle integrazioni delle osservazioni pervenute nel Rapporto Ambientale e i soggetti a cui estendere l'invito alla partecipazione alla consultazione pubblica.

Un resoconto dettagliato delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione preliminare e delle modalità con cui esse sono state recepite nel Rapporto ambientale è riportato nell'Allegato III "Modalità di integrazione degli esiti della consultazione preliminare nel Rapporto Ambientale [rif. RAIII]".

L'introduzione fornita dal discusso Rapporto preliminare ambientale, permette di evidenziare, a conclusione della fase iniziale "di scoping", anche, che, per la comprensione della valutazione in oggetto, occorre considerare, preliminarmente, che:

- il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca - FEAMP 2014/2020 - rappresenta il nuovo strumento finanziario per i settori della pesca e dell'acquacoltura nell'UE;
- è l'ultimo, dei tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforme della nuova politica comune della pesca (PCP), ad essere stato pubblicato, il 20 maggio 2014, dopo essere stato formalmente





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

adottato dal Parlamento europeo il 16 aprile 2014 e approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2014;

- il Fondo FEAMP rientra nei cd. fondi SIE 2014/2020 (fondi strutturali e di investimento europei), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RIF. 1303), del 17 dicembre 2013, che stabilisce le norme comuni applicabili a tutti i fondi;
- la programmazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE è imperniata su un documento strategico, riferito a tutti i fondi 2014/2020, denominato Accordo di Partenariato; la stesura dell'Accordo di Partenariato in Italia è stata avviata con l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2012, di un documento di indirizzo metodologico e strategico denominato "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020";
- una descrizione degli obiettivi FEAMP e delle relative azioni, nonché una ripartizione delle risorse per obiettivo tematico, sono state inserite nell'Accordo di Partenariato approvato il 29 ottobre 2014 dai servizi comunitari ed, in particolare, il FEAMP, completando il quadro normativo previsto dalla riforma della PCP, stabilisce le regole e le condizioni per la concessione di aiuti finanziari dell'UE per la pesca e l'acquacoltura nel periodo 2014-2020; il sostegno finanziario, pari a 537,2 di risorse comunitarie, è destinato a supportare sia gli Stati membri sia gli operatori economici nell'attuazione della riforma della PCP al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti;
- per il settore della pesca e acquacoltura il FEAMP, in linea con la strategia Europa 2020 e con la politica ambientale dell'Unione, si articola intorno ai seguenti pilastri: pesca intelligente ed ecocompatibile (che consenta di agevolare la transizione verso una pesca sostenibile), acquacoltura intelligente ed ecocompatibile (affinché i consumatori dell'UE abbiano accesso a un'alimentazione sana e nutriente), sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono dalla pesca e politiche marittime intersettoriali che generino risparmi e crescita; oltre a questi quattro pilastri, il FEAMP finanzia una serie di misure comprendenti la raccolta dei dati alieutici, pareri scientifici, controlli, aiuti allo stoccaggio, *governance* e assistenza tecnica.

In merito a quanto indicato, nel **programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020** (rif. PO FEAM in discorso, par. 5.1.1. "Descrizione della strategia per il CLLD [in conformità all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 508/2014]"), alla pag. 79, viene precisato che "nel periodo 2014-2020 sarà rafforzata l'integrazione tra i Fondi SIE (strutturali e di investimento europei) tra i quali il FEAMP, che infatti potranno contare, oltre che su norme comuni disciplinate in un unico regolamento e su un Quadro Strategico Comune (QSC), anche sugli stessi strumenti di sviluppo territoriale integrato.

Tra questi ultimi è stato introdotto il **Community Led Local Development (CLLD)**, ovvero Sviluppo locale di tipo partecipativo. In base all'art. 32 del Reg. UE n. 1303/2013, gli elementi principali del CLLD prevedono che tale strumento:

- focalizzi l'attenzione su territori subregionali specifici;
- sia di tipo partecipativo, con il coinvolgimento di gruppi di azione locale costituiti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati;
- sia messo in atto tramite strategie di sviluppo locale basate sull'area integrate e multisettoriali, concepite prendendo in considerazione le potenzialità e le esigenze locali;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

- includa caratteristiche innovative nel contesto locale, l'istituzione di una rete e, dove opportuno, la cooperazione".

Alla successiva pag. 80, viene precisato che, nell'ambito del FEAMP, il CLLD "deve:

- potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e interne;

- garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero;

- spaziare da esigenze e potenzialità con focus sulla pesca a strategie più ampie rivolte alla diversificazione delle aree di pesca",

che, in generale, "le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo :

- devono definire l'area e la popolazione interessate, includere un'analisi delle esigenze di sviluppo e del potenziale dell'area, descrivere gli obiettivi e il carattere integrato e innovativo della strategia, inclusi i risultati previsti;

- devono includere un piano di azione che descriva come convertire gli obiettivi in progetti concreti, disposizioni per la gestione e il monitoraggio e un piano finanziario",

e che il "sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale nelle zone di pesca può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi definiti dall'Art. 63 del Reg. UE n. 508/2014:

a) valorizzare, creare occupazione e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura;

b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;

c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;

d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;

e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime".

Si rileva, dunque, che le strategie di sviluppo nelle zone di pesca possono essere sostenute, localmente, dall'obiettivo, rilevante per la Scrivente, di promuovere il patrimonio culturale (nelle zone di pesca e acquacoltura) ovvero di promuovere il patrimonio culturale marittimo. Tale circostanza apparirebbe meritevole di importanti valutazioni. Si osserva che, di seguito, in merito viene precisato che ciascun "Piano di Azione non dovrà riferirsi a più di tre ambiti tematici", tra cui "turismo sostenibile", "cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)", "valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali" e "valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio".



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4548 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Sul tema rilevante del patrimonio culturale, del presente atto, in PO FEAMP, alla pag. 20, della "SEZIONE 2 ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI", par. "2.1.4 Priorità n. 4" (dell'EU nell'ambito FEAMP), "Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (OT 8, CAPO 3 del Reg. 508 del 2014)", per le "Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione", vengono individuati, tra altro, gli "Investimenti in ricerca e innovazione finalizzati a preservare borghi marinari, borghi rurali, aree umide, patrimonio culturale". Anche tale ultima circostanza, per quanto interessa la Scrivente, apparirebbe meritevole di importanti valutazioni.

Le precedenti specifiche previsioni sul tema del patrimonio culturale previste in PO FEAMP, possono essere confortate dall'altra specifica previsione sul patrimonio culturale e sul paesaggio che, contestualmente, può essere rinvenuta a pag. 36, nella "SEZIONE 3 DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA RELATIVA AL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO A UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA", al par. "3.1 Descrizione della strategia", ove, premesso che "l'eterogeneità dei fabbisogni a livello territoriale e la consistenza delle risorse finanziarie, il PO FEAMP attiverà le Misure relative a tutte le sei Priorità UE di cui all'art. 6 del Reg. UE n. 508/2014. Per alcune Misure, si intende procedere ad una concentrazione territoriale in virtù delle specifiche esigenze locali. Per ciascuna Priorità sono di seguito descritti i principali riferimenti strategici che delineranno l'implementazione delle Misure prescelte", per la priorità "4) Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale", viene precisato che il "FEAMP promuoverà la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro nelle comunità dipendenti dalla pesca, rafforzando gli interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo. Sarà promosso altresì il capitale umano e la diversificazione delle attività, consentendo alle comunità locali di acquisire le capacità necessarie per partecipare a nuove attività emergenti. Questo approccio sfrutterà inoltre il patrimonio naturale e culturale, trasformandolo in una risorsa importante ai fini dello sviluppo locale. Nella promozione del patrimonio culturale, particolare attenzione potrà essere rivolta alla valorizzazione dei paesaggi costieri e umidi sottoposti a vincolo di tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o delle aree di particolare pregio ed alla salvaguardia delle tradizioni culturali legate alle attività di pesca e di acquacoltura".

La precedente, interessante, precisazione, di **utilità di finanziamenti per il patrimonio culturale, con valorizzazione del paesaggio, ai fini dello sviluppo locale**, viene ritenuta di rimarchevole valore prospettico ma anticipa, nuovamente, la necessità della definizione delle varie caratteristiche locali dei **differenti luoghi**.

In merito, a conferma della necessità della definizione di tale parcellizzazione, in PO FEAMP, alla pag. 65, par. "3.4 Descrizione della complementarità del programma con altri Fondi SIE", è previsto, anche, genericamente, che saranno "inoltre incoraggiate la complementarità e la sinergia con gli altri programmi comunitari che impattano sulle misure del PO FEAMP per quanto riguarda", tra l'altro, "le misure riguardanti la diversificazione delle attività di pesca e lo sviluppo locale delle comunità di pesca: Creative Europe, che sostiene la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale".



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

In definitiva, dopo l'esordio introduttivo esposto con il massimo dettaglio specifico possibile, per il presente parere, possono, con tutte le precisazioni precedenti, facilmente ritenersi, definitivamente, nell'insieme totale delle previsioni contenute nel **programma operativo**, le sole, appena precisate, (più significative e) relativamente **esigue specifiche previsioni d'interesse** della Scrivente: in particolare, **non vi è traccia di alcuna previsione di attività riguardante, segnatamente, alcuna parte della provincia di Caserta o alcuna parte della provincia di Benevento e non vi è alcuna circostanziata previsione di attività relativa al patrimonio culturale né alla tutela del paesaggio.**

Tale ultima preliminare acquisizione rileva **anche in relazione al già ripetuto art. 11⁴ del Codice dell'Ambiente**, poiché la VAS deve essere effettuata *"ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni"*.

Le difficoltà, del ripetuto tentativo di definire l'oggetto d'interesse della VAS per la Scrivente, permette almeno di introdurre ed evidenziare, corrispondentemente, le relative difficoltà di definire, analiticamente, l'impatto del programma sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

A tal fine devono essere, ancora, preliminarmente richiamate le **previsioni del Rapporto ambientale** (rif. RA), atto specifico della presente valutazione. In tale atto, dopo il capitolo **"1 Contenuti e obiettivi principali del Programma"**, in parte già ampiamente introdotto in vario modo, al paragrafo **"2.2.6 Paesaggio e patrimonio culturale"**, in **"2.2 Quadro conoscitivo ambientale"**, del capitolo **"2 Stato attuale e criticità dell'ambiente e sua probabile evoluzione in assenza del PO"**, vengono immediatamente precisati i due obiettivi conoscitivi relativi adottati:

1. Garantire la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e, più specificatamente, preservare borghi marinari, borghi rurali, aree umide interessate dalle azioni del PO,
2. Tutelare e gestire efficientemente i beni culturali interessati dalle azioni del PO,

cui seguono, dopo una breve introduzione, rispettivamente, i sotto-paragrafi **"2.2.6.1 Beni paesaggistici, borghi marinari, borghi rurali, aree umide"** e **"2.2.6.2 Tutela e gestione dei beni culturali"**.

In merito, si precisa, nei riguardi del patrimonio culturale e paesaggistico delle province di Caserta e Benevento, di competenza della Scrivente, che al primo di tali paragrafi, tra i siti Unesco, viene richiamata, a pag. 122, la **"Reggia di Caserta del XVIII con il Parco, l'acquedotto Vanvitelli e il Complesso di San Leucio"** (meglio, **"Reggia di Caserta del XVIII secolo con il Parco, l'acquedotto Vanvitelli e il Complesso di San Leucio"**) e la relativa appartenenza del sito all'area **"IT 8010004 SIC Bosco di S. Silvestro"** mentre al secondo di tali paragrafi, tra i Piani territoriali paesistici d'area, a pag. 128, vengono nominati il **"Piano Territoriale Paesistico - Ambito Gruppo Vulcanico di Roccamonfina (1996)"**, il **"Piano Territoriale Paesistico - Ambito Gruppo Montuoso del Massiccio del Matese (2000)"**, il **"Piano Territoriale Paesistico - Ambito Caserta e San Nicola La Strada (2001)"** e il **"Piano Territoriale Paesistico - Ambito Monte Taburno (1996)"**.

In tale ultimo paragrafo, **"2.2.6.2 Tutela e gestione dei beni culturali"**, viene specificato, a pag. 129, con valore ampiamente didascalico per le conclusioni cui si perviene nel presente atto, che in Italia

25



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

sono presenti più di 5.000 Istituti tra musei, monumenti e aree archeologiche, *“che si relazionano alle attività di pesca ed acquacoltura attraverso una molteplicità di aspetti che saranno indagati in modo più puntuale e circoscritto in fase di attuazione del programma, al fine di correlare specifiche azioni di valorizzazione degli aspetti tradizionali, culturali e ricreativi di tali attività in stretta correlazione con i valori culturali e paesaggistici locali”*.

Si comprende il chiaro e manifesto rinvio, per la variabile ambientale paesaggio e patrimonio culturale italiano, alla fase attuativa del programma, in primo luogo per permettere la correlazione di tale variabile con i luoghi specifici. A conforto di tale rinvio, in calce al paragrafo, a pag. 130, viene evidenziato che la predetta variabile costituisce un insieme particolarmente vulnerabile alle attività antropiche, incluse le attività legate alla pesca e all'acquacoltura, con un radicamento (di tali attività) che le ha reso spesso inscindibili dagli elementi identitari dei luoghi in cui esse si svolgono: *“esse sono tutt'uno con il paesaggio costiero o lagunare, i borghi, i monumenti”* ed, addirittura, viene esposto che le *“criticità della tematica in esame si identificano con i vincoli e le tutele, ovvero con gli elementi di pregio, ai quali andrà rivolta, caso per caso, particolare attenzione sia nell'allocazione, sia nella selezione delle aree di intervento”*.

Al proposito, vale la pena riprendere la menzionata introduzione contenuta del par. “2.2.6 Paesaggio e patrimonio culturale”, in RA, a pag. 117, dove, dopo i precisati obiettivi conoscitivi, viene ben evidenziato che il paesaggio ed il patrimonio culturale *“costituiscono un binomio inscindibile nella storia italiana e costituiscono il frutto di una stratificazione e di un processo di accumulazione che coinvolge tutte le dimensioni ambientali ed umane. La varietà di paesaggi presenti sul territorio italiani è spesso modellata dalla mano dell'uomo e le attività della pesca e dell'acquacoltura hanno contribuito talvolta in maniera significativa alla creazione o alla riformulazione di ecosistemi ed habitat.*

È il caso dei paesaggi costieri, costellati da piccoli porti più che da grandi strutture portuali, ognuno saldamente radicato in un contesto ambientale e culturale che si tramanda da diverse generazioni e che testimonia della capacità dell'uomo di convivere sinergicamente con le risorse del mare e della costa. È il caso ancora più evidente dell'ingegno nella realizzazione di attrezzature stabili per la pesca o le lavorazioni ittiche, come i trabocchi, le tonnare o la sistemazione idraulica di interi bacini fluviali e lagunari, nei quali le attività antropiche hanno rimodellato completamente i paesaggi, come le valli del delta del PO.

Il paesaggio e il patrimonio culturale fanno parte di un insieme inscindibile, frutto di un lento processo di accumulazione e stratificazione, la immagine è saldamente ancorata nella memoria delle popolazioni che ne sono detentrici e la cui stabilità, nonostante l'elevata resilienza, può essere compromessa dalla velocità con cui è possibile, al giorno d'oggi, produrre interventi di dimensioni notevoli, strutture o infrastrutture che siano.

Il PO FEAMP può contribuire anche, se in misura marginale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, mediante azioni mirate alla promozione di specificità locali, di pratiche artigianali, dello sviluppo del turismo sostenibile legato alla pesca e, più in generale, alle tradizioni ittiche italiane tutela e valorizza adeguatamente, favorendo, in senso lato, il finanziamento di attività culturali e di sensibilizzazione all'integrazione dei valori di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale nella dimensione economica incrementando le opportunità di rilancio sul mercato di settori che stanno gradualmente perdendo forza, come la piccola pesca costiera”.

Al successivo, rilevante, capitolo 3 *“Integrazione dei risultati della Valutazione di Incidenza Ambientale del PO”*, in RA, ai sensi dell'Art. 6 del DPR 12 marzo 2003 che trasferisce nella normativa



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/Cee "Habitat", in relazione alle numerose aree della Rete Natura 2000 che insistono sul territorio italiano e per la cui descrizione vi è rinvio al capitolo "Biodiversità" dell'analisi di contesto ambientale, vengono evidenziati eventuali potenziali impatti negativi prodotti dall'attuazione del Programma Operativo e suggerite opportune alternative o misure di mitigazione.

Al capitolo "4 Obiettivi di protezione ambientale", a pag. 162 del par. "4.1.3 Il contesto nazionale" e del sotto-paragrafo "4.1.3.8 Paesaggio e patrimonio culturale", del Rapporto ambientale che si introduce, vengono ripercorsi, con definizioni rilevanti, i relativi vincoli normativi. Al par. "4.2 Definizione degli obiettivi ambientali del programma", a pag. 166, si evidenzia che gli "obiettivi di sostenibilità ambientale, riportati sinteticamente nelle tabelle a seguire, si prevedono sostanzialmente rispettati poiché gli obiettivi del Programma e le azioni che ad essi fanno capo presentano, come già indicato, un profilo ambientale poco significativo dal punto di vista degli impatti, in quanto danno sostegno all'innovazione in un'ottica che non può non mirare contemporaneamente alla competitività ed al miglioramento produttivo e non avere sicuri vantaggi ambientali, nel rispetto delle strategie nazionali e comunitarie. Per i suddetti obiettivi di sostenibilità si procederà ad una più dettagliata definizione e quantificazione, in via definitiva, in fase di attuazione del Programma, coerentemente con la procedura descritta nei precedenti capitoli del presente documento" e, di seguito, che "vengono riportati i risultati attesi a seguito del perseguimento degli Obiettivi specifici / Priorità d'investimento / Obiettivi tematici elencati nel PO FEAMP, categorizzati per tematiche ambientali. Le sette tematiche ambientali attinenti al FEAMP sono: "Acqua", "Natura e biodiversità", "Aria e cambiamenti climatici", "Risorse naturali non rinnovabili", "Rifiuti", "Salute umana, Rumore" e "Componente paesaggistica".

Tutti i risultati attesi contribuiscono positivamente al miglioramento delle condizioni ambientali di una o più delle tematiche individuate".

A pag. 180, vengono riportati i risultati attesi per l'area tematica "7 - Componente paesaggistica" ed, in calce, precisato che il "PO FEAMP per quanto riguarda le acque continentali considera le seguenti categorie di aree soggette a vincoli o particolarmente pregiate, sotto il profilo paesaggistico e agricolo o particolarmente vulnerabili sotto il profilo ambientale": Siti UNESCO; Immobili e aree di notevole interesse culturale di cui all'art. 10 del D.lgs. 42/2004; Immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/2004; Parchi naturali regionali e riserve naturali nazionali; Parchi regionali;

Aree della Rete natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, aree in cui è accertata la presenza di specie animali soggette alle Convenzioni internazionali di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona; Aree di riserve naturali, monumenti naturali; Parchi Locali di interesse sovracomunale (P.L.I.S.); Ambiti particolari della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.); Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità; Aree individuate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.); Zone tutelate dall'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e dal Piano Paesaggistico Regionale; Aree critiche per le emissioni in atmosfera.

Alla pag. 187 dello stesso, fondamentale, par. "4.2 Definizione degli obiettivi ambientali del programma", vengono riassunti, nella seguente tabella, i relativi, essenziali per il presente parere endoprocedimentale che si introduce, «Riferimenti programmatici internazionali e nazionali per la componente "Paesaggio e patrimonio culturale" »:



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE			
CRITERI	RIFERIMENTI A LIVELLO INTERNAZIONALE	RIFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
PAESAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione Europea del Paesaggio (2000) 	<ul style="list-style-type: none"> • L. 137/02 • D.Lgs. 42/04 e s.m.i: <ul style="list-style-type: none"> - art. 7 bis - Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO), - art. 45, 46 e 47 - Altre forme di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo); - art. 94 - Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo; - art. 134 - Beni Paesaggistici; - art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati); - art. 142 - Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso); - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica; - art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani paesaggistici regionali 	<p>Integrare gli obiettivi del Programma con i provvedimenti di vincolo su valori ambientali d'insieme e bellezze paesaggistiche, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e con gli obiettivi di tutela di piani regionali con valenza sovraordinata e di coordinamento pianificatorio, in particolare per ciò che concerne la specifica tematica dei piani paesaggistici.</p> <p>A livello locale la pianificazione si esplica altresì per mezzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piani di gestione dei Parchi, • Piani paesaggistici regionali.
RIFERIMENTI A LIVELLO INTERNAZIONALE	<p>Convenzione Europea del Paesaggio (2000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L. 137/02 • D.Lgs. 42/04 e s.m.i: <ul style="list-style-type: none"> - art. 10 - Beni Culturali; - art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela; - art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati) 	<p>Integrare gli obiettivi del Programma con i provvedimenti di vincolo su beni culturali e su cose e immobile di particolare interesse pubblico, ai sensi del D.Lgs. 42/04, in particolare per ciò che concerne i valori identitari e gli elementi di pregio.</p>

Appare evidente che per la componente ambientale "Paesaggio e patrimonio culturale", d'interesse per la Soprintendenza scrivente, oltre a quanto contenuto nel menzionato capitolo 3 per la valutazione d'incidenza, in RA, viene assunto, in definitiva, l'obiettivo di sostenibilità ambientale della conformità al relativo regime vincolistico, dei diversi tipi, enumerati.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

AB 8

Handwritten mark



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III – Tutela del Paesaggio

L'evidenza segna, per la componente in discorso, i contenuti dei capitoli seguenti.

Al capitolo **"5 Possibili impatti significativi dell'ambiente"** del Rapporto ambientale, con i limiti (sopra individuati) di interesse (per la Scrivente), appare rilevabile e rilevante il par. **"5.1.2 Potenziali impatti delle attività di acquacoltura/maricoltura sugli ambienti acquatici"**: *"L'acquacoltura in termini di innovazione tecnologica può essere considerata l'evoluzione produttiva della pesca allocata e gestita in termini di prelievo (ed utilizzo) controllato delle risorse. Potenzialmente essa può presentare fonti importanti di impatto, qualora non vengano considerati nelle fasi di siting gli elementi che vanno ad incidere sull'ambiente. Le caratteristiche e la qualità delle acque rivestono un'importanza primaria sia per il loro sfruttamento in entrata di un impianto, sia per le emissioni in uscita. In particolare per quegli impianti che utilizzano bacini naturali posizionati in aree di transizione, ma riguarda anche impianti a mare e la loro vicinanza o adiacenza a siti naturali, aree ad elevata biodiversità, aree protette. Anche le attività connesse con la produzione, es. il trasporto del prodotto, la sua trasformazione, l'alimentazione e la salute, le manutenzioni, producono impatti così come i rischi di contaminazioni patologiche di specie selvatiche ad opera di soggetti allevati ed i rischi dovuti alle fuoriuscite di specie allevate dagli impianti nella bio invasione di aree naturali. Le specie allevate e quindi la resa degli impianti con una produzione sostenibile deve adeguarsi ai cambiamenti climatici, in particolare con eventi estremi sempre più frequenti in cui risultano evidenti le carenze in fatto di aree di sverno, opportunità di allevare specie resistenti e/o di ricambio delle acque a fronteggiare episodi di anossie. Per quanto riguarda gli impianti a circuito chiuso, si fa riferimento da una parte all'impatto tendente a zero per le risorse naturali impiegate, in particolare l'acqua, ma viene posta l'attenzione sulle possibili ricadute sul territorio in termini infrastrutturali in aree vocate ad altre attività o modifiche del paesaggio."*, ove vengono opportunamente rimarcati i possibili impatti sul paesaggio di alcuni tipi di impianti di acquacoltura e maricoltura.

Al capitolo **"6 Sintesi delle alternative valutate"** del Rapporto ambientale, con i limiti (sopra individuati) di interesse (per la Scrivente), oltre quelle subito ripetute, non appaiono indicazioni specifiche, anche per effetto dei limiti indicati in esordio: *"Le alternative valutate riguardano il confronto tra l'evoluzione del contesto in assenza di programma e le modificazioni che il contesto potrebbe sviluppare in funzione di due alternative di programma, la prima corrispondente con la proposta presentata, la seconda corrispondente con un'ipotesi di programma che dà un maggior peso ad alcune misure aventi un rilievo ambientale particolarmente positivo. E' necessario, in premessa, sottolineare due aspetti:*

- 1) Il Programma, in termini di ripartizione delle risorse, è vincolato a quanto definito dall'accordo di Partenariato Italia 2014-2020, sia in termini di Obiettivi Tematici, sia in termini di priorità di Investimento.
- 2) I regolamenti comunitari che definiscono la programmazione dei fondi FEAMP per il 2014-2020 limitano il campo di manovra anche in termini di misure, vincolando il programma all'introduzione di specifiche misure e all'allocazione di ben definite percentuali di spesa, ciò spesso a vantaggio di misure ad elevata vocazione ambientale, quali quelle di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici o di monitoraggio.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Le alternative proposte si basano pertanto sulla possibilità di far variare il budget destinato ad alcune misure ritenute di particolare rilievo ambientale, all'interno dei limiti sopra descritti. Questa esigenza ipotesi è stata formulata dal programmatore in accoglimento del suggerimento del valutatore ambientale di considerare l'ipotesi che eventi inattesi possano far variare le condizioni del contesto ambientale e si renda necessario intervenire in modo più incisivo su talune misure che possano configurarsi come azioni di mitigazioni in senso stretto (per gli approfondimenti si veda il cap. 8).

Nella valutazione multicriterio effettuata, la gerarchia dei pesi privilegia, in ordine di priorità, i criteri e gli indicatori associati al: 1) contesto ambientale, 2) contesto sociale, 3) contesto economico.”.

Per il contenuto del par. “6.1 Alternativa 0 (evoluzione del contesto in assenza del PO)” si espone: “L'evoluzione del contesto è considerata in funzione degli sviluppi tendenziali socioeconomici e ambientali: si considerano attendibili i trend degli indicatori riportati nell'analisi di contesto e per i quali si dispone di serie storiche. Tutti gli indicatori per i quali non si dispone di una baseline ambientale sono implicitamente considerati come di scarso rilievo gerarchico. In tutte le sfere considerate, l'assenza del programma introduce potenziali effetti ambientali negativi derivanti: 1) dal punto di vista ambientale, dal prosieguo di attività di pesca e acquacoltura scarsamente sostenibili; 2) PO FEAMP 2014-2020 MIPAAF dal punto di vista sociale, dalla perdita di occupazione e dalla mancata rigenerazione professionale degli addetti fuoriusciti; 3) dal punto di vista economico, dalla calo di produttività e dall'assenza di misure destinate alla competitività dei settori interessati.”.

Per il contenuto del par. “6.2 Alternativa 1 (evoluzione del contesto in presenza del PO)”, in calce allo stesso, si conclude: “L'alternativa di PO selezionata contempla un complesso di misure bilanciate dal punto di vista socioeconomico e ambientale, sostanzialmente tese all'equilibrio tra conservazione delle attività di pesca, intesa nel senso del rafforzamento competitivo e sostenibile del comparto, interessato da un calo costante della produttività e degli addetti, e alla compensazione della perdita di produttività del settore della pesca attraverso il rafforzamento delle attività di acquacoltura e la promozione di attività collaterali (pescaturismo, itturismo). A completamento della strategia intervengono azioni nel campo della ricerca e della formazione, il rafforzamento della governance e della partecipazione locale (CLLD), nonché un complesso sistema di monitoraggio (Data Collection Framework) e controllo, fondamentalmente di tipo ambientale, che costituisce un tema centrale del Programma.

L'evoluzione del contesto è considerata in funzione di sviluppi condizionati dall'attuazione del programma. In tutte le sfere considerate, la presenza del programma introduce potenziali effetti ambientali positivi derivanti: 1) dal punto di vista ambientale, dalla promozione di attività di pesca e acquacoltura sostenibili; 2) dal punto di vista sociale, dalla possibilità mantenere stabili gli attuali livelli di occupazione e di attuare una rigenerazione professionale degli addetti fuoriusciti; 3) dal punto di vista economico, dall'incremento di produttività generato sia da processi virtuosi di riequilibrio ambientale sia da misure destinate all'aumento della competitività dei settori interessati.”.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: minivdg-beap.servizio3@ministerobeneiculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Per il contenuto del par. "6.3 Alternativa 2 (evoluzione del contesto in presenza del PO)", in calce allo stesso, si conclude: "L'alternativa di PO selezionata contempla la possibilità di attribuire una maggiore dotazione finanziaria a misure ritenute di maggiore rilevanza ambientale, sottraendo risorse allo sviluppo competitivo delle attività di pesca e di acquacoltura. La variazione ipotizzata, seppur minima, consentirebbe di intervenire a ripristino di specifiche condizioni ambientali interessate dagli effetti del PO, il cui equilibrio risulti inaspettatamente turbato, anche a svantaggio delle stesse attività produttive finanziate dal programma, con conseguenti risvolti negativi anche di carattere sociale.

L'evoluzione del contesto è considerata in funzione di sviluppi condizionati dall'attuazione del programma e dell'insorgere di criticità ambientali impreviste. Nella valutazione multicriterio la gerarchia dei pesi attribuisce un valore molto maggiore agli indicatori associati al contesto ambientale, rispetto alle altre sfere considerate. La presenza del programma introduce potenziali effetti ambientali positivi derivanti: 1) dal punto di vista ambientale, dalla promozione di attività di pesca e acquacoltura sostenibili associate alla possibilità di intervenire a favore della risoluzione di criticità ambientali impreviste mediante interventi correttivi o mitigativi; 2) dal punto di vista sociale e 3) dal punto di vista economico, i risultati risultano meno positivi rispetto all'alternativa 1, sia in ragione del minor impegno economico, sia dell'insorgere di criticità ambientali che intaccano gli ecosistemi che costituiscono la base della produttività della pesca e dell'acquacoltura."

Al capitolo "7 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma" del Rapporto ambientale risulta, al paragrafo "7.1 Descrizione dell'approccio metodologico adottato", che nella "valutazione degli impatti e rischi ambientali, va presa in considerazione la possibilità che questi ultimi vengano mitigati con opportuni interventi mirati a ridurre la vulnerabilità della componente ambientale bersaglio.

Le misure di mitigazione sono infatti misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione.

Con questo termine si intendono diverse categorie di interventi:

- le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti
- le opere di "ottimizzazione" del progetto
- le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale. Ovvero provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente.

In termini teorici la valutazione ambientale ricorre spesso il concetto di compensazione ambientale. Un termine che ha dato adito a risposte e soluzioni spesso ambigue e poco mirate.



16
RA



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

la compensazione ambientale è spesso intesa come remunerazione monetaria di impatti che non possono essere monetizzati, esempi sono gli impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi o sui beni culturali.

In proposito va precisato che la condizione di sostenibilità degli impatti ambientali sulla salute umana consiste nel rispetto delle soglie di ammissibilità di impatti e rischi. Ogni situazione in cui questa condizione non sia rispettata va considerata ambientalmente incompatibile.

La stessa condizione vale anche per gli impatti sulle componenti ecosistemiche, come su quelle relative alla storia o al paesaggio. Di conseguenza si possono individuare componenti ambientali di valore tale da essere considerate, in toto o in parte, intangibili. Questo limite alla tangibilità è anche un limite di ammissibilità dell'impatto.

Nel contesto degli impatti sugli ecosistemi, ad eccezione di ecosistemi protetti da un vincolo di intangibilità (ZPS, SIC, AMP etc.), tutti gli altri ecosistemi possono subire impatti in forma di riduzione del loro grado di naturalità o di valore ecologico o di biodiversità, che dir si voglia. Ciò comporta, come conseguenza, che questi impatti, che sono considerati singolarmente ammissibili, rischiano di produrre, sul lungo periodo impatti cumulativi tali da decretare la scomparsa di apprezzabili risorse naturali (vedi esempi relativi alla tab. cap.6).

Ne consegue che, anche nel caso in cui l'impatto sulla natura è considerato ambientalmente compatibile, si dovrebbe tenere in considerazione il rispetto della condizione di sostenibilità da tramandare alle generazioni future in misura analoga a quello ereditato dalle generazioni precedenti. Questo principio, riferito al patrimonio di valore ecologico, comporta la necessità di compensare le perdite di naturalità con interventi di rinaturazione tali da conseguire un bilancio di impatto se non positivo, per lo meno nullo. Quanto descritto calza perfettamente con la definizione di sostenibilità ecologica. Ne deriva che qualora si intenda adottare, nella valutazione ambientale, un criterio di sostenibilità ecologica, si dovrebbe esigere l'adozione di misure compensative tali da conseguire almeno un pareggio nel bilancio di impatto sugli ecosistemi.

Le misure di mitigazione dell'impatto si identificano come parte della fase di valutazione. Vanno ad esaminare le ripercussioni a livello ambientale, identificano e mirano a ridurre al minimo eventuali impatti negativi, ad ottimizzare quelli positivi e migliorare la sostenibilità del PO generale.

Nella tabella che segue vengono evidenziate alcune azioni/piani che potrebbero indurre effetti negativi sull'ambiente, in particolare qualora si ipotizzi di avviare azioni sinergiche o cumulative con piani di gestione preesistenti o in fase di attivazione. Altri progetti risultano ad impatto positivo o comunque neutro, o meglio non necessitano di misure di mitigazione ambientale.

Le possibili misure di mitigazione possono essere organizzate lungo una scala gerarchica che prevede la non adozione della misura, la riduzione dell'entità della misura o la compensazione.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Nel proporre le misure di mitigazione, si sono tenuti in considerazione i controlli e le misure già esistenti, disciplinate e gestite dalle autorità preposte.”

Più in particolare, al par. “7.2.4 Beni culturali e paesaggio”, per tale componente ambientale, viene illustrato che l’analisi di contesto e delle criticità esistenti “ha evidenziato la presenza di numerosi vincoli e tutele su paesaggi e beni culturali sui quali il PO potrebbe avere impatti potenziali. Al fine di indirizzare in senso migliorativo le azioni del PO rispetto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, si propongono le seguenti misure di mitigazione e compensazione:

- recupero e riqualificazione di uno o più borghi marinari in tratti costieri ad alto valore identitario (Costiera amalfitana, Cinque Terre, Puglia, Sardegna, Sicilia ecc...);*
- recupero e riqualificazione dei trabucchi (o trabocchi) lungo la costa abruzzese, molisana e pugliese anche attraverso attività di divulgazione e informazione turistica in merito alla storia e al valore identitario di questi manufatti;*
- riqualificazione dell’habitat e del paesaggio del Delta del Po, anche attraverso attività di divulgazione e informazione turistica in merito alla storia e al valore identitario dei luoghi in rapporto alle antiche e alle attuali attività di pesca;*
- recupero e riqualificazione delle “barene” della laguna di Venezia, anche attraverso attività di divulgazione e informazione turistica in merito alla storia e al valore identitario dei luoghi in rapporto alle antiche e alle attuali attività di pesca in ambito lagunare;*
- in generale, incentivazione del turismo marino costiero attraverso percorsi con escursioni e visite guidate con riscoperta di luoghi e tradizioni identitarie legate alla pesca e ai borghi marinari.”*

Al capitolo “8 Monitoraggio” del Rapporto ambientale, dopo il par. “8.1 Le principali attività di monitoraggio istituzionali attive”, al par. “8.2 Le attività da sviluppare nelle misure in merito al monitoraggio ambientale del PO” risulta, subito, per il sotto-paragrafo “8.2.1 Definizione di ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel processo e delle risorse finanziarie dedicate al monitoraggio.” che “Nel corso degli incontri svolti tra l’Autorità Procedente e l’autorità Competente, finalizzati alla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, si è concordato un percorso collaborativo per la redazione del futuro Piano di Monitoraggio Ambientale. Tale percorso prevede sicuramente la partecipazione attiva della Direzione per le Valutazioni Ambientali e della Direzione della Protezione della Natura e del Mare del MATTM e la Direzione generale Belle Arti e Paesaggio del MIBACT.

L’obiettivo è quello di arrivare alla definizione puntuali dei soggetti coinvolti, di vagliare accuratamente il supporto che può essere fornito dal sistema delle Agenzie Ambientali, avendo chiari ruoli e compiti di ognuno e, conseguentemente, le risorse umane e finanziarie necessarie e disponibili.

Al fine di rafforzare la governance ambientale del Programma, sarà definita la struttura di un Comitato di Sorveglianza per il monitoraggio ambientale del Piano di concerto con il MATTM e il MIBACT.”



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Al successivo sotto-paragrafo "8.2.2 **Contenuti del Piano di monitoraggio ambientale e attività di monitoraggio**" viene, inoltre, in merito, precisato che: "Secondo le modalità sopra indicate, il Piano di monitoraggio definirà:

- *Soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;*
- *Sostenibilità economica del monitoraggio.*

A questi due aspetti gestionali, si somma un terzo aspetto organizzativo, relativo alla definizione di milestones e deliverables delle attività di monitoraggio (tempistica e contenuti dei report di monitoraggio, attività di comunicazione sui risultati, etc.) e aspetti tecnici derivanti dalla necessità di definire accuratamente il set di indicatori di monitoraggio e i valori target oltre i quali si rende necessaria la riprogrammazione delle attività del PO. Tali attività sono così sintetizzabili:

- *Programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio;*
- *Indicatori per il monitoraggio ambientale."*

La dettagliata analisi del programma operativo sopra esposta ed, in particolare, l'analisi del Rapporto ambientale permettono, con chiarezza, di derivare, immediatamente, oltre alla notevole integrazione dei risultati della valutazione d'incidenza, ex art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, le seguenti osservazioni.

Dagli atti dettagliatamente richiamati, risulta, semplicemente, come sopra precisato (e come risulta in RA, par. "2.2.6.2. **Tutela e gestione dei beni culturali**"), una prevalente correlazione tra la variabile ambientale "**Paesaggio e patrimonio culturale**" con luoghi specifici del territorio nazionale italiano, con conseguente rinvio alla fase attuativa del programma operativo. Risulta, inoltre, che la predetta variabile ambientale è, in particolare, un insieme particolarmente vulnerabile alla pesca ed all'acquacoltura, attività oggetto del programma operativo e con un radicamento che le ha reso inscindibili dagli elementi identitari dei luoghi in cui esse si svolgono.

In merito è stato anche osservato (in Ra, a pag. 130) che la **pesca e l'acquacoltura sono tutt'uno con il paesaggio costiero o lagunare**, i borghi ed i monumenti e che le criticità di tale patrimonio paesaggistico e culturale in esame si identificano con i vincoli e le tutele, ovvero con gli elementi di pregio, ai quali andrà rivolta, caso per caso, particolare attenzione sia nell'allocazione sia nella selezione delle aree di intervento.

Conseguentemente, di fronte a situazioni d'incertezza, dovute alla disomogeneità delle caratteristiche ambientali, sociali ed economiche dei territori considerati, piuttosto che alla diversa localizzazione geografica degli interventi, di cui peraltro non si è a conoscenza, non si è cercato di pervenire alle valutazioni attribuendo specifici potenziali impatti alla variabile ambientale "Paesaggio e patrimonio culturale" né si è percorsa la via di attribuire, con un'ipotesi di parcellizzazione, un peso maggiormente "cautelativo" nei confronti delle varie componenti ambientali in discorso ed, in questo modo, nella valutazione dei potenziali effetti ambientali dei singoli interventi proposti dal Programma non si è cercato di considerare "la peggiore delle ipotesi" che, per quanto interessa la Scrivente, coincide con la localizzazione degli stessi in prossimità di aree urbanizzate, anche con architetture culturali, o con particolare sensibilità dal punto di vista paesaggistico. Ciò avrebbe consentito, tra l'altro, di definire

34



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

RB
26



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

opportune specifiche azioni di mitigazione degli impatti per la componente ambientale e di calibrare adeguatamente, anche in prospettiva, il piano del sistema di monitoraggio.

L'esame dei potenziali impatti non è stata organizzata, con sufficiente dettaglio, rispetto alla **componente ambientale** patrimonio paesaggistico culturale. Tale fattore ambientale non è stato sufficientemente correlato, anche numericamente, ad eventuali **effetti ambientali potenziali**: la componente ambientale "**Paesaggio e patrimonio culturale**", rilevante per la Soprintendenza in epigrafe, non è stata posta in sufficiente correlazione né con le misure precisate né con gli interventi previsti con le attività, di pesca e acquacoltura, costituenti l'oggetto principale del programma operativo.

Non sono state ottenute, in particolare, le **correlazioni numeriche** tra la componente ambientale "**Paesaggio e patrimonio culturale**" e le **categorie d'intervento** previste, sia per le misure legate all'attività di pesca che per quelle legate alle attività di acquacoltura.

L'impossibilità di fornire stime precise degli impatti cumulativi e sinergici nasce, quindi, dalla natura strategica del programma ma anche dalla vastità ed eterogeneità del territorio interessato, la cui caratterizzazione, sotto il profilo socio-economico, non è tale da consentire, in questa sede, una valutazione esaustiva della problematica in oggetto.

Solo una più approfondita conoscenza delle caratteristiche progettuali e realizzative dei singoli interventi previsti, opportunamente rapportate alla specificità del territorio interessato - espressa in termini di criticità ambientali e/o presenza di altre attività, impianti o costruzioni in grado di "interagire" con la misura del programma operativo - consentirà di ottenere delle valutazioni più precise (e meno soggettive) degli impatti cumulativi e sinergici.

Le precedenti conclusioni specifiche sul Rapporto ambientale in discorso, per la componente ambientale "**Paesaggio e patrimonio culturale**", istituzionale per la Scrivente, mostrano, con tutte le relative ripetute premesse a base delle stesse, la sostanziale **semantica dell'approccio seguito** e sopra illustrato, **insufficiente per permettere una stima puntuale, non generica, del valore degli stessi paesaggi e dei beni culturali del programma.**

In proposito, anche in relazione al già ripetuto art. 11⁴ del Codice dell'Ambiente, poiché la VAS deve essere effettuata "*ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni*", si evidenzia che di tali **paesaggi e beni culturali appartenenti alla provincia di Caserta e di Benevento**, non ulteriormente precisati, non sono stati affatto indicati i precipui **valori morfologici-strutturali, gli assetti percettivi, i fattori d'integrità insediativa e naturalistico-ambientale, i valori simbolici (artistici e storici) né, ovviamente, in assenza dell'identificazione dei descrittori**, si è proceduto al calcolo precipuo dei relativi **vettori intensità dei valori paesaggistici e culturali** di tali (non specificati) paesaggi. In assenza di conoscenza specifica del paesaggio non si hanno dati e strati informativi disponibili e l'**assenza d'identificazione dell'oggetto specifico come sistema complesso impedisce l'identificazione di un protocollo specifico d'analisi**

35



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

AB CB





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

multidimensionale; non è possibile procedere alla definizione concreta di alcun modello stato/pressioni/risposte e di alcun modello valori/disvalori/rischi.

La valutazione della specifica componente ambientale "Paesaggio e patrimonio culturale" necessita, in concreto, anche nella valutazione a livello di programmazione, di **"discretizzazione"**, con l'assunzione di **unità spaziali minime**, nel caso adeguate agli obiettivi e ambiti del programma, rispetto alle quali georiferire l'informazione e definire un database alfanumerico discreto, dopo aver individuato le specifiche componenti territoriali (fisiche e antropiche) e dopo aver, mediante l'informazione disponibile (archivi raster, vettoriali ed alfanumerici), ottenuto dagli indicatori necessari gli indicatori stimati. Senza **"discretizzazione"** non è possibile giudicare il grado di trasformazione del sistema paesaggistico complesso e l'entità delle pressioni indotte su di questo dall'ipotesi programmatica che, per se stessa, deve essere sufficientemente definita.

Di conseguenza non è possibile formulare concreti giudizi di compatibilità paesaggistica e culturale.

Riassumendo: dopo aver riportato tutte le informazioni essenziali e rilevanti, si è formulata l'osservazione, circostanziata, che, a differenza di quanto ripercorso nel programma, un protocollo valutativo dei sistemi paesaggistici e culturali complessi necessita di disponibilità informative riferite ad unità spaziali minime discretizzate per le quali possono venir desunti degli esiti sulla base di una **descrizione minima, con l'insieme degli assetti territoriali d'indagine, di sezioni di logiche finite e di sezioni di logiche variabili** (componenti descrittive minime di uno specifico assetto iniziale).

La **contestuale valutazione**, avente natura ricorsiva, fondata sul monitoraggio e sul controllo del sistema complesso, presuppone, a sua volta, **ipotesi definite minime sulla trasformabilità** (del sistema complesso stesso), da cui derivare una **graduazione della sensibilità paesaggistica e culturale**, sulla base dei conseguenti impatti.

Per tutto quanto sopra, per quanto di competenza della Soprintendenza scrivente, si ritiene **non esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio) la considerazione della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del programma o con le ipotesi del programma, la considerazione dei possibili impatti significativi sul patrimonio culturale, anche architettonico, e sul paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali, la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sui beni culturali e sul paesaggio e la **descrizione del monitoraggio e del controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio** derivanti dall'attuazione del programma proposto.

Si evidenzia, infine, la necessità di valutare l'opportunità di contemplare ed evidenziare maggiormente la possibilità d'investimenti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione di borghi marinari, costieri, rurali, nonché del patrimonio culturale, mobile ed immobile costiero, anche con specifici monitoraggi mirati e misure d'aggiornamento di tali monitoraggi, anche con l'assunzione di un opportuno indicatore protocollare degli interventi, del tipo indicato, richiesti e finanziati.>



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

RR
CF



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino** (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. con nota prot. n. 11944 del 14/08/2015), ha comunicato quanto segue:

< Questa Soprintendenza (... ..) anche a seguito delle ulteriori indicazioni acquisite nel corso della riunione del 4 agosto 2015 svoltasi nella Sala Conferenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene opportuno esplicitare alcune osservazioni che di seguito si riportano.

Prima di entrare nello specifico dell'argomento in questione corre l'obbligo segnalare che il territorio di competenza di questa Soprintendenza presenta una fascia costiera particolarmente interessante (e per questo motivo particolarmente tutelata): da Positano a Sapri, ossia più di 200 chilometri di costa. Lungo tale percorso vi sono diversi porti pescherecci e turistici, alcuni dei quali hanno mantenuto le loro attività da diversi secoli. La costa salernitana è soggetta a vari gradi di tutela (le cui azioni risalgono già alla metà degli anni '50 del XX sec.) che vanno dal Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Amalfitana (sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dal 1997) ai Piani Territoriali Paesistici del Cilento (anch'esso iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO dal 1998). Inoltre entrambi i siti UNESCO sono interamente inseriti rispettivamente nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari e nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e degli Alburni e quindi soggetti anche alle norme di tutela definiti dai soggetti responsabili dei parchi, aspetti che comunque coinvolgono anche questo Ufficio. Nel corso dei secoli in queste aree si è sviluppata una grande attività ittica che ha coinvolto quasi l'intera fascia costiera salernitana. Tali attività erano volte allo sfruttamento della pesca quasi a livello monopolistico e attuate soprattutto da alcuni ordini monastici, primi fra tutti i monaci Benedettini della Badia di Cava dei Tirreni che, come si desume da alcune fonti storiche, detenevano lo ius piscandi in molti dei porti situati lungo tutta la fascia costiera salernitana; i Benedettini di Cava gestivano direttamente, tramite loro legati, anche alcuni approdi. Discorso altrettanto importante era l'aspetto dello sfruttamento della pesca d'acqua dolce e dell'acquacoltura d'acqua dolce (soprattutto allevamenti di trote) che in alcune zone sia in provincia di Avellino che in provincia di Salerno risulta attiva da parecchi secoli e ancora oggi, nonostante le crisi del settore, appaiono ancora fiorenti.

Il territorio di competenza di questo Ufficio (province di Salerno e Avellino) conserva quindi una grande tradizione legata alla pesca, non solo marittima, ma anche fluviale, mentre non particolarmente sviluppata è l'acquacoltura marittima.

Questo Ufficio ritiene fondamentale incentivare la valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura, ma ritiene importante che tali attività identifichino anche i trascorsi storici soprattutto nel caso che eventuali interventi finanziari interessino i due siti UNESCO. In tali casi sarebbe utile attivare, parallelamente all'avvio di nuove attività anche il riferimento a quelle storiche. Ciò apporterebbe un valore aggiunto alle attività che, diversamente da quanto si intende fare per altri territori, avrebbero la prerogativa di svolgere attività storiche legate alla tradizione locale, rinnovabile in accordo con le moderne tecnologie.

Nel corso della riunione del 4 agosto scorso si è fatto riferimento ad eventuali interventi sui porti esistenti.

E' evidente che l'adeguamento di tali infrastrutture per lo sviluppo dell'attività peschereccia (ma anche con evidenti finalità turistiche) non può che giovare al territorio stesso. Ciò però non deve entrare in conflitto con gli aspetti storico culturali che devono sempre essere studiati ed approfonditi. Anche la promozione dell'acquacoltura marina può contribuire a valorizzare il territorio sotto il profilo economico; tale attività deve entrare in stretta relazione, così come tutte le attività che coinvolgono la fascia costiera, con l'entroterra che, almeno per entrambi i siti UNESCO, appare meno dotato, sotto il profilo economico culturale delle rispettive coste.

37



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4544 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

BB
CB



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Per i sopra indicati motivi questo Ufficio è disponibile a studiare, congiuntamente alle strutture che opereranno in questo settore, strategie di intervento che vadano nella direzione della programmazione anticipata delle attività evidenziate nel Programma Operativo FEAMP 2014-2020. Troppo spesso infatti, a causa dei ritardi provocati dall'avvio delle programmazioni afferenti ai fondi europei, si è costretti ad esaminare in breve tempo proposte progettuali che sono state dettate da necessità di settore (poco documentate a livello progettuale) e che non tengono conto delle esigenze culturali e paesaggistiche delle aree nelle quali si interviene.>;

La **Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 17947 del 15/09/2015), ha comunicato quanto segue:

<(... ..) si segnala che il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. 04.07.2002 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, al titolo I art. 4 individua le zone di protezione, tra le quali quelle a Protezione Integrale poi descritte e definite territorialmente all'art. 11 in quanto zone comprendenti "gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche archeologiche più rilevanti dell'ambito vesuviano".

Per quanto attiene al territorio di competenza di questa Soprintendenza, il medesimo art. 11, al comma 1, individua come zona a protezione integrale "10 fascia di mare, per trecento metri dalla linea di costa, dall'insediamento di villa Sora all'area industriale di Santa Maria La Bruna", in comune di Torre del Greco (NA).

Il successivo comma 6 specifica gli interventi vietati nella suddetta fascia: "Per la fascia marina di 300 metri antistante la costa del comune di Torre del Greco e individuata nelle tavole di zonizzazione, la Soprintendenza Archeologica competente per territorio dovrà redigere in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso di tale fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici. Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggetti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini." (... ..)>;

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il **Segretariato Regionale MIBACT per l'Emilia Romagna**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 6666 del 31/08/2015), ha comunicato quanto segue;

<(... ..) ai fini della procedura di VAS ai sensi della Parre 2, Tit. III del D.Lgs 152/2006, con la presente questo Segretariato formula il proprio parere di massima sul Rapporto Ambientale del Programma Operativo FEAMP, relativamente agli aspetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare del paesaggio, tenuto conto di quanto già espresso dalla stessa Direzione con nota Prot. n. 11568 del 18/05/2015 nell'ambito della procedura preliminare di scoping.

Considerata la valenza generale e programmatica del procedimento in oggetto, è importante ribadire in questa sede i capisaldi normativi che, a livello nazionale, devono e dovranno essere a tutti i fini come riferimento per la valutazione delle scelte e delle priorità degli interventi che incidono sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano: il Codice dei Beni Culturali, la Convenzione Europea del Paesaggio e la Convenzione sul patrimonio culturale dell'Unesco tra cui spicca il sito di *Ferrara, Città del Rinascimento e il sito Delta del Po* anche per la particolare valenza ambientale e naturalistica.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

AA
26



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Come mostrano le tabelle di cui al Cap. 2.2.6 *Paesaggio e patrimonio culturale* del Rapporto Ambientale, il territorio della regione Emilia Romagna è in gran parte tutelato ed è costituito da un continuo susseguirsi di luoghi unici con *sovrapposizioni tra vincoli ambientali e culturali in una stessa località o l'afferenza di siti loro distanti a tematismi o "civiltà" unitarie* (p. 129) che sono tutelati dalla Parte III del Codice dei Beni Culturali e/o dal Piano Territoriale Paesistico Regionale con una fitta rete di aree SIC e ZPS e parchi naturali e che spesso, in particolare, lungo costa, sono disseminati di aree archeologiche, monumenti, edifici, storici di pregio.

Per governare questa complessa realtà paesaggistica e per conformarsi agli obblighi che impone il Codice dei Beni Culturali, nel 2014 è stato sottoscritto l'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l'allora Direzione Regionale del MIBACT per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia Romagna.

In base ai principi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio contenuti nei suddetti riferimenti legislativi, questo Ministero è chiamato a valutare le potenzialità e tutti i possibili impatti di natura paesaggistica che le azioni del Programma Operativo del FEAMP potranno avere sulle aree tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i e sugli immobili tutelati ai sensi della Parte II dello stesso Decreto Legislativo.

Per quanto concerne la tutela, occorre che il Programma Operativo articoli meglio gli obiettivi specifici che devono garantire innanzitutto la qualità degli interventi attraverso azioni volte a facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte degli operatori che spesso si trovano a dirimere sovrapposizioni di norme di tutela di valenza paesaggistica.

Per quanto riguarda la valorizzazione, si condivide quanto riportato nel Rapporto Ambientale a pag. 117: *"Il PO FEAMP può contribuire anche, se in misura marginale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, mediante azioni mirate alla promozione di specificità locali, di pratiche artigianali, dello sviluppo del turismo sostenibile legato alla pesca e, più in generale, alle tradizioni ittiche italiane tutela e valorizza adeguatamente, favorendo, in senso lato, il finanziamento di attività culturali e di sensibilizzazione all'integrazione dei valori di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale nella dimensione economica, incrementando le opportunità di rilascio sul mercato di settori che stanno gradualmente perdendo forza, come la piccola pesca costiera"*.

Dal punto di vista procedurale, stante l'importanza della programmazione e i tempi ristretti concessi per la fase consultiva, questo Segretariato si riserva di approfondire il proprio contributo, nel momento in cui si dovranno delineare le misure attuative dei programmi e piani territoriali sottordinati scaturite dalle azioni del Programma Operativo FEAMP. Per questo motivo occorre che il Rapporto Ambientale (o il Programma) espliciti queste sedi e le procedure necessarie, all'interno delle quali questo Ministero sarà chiamato a esprimersi riguardo alle misure, volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Si auspica l'attivazione di una procedura intermedia di valutazione, di livello regionale, che consenta a questo Segretariato, anche attraverso il supporto delle Soprintendenze competenti, di esprimersi in modo organico di concerto con la regione Emilia-Romagna, in virtù della complementarietà delle competenze in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio che possono trovare punti di contatto con le azioni messe in campo per la promozione turistica.

Stante la presenza diffusa di *"Istituti tra musei, monumenti e aree archeologiche, che si relazionano alle attività di pesca ed acquacoltura attraverso una molteplicità di aspetti"*, si ribadisce la necessità di una procedura di valutazione intermedia in modo tale che anche i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali possano essere *"indagati in modo più puntuale e circoscritto in fase di attuazione del programma, al fine di correlare specifiche azioni di valorizzazione degli aspetti"*



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4543 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

tradizionali, culturali e ricreati vidi tali attività in stretta correlazione con i valori culturali e paesaggistici locali" (pag. 129).

Riguardo agli immobili tutelati dalla Parte II del Codice, si fa presente oltre i che questo Segretariato Regionale ha sviluppato il WebGIS del patrimonio culturale architettonico regionale che è consultabile sul sito www.patrimonioculturale-er.it.

Considerato che il Programma Operativo FEAMP prevede l'allocazione delle risorse, che ammontano a 537,3 milioni di euro, su 4 quattro obiettivi tematici:

- I- OT3 : promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- II- OT4: sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- III- OT6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- IV- OT8: promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

questo Segretariato sottopone le seguenti considerazioni riguardo i contenuti del Programma e del relativo Rapporto Ambientale:

1. In primo luogo si chiede di esplicitare meglio se il Programma "avendo come obiettivo generale la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale oltreché socialmente responsabili, lo sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura" riguarda anche le acque dolci. In tal caso, occorre implementare il Rapporto Ambientale con le necessarie valutazioni riferite anche ai contesti paesaggistici delle "acque continentali" specie per le "categorie di aree soggette a vincoli e particolarmente pregiate sotto il profilo paesaggistico" elencate (pagg. 180-181) che riguardano la maggior parte del territorio regionale.
2. Nel Rapporto Ambientale e nel Programma Operativo FEAMP 2014-2020, si rileva un uso spesso indifferenziato dei termini "ambiente/ambientale" in luogo di "paesaggio/paesaggistico" e viceversa, definizioni che, come noto, sottendono a concetti distinti che afferiscono a normative e competenze diverse. Pur comprendendo la necessità di fare intesi, non si può non rilevare che tale discrasia, oltre a dare luogo a confusione nella comprensione del testo, porrebbe risultare fuorviante per la fase attuativa.
3. A tal proposito, un esempio è la Tabella sulla *Stima dei potenziali effetti ambientali significativi legati all'attuazione del PO FEAMP 2014 - 2020 in relazione alle macro-categorie di obiettivi ambientali derivate dall'analisi della normativa ambientale di riferimento*, in cui la "Componente Paesaggistica" rientra tra gli "Obiettivi Ambientali". Rispetto a questo metodo di valutazione paesaggistica derivante da un'impostazione "a matrice" di componenti paesaggistiche da cui scaturisce un risultato automatico, si fa presente che questo Segretariato, relativamente ad altri procedimenti, ha più volte espresso forti perplessità; a maggior ragione in questo caso in cui si considera il parametro delle "Interferenze tra le azioni e i temi ambientali" come componente paesaggistica. Data la complessità della materia, è necessario valutare il paesaggio "caso per caso", secondo quanto auspicato, tra l'altro, a pag. 130 dello stesso Rapporto Ambientale "Il paesaggio e il patrimonio culturale italiano costituiscono un

40



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

insieme particolarmente vulnerabile alle attività antropiche, incluse le attività legate alla pesca e all'acquacoltura. Il radicamento di tali attività le ha reso spesso inscindibili dagli elementi identitari dei luoghi in esse si svolgono: esse sono tutt'uno con il paesaggio costiero o lagunare, i borghi, i monumenti. Le criticità della tematica in esame si identificano con i vincoli e le tutele, ovvero con gli elementi di pregio, ai quali andrà rivolta caso per caso, particolare attenzione sia nell'allocazione, sia nella selezione delle aree di intervento".

4. Riguardo al Cap. 8 Monitoraggio, in coerenza rispetto al punto precedente, il monitoraggio degli interventi effettuati sulle aree di pregio tutelare dal Codice, dovrà essere effettuato in base alle componenti paesaggistiche ritenute significative nella valutazione "caso per caso".
5. Alla luce di quanto sopra riportato, pur condividendo gli obiettivi conoscitivi espressi nel cap. 2.2.6 *Paesaggio e patrimonio culturale*:
 - Garantire la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e, più specificatamente, preservare borghi rurali, aree umide interessate dalle azioni del PO;
 - Tutelare e gestire efficacemente i beni culturali interessati dalle azioni del PO;

si ritiene necessaria una revisione dello stesso capitolo: in particolare, occorre specificare meglio il par. 2.2.6.2. Tutela e gestione dei beni culturali, tenendo presente che per quanto riguarda la tutela, il problema fondamentale su cui si dovrebbero concentrare le risorse è la manutenzione ordinaria anche come prevenzione del degrado e del dissesto idrogeologico dei luoghi, mentre per quanto concerne la valorizzazione esiste un problema di formazione e informazione degli operatori e delle pubbliche amministrazioni coinvolte. Rispetto alle P.A., in riferimento alle criticità rilevate dal Rapporto Ambientale riguardo la "sovrapposizione tra vincoli ambientali e culturali in una stessa località o l'afferenza di siti tra loro distanti a tematismi o civiltà unitarie" (pag. 129) occorre prevedere procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni (unificazione dei procedimenti, allineamento dei tempi di validità e di gestione) oltre a stabilire, per tipologie d'intervento in contesti similari, indirizzi e metodologie (linee guida, abachi di intervento, etc.). Si ritiene che tali provvedimenti, oltre che limitare la discrezionalità delle Amministrazioni coinvolte e concorrere a far rispettare il principio di parità di trattamento, potranno favorire la qualità degli interventi. Secondo i principi cardine della Convenzione Europea, affinché le azioni del PO possano contribuire in maniera significativa a migliorare la qualità del paesaggio, l'integrazione sociale e la consapevolezza del luogo in cui si abita, occorre che il paesaggio venga comunque considerato il più possibile nella sua interezza e complessità (non per aree perimetrate o zone di pregio). In questo processo si inseriscono i temi fondamentali e "trasversali" della formazione degli operatori coinvolti e della divulgazione presso la comunità, a partire dalle scuole, che miri ad elevare il grado di consapevolezza culturale del luogo a cui appartengono.

6. Riguardo il Cap. 7 *Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma*, il Rapporto Ambientale definisce le

41



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4548 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-bcap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

AB 76



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

misure di mitigazione ambientale, come *misure intese a ridurre il minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione* e ne individua tre categorie:

- *le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti*
- *le opere di "ottimizzazione" del progetto*
- *le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale. Ovvero provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente"*

Su queste premesse "ambientali", al Par. 7.2.4. vengono stabilite le misure di mitigazione e compensazione sui Beni culturali e paesaggio che si esplicitano in un elenco di interventi di riqualificazione e di iniziative per la promozione del turismo.

Pur ritenendo inappropriato applicare anche ai beni culturali e al paesaggio il concetto di misura di mitigazione che, per definizione, ha valenza "ambientale", si ritiene indispensabile puntualizzare che per quanto concerne gli interventi che interesseranno i beni culturali e il paesaggio tutelati dal Codice, è assolutamente necessario superare il concetto di mitigazione (o ancora peggio di compensazione), perché il principio/obiettivo fondamentale per ogni intervento è la qualità intrinseca e il conseguente miglioramento del contesto paesaggistico in cui si inserisce: su questo presupposto inderogabile si può considerare compatibile un intervento.

Si rammenta, infine, che per gli interventi che saranno finanziati dalle misure del Programma Operativo FEAMP e che interessano gli immobili tutelati dal Codice dei beni Culturali, la realizzazione sarà subordinata alle specifiche autorizzazioni e pareri da parte di questo Ministero, nell'ambito delle procedure previste anche dagli ordinamenti regionali. >

La **Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9655 del 16/09/2014 e prot. n. 7279 del 13/07/2015), ha comunicato quanto segue:;

<Valutata la documentazione resa disponibile, si evidenzia in linea generale che, per quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico, risulta fondamentale anche quanto previsto dagli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito di opere pubbliche, ulteriormente dettagliato dalla circolare 10/2012 della Direzione Generale Antichità del MIBACT.

In relazione agli strumenti utili alla individuazione delle aree di interesse archeologico presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, si rimanda agli elaborati e alla cartografia acclusi alla pianificazione territoriale di livello regionale (Piano Territoriale. Paesistico Regionale), nonché alle carte delle potenzialità archeologiche predisposte da Province e Comuni. in collaborazione con questo Ufficio, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20/2000.

Considerato infine che lo strumento di programmazione definisce linee di indirizzo e strategie di carattere generale e che le mappature esistenti delle emergenze archeologiche note non esauriscono il quadro delle possibili attestazioni nel territorio di competenza di questo Ufficio, si rileva che una



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mhac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

RB 10



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

effettiva valutazione degli impatti possibili sul patrimonio archeologico del territorio di competenza di questo Ufficio sarà possibile solo sulla base di una successiva elaborazione di progetti di maggiore dettaglio. Si osserva che tali progetti, a livello preliminare, dovranno essere accompagnati, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006 - artt. 95-96), dalla relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.>;

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 6479 del 28/08/2015 e prot. n. 6084 del 13/08/2015;), ha comunicato quanto segue:

<Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza ritiene utile fornire una premessa conoscitiva degli aspetti salienti del territorio di propria competenza.

Una valutazione del vasto contesto generale che coinvolge le strategie inerenti la pesca e l'acquacoltura, tenuto conto del più modesto ambito territoriale di questa Soprintendenza in relazione a quello nazionale, a un primo approccio potrebbe apparire non completamente pertinente se non ininfluente, considerato in particolare che il mare antistante le coste delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini non è interessato a tutt'oggi da provvedimenti di tutela paesaggistica.

Se però, nell'ambito delle problematiche inerenti la pesca e l'acquacoltura, ci poniamo nell'ottica del rapporto mare e territorio retrostante, diventano maggiori le argomentazioni da affrontare, comprese le preoccupanti proposte progettuali che da più un decennio saltuariamente riappaiono per realizzare, nel mare, isolotti artificiali a uso dei turisti o moli che dovrebbero servire costruzioni su palafitte per ospitare ristoranti c/o bar in luoghi percepibili a molti chilometri di distanza, interrompendo la visuale continua della battigia e della spiaggia.

A nord della provincia di Ravenna si sviluppano vaste aree umide, che richiamano l'antico contesto paludoso del territorio; un ambito dove terra ed acqua sono presenti contemporaneamente. Un ambiente che fin dall'antichità era tradizionalmente ostile alla vita degli uomini, ma offriva loro anche rifugio in quanto difficilmente accessibile. Procedendo verso sud (da Lido di Savio, sempre in provincia di Ravenna fino a Cattolica, estremità sud della costa romagnola, e in provincia di Rimini) un lineare, continuo e denso aggregato urbano determina un'artificiosa e forzata separazione fisica fra il mare e l'ambito territoriale interno. Quest'ultimo è caratterizzato dai più belli e variegati paesaggi presenti nel panorama nazionale, arricchiti da antiche architetture e opere d'arte di ogni genere che scandiscono intensamente il tempo e il territorio.

La Romagna non vanta storiche e blasonate grandi marinierie armate o di pescatori. Prima della travolgente industria delle vacanze il rapporto con il mare era di timore, di sacro rispetto e sfida. Non bisogna dimenticare: gli uomini armati pervasi da spirito guerriero o semplicemente predatori che arrivavano dal mare; i tantissimi morti di malaria; le grandi bonifiche degli anni venti del secolo scorso e l'intenso lavoro fatto dagli «scariolanti», quali indicatori del significato del mondo delle acque.

Il litorale, per i fortunati che ancora lo ricordano e per chi può frequentare ancora lembi di un territorio superstite, rappresentava e rappresenta uno stretto spazio dove due potentissime forze della natura si affrontano: terra e mare. Un luogo magico dove la percezione non viene ostacolata fino all'infinito e che in pochi attimi può trasformarsi nello scenario drammatico di un duello sovraumano e incontenibile. Alla fine del XIX secolo alcuni filantropi hanno iniziato a costruire opere a scopi sanitari per i bambini (colonie). Dopo il primo e poi il secondo conflitto mondiale, il duro lavoro e tanti sacrifici delle donne, in particolare l'*azdòra* (la mamma e/o la nonna di casa), e degli uomini romagnoli hanno contribuito a creare un contesto favorevole a un turismo a carattere familiare. Ex pescatori, agricoltori, operai con le loro famiglie si sono improvvisati cuochi, ristoratori e bagnini e hanno affiancato le

43



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-bcap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

prestigiose costruzioni volute da committenti che venivano da lontano (Grand Hotel o villa Fiorita di Rimini per esempio).

Mare e terra coesistevano in un rapporto armonico e contribuivano a sviluppare un turismo che traeva origine dai principi della salute, dell'ospitalità e si caratterizzava in modo diametralmente opposto alla catena produttiva attuale. La spiaggia e le aree vicine sono ormai spazi urbani dove si accumulano sempre più funzioni e servizi con una densità e intensità da cancellare quella speciale cerniera di raccordo tra mare e terra. L'espandersi di questa situazione è stato certamente drammatico per lo sconvolgimento paesaggistico, e non solo, che ha determinato. Nel frattempo ha perso slancio la consapevolezza della vastità e rilevanza del patrimonio paesaggistico e storico conservato nell'entroterra.

Pertanto si ritiene che sia necessaria e auspicabile ogni iniziativa che possa contribuire ad articolare mare e territorio interno in uno scambio di reciproco vantaggio a iniziare dalla consapevolezza di ciò che si è perduto, di quello che ancora abbiamo e del loro significato per l'intera comunità.

Tutto ciò premesso, visti gli elaborati allegati al P.O. Feamp Italia e in particolare la Proposta e il Rapporto Ambientale, tenuto conto delle osservazioni espresse da codesta Direzione Generale nella fase di scoping, considerato che tali osservazioni sono state già recepite dal Proponente, questa

Soprintendenza evidenzia che la Riviera Romagnola possiede oggi una consolidata industria turistico-ricettiva la quale si esprime in massima parte attraverso l'offerta di servizi alla balneazione e all'uso del litorale e che è una attività fortemente maggioritaria rispetto alla pesca. Tuttavia in questo territorio costiero sono già tutelati e conservati ecosistemi e manufatti, presenti nelle zone umide (pialasse, boschi paludosi, foci e canali) che vanno dal Delta del Po alle Saline di Cervia, che rappresentano al contempo luoghi di straordinaria valenza paesaggistica e in qualche caso culturale e territori in cui i pescatori svolgono da sempre le loro attività; essi possono essere ulteriormente potenziati attraverso strategie di conservazione attive e di valorizzazione che prevedano il coinvolgimento diretto dei pescatori. Alcune piccole ma significative presenze che coniugano le attività culturali con quelle legate al mare, alla pesca e all'utilizzo dei prodotti delle zone umide - quali, ad esempio, il Museo della Marineria di Cesenatico (FC), l'Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo (RA) e la sezione marinera del Museo della Regina di Cattolica (RN) -, contribuiscono a salvaguardare gli ecosistemi e le attività sostenibili che in essi si svolgono. Sarebbero senz'altro auspicabili incentivi a favore di interventi che possano contribuire a diminuire la densità urbanistica e liberare con visuali che dal mare permettano la percezione di aree suggestive dell'entroterra come, per esempio, le torri di avvistamento, rocche, antichi ponti, conventi, emergenze pregevoli paesaggisticamente. Tali condizioni sembrano rendere questo territorio emblematica espressione del punto 5 dei Punti di Forza della priorità UE no 4 indicati dal Programma Operativo; "Valenze culturali delle attività di pesca e acquacoltura e potenziali interazioni fra le stesse e le attività turistiche (pescaturismo, ittiturismo, musei del mare, fattorie didattiche)".

Per quanto attiene la completezza del Quadro Conoscitivo, questa Soprintendenza segnala la mancanza, tra gli indicatori, dei Beni relativi alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. A tal fine, rimanendo in linea con le Osservazioni del Superiore Ministero, quest'Ufficio evidenzia la presenza sul territorio di competenza di alcuni Beni Culturali, tra cui citiamo: i fari, le pescherie, le torri di avvistamento, i capanni da pesca fluviali e i capanni in canne palustri, costruzioni rurali presenti una volta a servizio di ogni podere nel territorio della bassa Romagna, che potrebbero anche essere inserite nell'elenco degli interventi di recupero e riqualificazione mirati al raggiungimento dell'Obiettivo OT8.>

<Si ritiene utile, a chiarimento di quanto già comunicato con nota n. 6084 del 13.08.2015, precisare che a tutt'oggi il mare antistante le coste delle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini non è interessato da «specifici» provvedimenti di tutela paesaggistica.>



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 2, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

REGIONE FRIULIA VENEZIA GIULIA

La **Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 7811 del 14/09/2015) ha comunicato quanto segue:

<presa visione degli allegati progettuali che tuttavia non scendono in particolari topografici con indicazione di aree precise dove svolgere gli obiettivi del FEAMP, si comunica che l'ufficio Scrivente non può al momento esprimere un parere definitivo e dettagliato.

Pertanto, in attesa di ricevere i singoli sviluppi progettuali d'intervento che riguardino aree comprese territorialmente all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, si evidenziano di seguito le criticità già rilevate sui fondali acquei di competenza:

1).- tutto il fondale marino dell'Alto Adriatico è a rischio archeologico in quanto area emersa fino al Paleolitico Superiore. Esiste l'altissima probabilità che tale vasta area sia stata insediata fino a circa 10.000 anni fa come ormai confermato in altre zone del Mediterraneo e, da ultimo, in estese zone del Mar Baltico e del Mare del Nord.

2).- i bassi fondali costieri dell'Alto Adriatico conservano importanti aree archeologiche di epoca romana (abitati, relitti), già presenti in cartografia,

3).- recenti ricerche hanno confermato l'importanza archeologica delle aree marine del Golfo di Trieste e dell'area perimarina compresa tra Bibione, Marana Lagunare e Caorle (presenza di relitti tardo medievali e moderni);

4).- i fondali e le aree umide della Laguna di Grado e Marano rivestono un elevato e diffuso interesse archeologico, già cartografato e in corso di costante aggiornamento;

5).- tutti i fiumi del Friuli Venezia Giulia rivestono interesse archeologico. In particolare il Fiume Stella, oggetto di una proposta di parco ecostorico dalle sorgenti alla foce, e il Fiume Livenza.

6).- risulta parimenti di interesse archeologico l'area umida dei Palù di Livenza (Comuni di Caneve e Polcenigo, in Provincia di Pordenone), che ospita un insediamento dell'età del Bronzo sito Unesco. Interesse archeologico riveste anche l'area umida del Lago di Ragogna (insediamenti dalla preistoria al medioevo).

Tanto si comunica per quanto di competenza. Si resta a disposizione per partecipare a eventuali incontri previsti per la successiva fase di consultazione.>;

REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma** (parere di competenza prot. n. 25211 del 09/09/15), ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Con riferimento al Programma citato in oggetto si comunica quanto segue.

La Soprintendenza scrivente condivide i criteri adottati per l'individuazione delle misure di tutela, previste nei confronti del patrimonio storico ed archeologico riservandosi, per quanto concernente il territorio di competenza, di rilasciare specifici nulla osta in merito a tutti gli interventi -ricadenti nell'ambito del Programma in esame- compresi entro areali (sia terrestri che marini) aventi interesse storico od archeologico, oltretutto in merito a tutti quegli che contemplino movimenti di terra (ivi compresi i rinterri), secondo quanto previsto dalle NTA di PRG del Comune di Roma all' art. 16, punto 8).>;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma**, (parere di competenza prot. n. 9778 del 24/08/2015), ha comunicato le seguenti osservazioni:

<In merito all'oggetto, questo Ufficio osserva quanto segue, riguardo gli indicatori utilizzati dal piano, concernenti le azioni e alle strategie riguardo il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Le analisi attraverso le carte territoriali tematiche, sull'uso del suolo, sugli habitat, sui vincoli di natura ambientale e paesaggistica, i censimenti sui beni culturali e paesaggistici e loro rischi, l'identificazione dei vincoli, l'identificazione delle aree concernenti gli insediamenti tradizionali, il rispetto delle norme e l'evidenziazione delle criticità (soprattutto quelle legate alla produttività, agli aspetti ricreativi e turistici) costituiscono una base di lettura indispensabile per la valutazione dell'impatto del programma, per valutare gli effetti, e i correttivi di massima. Manca, tuttavia, una lettura che misuri la complessità degli effetti sul paesaggio inteso non solo nelle sue componenti singole, ma nelle sue dinamiche evolutive.

Si ritiene che lo studio delle trasformazioni recenti e passate del paesaggio, attraverso l'analisi delle foto aeree storiche, della cartografia, dei fondi d'archivio riguardanti censimenti del patrimonio degli impianti di acquacoltura del passato, delle peschiere della produzione legata agli stagni e alle aree dedicate tradizionalmente alla pesca e alla caccia lungo i corsi d'acqua, legati ai salti d'acqua, ai meandri del Tevere e dell'Aniene per primi, e nei fossi in seconda istanza, vista la presenza di una grande diversità di habitat ittici anche nei corpi d'acqua secondari anche artificiali, debba essere affrontata. Così come la carta di Eufrosino della Volpaia del 1547 identifica nel mare le specie presenti nel territorio romano, a loro volta, tra Seicentesco e Settecento, il catasto Alessandrino e la mappa di Giovan Battista Cingolani costituiscono una fonte indispensabile per l'identificazione degli stagni, delle cascate, delle sorgenti, delle peschiere, delle paludi del territorio romano e delle attività produttive lungo le acque (mulini, ferriere e cartiere).

Il confronto di questa cartografia con le foto, le mappe del gregoriano, e dell'IGM può costituire una base essenziale per interpretare il territorio, e rilevare le permanenze, individuando anche quei caratteri talvolta non specificamente tutelati, ma che costituiscono la fisionomia dei presidi, testimoniando il rapporto tra usi e tradizioni e luoghi.

Il territorio romano, si caratterizza, sino dall'antichità per la conduzione dei sistemi delle acque che ha determinato nel corso del tempo la stratificazione delle opere di regimentazione dei fiumi, dei torrenti e dei fossi (e che ha comportato anche la rettificazione delle anse del Tevere e dell'Aniene), dei laghi, le opere ingenti riguardanti il prosciugamento degli acquitrini e dei bacini (si veda Baccano, il lago di Pantano, la valle del lago di Castiglione), per le opere legate, in epoca moderna, allo sfruttamento energetico, alla creazione delle canalizzazioni di scolo, mediante le drastiche bonifiche dagli anni Trenta agli anni Sessanta, in stretta relazione alla creazione di boschi e pinete lungo la costa, con la conseguente instabilità dei sistemi lagunari e dunali della costa. Pertanto si ritiene indispensabile prendere in considerazione indicatori che si fondino su parametri desunti dall'indagine dei reperti storici dell'uso del suolo, dell'aerofotogrammetria delle mappe storiche. Criteri analoghi, sono già stati utilizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali negli studi del paesaggio rurale tradizionale per la Valutazione storico ambientale (VASA).

Per le aree costiere in particolare, gli indicatori dovranno confrontare i rilievi dello stato dei luoghi con lo studio delle dinamiche geofisiche e della consistenza della linea di costa, delle trasformazioni florofaunistiche, della conurbazione, per stabilire le criticità indotte dall'applicazione del programma FEAMP.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Si ritiene che debbano essere sviluppati criteri di interpretazione per la valutazione sia della sostenibilità sia delle criticità per le situazioni e i "punti notevoli": alvei modificati e spostati (come i rami che determinano l'intersecarsi tra il fosso dei Prati di Madonna Pantan del Grano) confluenze dei fossi, prossimità alle sorgenti, sbocchi dei corsi secondari nei fiumi e nel mare, aree di foce, preminenze, calette, anse, zone salmastre (aree su cui insistono ordinariamente opere di ingegneria primarie e secondarie), per identificare le dinamiche e gli impatti del programma sul rapporto tra habitat e aspetti culturali del paesaggio.

Le caratteristiche geologiche del suolo di Roma, la presenza di cunicoli, grotte, acqua e laghi sotterranei, anch'essi devono trovare criteri di segnalazione e valutazione specifici.

Per quanto concerne le criticità, si segnala l'urgenza di approntare misure e linee guida per la programmazione, di interventi di rinaturazione degli impianti esistenti di allevamento e di acquacultura, legati anche alla pesca sportiva, in gran parte realizzati dagli anni sessanta in poi, con tecniche del tutto obsolete, con sistemi che producono un alto impatto ambientale, sia dal punto di vista energetico, sia dal punto di vista dei rifiuti.

Allo stesso modo devono essere localizzate, individuando il livello di criticità delle zone contaminate e degradate come le discariche e i depositi di petrolio, e le aree dismesse da recuperare, come le ex cave (potenziali siti per itticultura e pesca sportiva). Si auspica che le linee guida indichino, più che soluzioni e tecniche standardizzate da applicarsi in modo acritico, criteri di rilievo e di interpretazione dei sistemi, in cui ogni singolo impianto si situi, individuando perciò principi generali, da adattare ai singoli contesti.

Pertanto, in considerazione della residualità e della rarità, nel territorio romano, di aree ad alta naturalità, vista la persistenza e la diffusione di zone con presenza stratificata di beni culturali e paesaggistici, si ritiene che la compensazione ambientale, a sostituire ambienti impoveriti dalle attività legate alle strategie per la promozione della pesca e alla localizzazione degli impianti di acquacultura, debba essere considerata come principio estremo, scoraggiandone l'applicazione ordinaria.>;

La **Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale**, (parere istruttorio di competenza prot. n. 10963 del 04/11/2015), ha comunicato quanto segue:

< Si fa presente quanto segue:

- tutte le criticità rilevate dal Direzione Generale Archeologia nella nota prot. 7429 del 27/08/2015, sono pienamente condivisibili e rimarcabili;
- come evidenziato nella stessa nota, l'estrema genericità con la quale sono formulate le azioni previste, non consente di individuare i possibili impatti territoriali delle stesse con il patrimonio archeologico subacqueo, né l'esatta sovrapposizione con eventuali relitti noti.

Nel ribadire la necessità di ricorrere nel Rapporto Ambientale agli strumenti di pianificazione territoriale esistenti, si segnala, per l'area di competenza a mare dell'Etruria Meridionale, anche la diffusa presenza di impianti di acquacultura di epoca romana lungo il litorale a nord di Roma, oltre all'esistenza di Piani Particolareggiati della Costa, in alcuni casi, elaborati dai Comuni d'intesa con la Scrivente, mentre, per le aree a sud di Roma, si evidenzia la presenza di estese aree naturali protette lungo la costa del Lazio meridionale e delle isole pontine.>;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

REGIONE LIGURIA

Il **Segretariato Regionale MIBACT per la Liguria**, (parere istruttorio di competenza prot. n. 5710 del 17/09/2015), ha comunicato quanto segue:

<Con la presente questo Ufficio concorda e fa proprio il parere espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio sul piano di cui all'oggetto, già inviato a codesta Direzione Generale con nota prot. 21101 del 20 agosto u.s., ritenendolo esaustivo rispetto alle valutazioni esprimibili da questo ufficio allo stadio di sviluppo attuale del piano medesimo.

Per quanto attiene alla cartografia delle aree protette, questo Ufficio rileva che non sono compresi i siti UNESCO né le aree di interesse paesaggistico o archeologico (con particolare riferimento alle zone con potenziale archeologico subacqueo). La mancanza di queste informazioni all'interno del piano limita la possibilità di valutare, anche da parte degli attuatori del piano stesso, i potenziali impatti sul patrimonio culturale.

Come per altri piani, anche in questo caso sarebbe opportuno che il piano prevedesse una ricognizione delle pratiche tradizionali legate alla pesca e alla trasformazione dei prodotti ittici, al fine di promuoverne, ove possibile, il mantenimento e la promozione, quale componente dell'espressione identitaria dei territori da far conoscere agli abitanti e ai visitatori.>

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria** (parere di competenza prot. n. 21101 del 20/08/2015) ha comunicato quanto segue:

<Con riferimento al proseguimento della procedura VAS del Piano operativo FEAMP, la scrivente Soprintendenza formula osservazioni, indicazioni propositive e contributi istruttori per i profili di competenza ai sensi del D.lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prima e seconda parte.

Il programma interessa le aree marine liguri, le acque fluviali e lacustri e l'intero territorio regionale con ricadute sul sistema dei Beni Culturali e Paesaggistici regionali e della gestione dei siti di elevato valore identitario rilevanti in termini culturali e paesaggistici, inseriti nella lista World Heritage dell'UNESCO di *Genova: le Strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli*, del *Parco del Beigua* nel territorio del Genovesato, ed in particolare del sito *Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto* in provincia di La Spezia.

Gli ambiti paesaggistici coinvolti dal programma comprendono contesti di particolare delicatezza, costituiti dalla linea di costa ligure ed i bacini dei corsi d'acqua di interesse paesaggistico tutelati ai sensi del comma 1 del Codice "a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" per i delicati profili di intervento e definizione delle azioni di co-pianificazione paesaggistica previste dagli art.li 143 e 135 del Codice nel territorio della Regione Liguria.

Nelle conurbazioni costiere si concentrano scenari di trasformazione e di potenziale conflitto con i valori tutelati e densità allocativa del patrimonio culturale oggetto di tutela monumentale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice la cui consistenza in continuo aggiornamento ed implementazione è riscontrabile dalla banca dati regionale <http://www.liguriavincoli.it> e negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale della scrivente Soprintendenza [www. http://www.sbapge.liguria.beniculturali.it](http://www.sbapge.liguria.beniculturali.it).



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Le attività pianificatorie e progettuali del programma, tuttora non puntualmente definite in ambito regionale, dovranno tenere conto della complessità e fragilità del patrimonio culturale e paesaggistico ligure anche in termini di integrazione dei rapporti tra costa ed entroterra, territori urbani e nuclei urbani rurali storici anche quali risorse per un turismo sostenibile, rischio territoriale. In tale contesto appaiono particolarmente delicate e pertanto da sottoporsi ad analisi le ricadute legate allo sviluppo della portualità, delle sfruttamento miglioramento energetico, del rischio antropico-territoriale, dell'infrastrutturazione.

Si evidenzia, in particolare, la necessità di coinvolgimento della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria nella fase di costruzione delle azioni del programma finalizzate alla preservazione dei borghi marinari, borghi rurali, aree umide, patrimonio culturale, nell'accezione di paesaggio e beni culturali, con particolare riferimento ai contesti di elevato valore identitario:

Con riferimento agli obiettivi tematici OT3 "promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura" ed OT8 "promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" si evidenzia la necessità di approfondimento e monitoraggio delle azioni di sviluppo nel settore dell'acquacoltura e della pesca, in considerazione della scarsa compatibilità delle trasformazioni dei paesaggi costieri liguri tutelati ai sensi dell'art.136 del Codice e di ambiti fluviali particolarmente integri quali Trebbia, Aveto e bacini afferenti al Parco delle Alpi liguri che racchiudono paesaggi identitari.

Le linee di azione del programma riguardanti il territorio Ligure, dovranno essere oggetto di approfondimento per le ricadute sul patrimonio culturale e paesaggistico sia in termini di potenzialità derivanti dell'incentivazione del turismo marino costiero attraverso percorsi con escursioni e visite guidate con riscoperta di luoghi e tradizioni identitarie legate alla pesca ed ai borghi marinari, sia di possibili criticità in termini di sostenibilità nei confronti delle identità coinvolte, auspicando il coinvolgimento per la condivisione di linee guida di intervento, programmazioni puntuali ed di monitoraggio.>;

La Soprintendenza Archeologia della Liguria con proprio parere del 4079 del 31/07/2015, ha osservato quanto segue:

<Nell'ottica di una strategia di tutela ambientale integrata e sostenibile, più volte citata nei documenti di programma, viene chiaramente posta l'attenzione sui rischi che l'attività di pesca può ingenerare per effetto dell'alterazione diretta sugli habitat marini. A questo proposito, ai fini della completezza degli indicatori di sostenibilità, si reputa necessario che vengano inseriti i dati relativi ai siti archeologici subacquei tutelati da specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto; per quanto riguarda l'ambito marino di pertinenza di questa Soprintendenza si comunica che è in corso di realizzazione, in collaborazione con il Settore pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e demanio marittimo della Regione Liguria, una cartografia dedicata in ambiente GIS che confluirà all'interno del Sistema informativo Territoriale regionale.

Nell'ambito programmatico della strategia di protezione ambientale integrata, si ritiene inoltre necessario aggiungere all'elenco delle Convenzioni internazionali citate nel Rapporto Ambientale la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo ratificata con Legge 23/10/2009 n. 157

Facendo riferimento infine agli obiettivi della Strategia Europa 2020 ed in particolare alla necessità più volte richiamata di un'integrazione programmatica tra i fondi strutturali e di investimento europei si pone l'attenzione su due aspetti strettamente correlati che riguardano la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici sottomarini, necessariamente presenti sia all'interno degli indicatori di monitoraggio (Criterio VIII.1 del Rapporto Ambientale), che degli interventi specifici suggeriti da codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, volti a definire misure compensative e di mitigazione dall'imputo sui beni culturali indotto dal PO FEAMP. In particolare sarebbe



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

auspicabile lo sviluppo di progetti di sorveglianza marittima integrata funzionali alla tutela e alla gestione del patrimonio ambientale e culturale subacqueo, prevedendo anche programmi di formazione, coinvolgimento ed incentivazione delle categorie professionali del comparto marittimo, dedicati in particolare allo sviluppo di nuove competenze che potrebbero contribuire a compensare le possibili limitazioni imposte dalle misure di conservazione e dai modelli di sfruttamento sostenibili dell'ecosistema marino previsti dal Programma. >

REGIONE LOMBARDIA

Il **Segretariato Regionale MIBACT per la Lombardia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3925 del 11/08/2015) ha comunicato quanto segue:

<Con riferimento al piano/programma in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/16808/127 del 16 luglio 2015, questo Segretariato Regionale ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto programma.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Segretariato Regionale, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

In prima istanza si osserva come, pur avendo il programma in oggetto un indirizzo prettamente economico e sociale, sussistano forti elementi di connessione - seppure indiretta - con eventuali trasformazioni del patrimonio paesaggistico e culturale. A titolo esemplificativo, la Priorità 2, concernente l'incentivazione dell'incremento di capacità competitiva delle imprese dedite alla Pesca e all'Acquacoltura, comprende infatti azioni volte ad adeguamenti strutturali delle stesse e allo sviluppo di attività connesse, operazioni entrambe di diretto impatto sul territorio e di presupposto a possibili modifiche dell'assetto paesaggistico; la Priorità 4 invece, riguardante la promozione del patrimonio culturale costiero (e di sponda) attraverso la valorizzazione di borghi e insediamenti, al fine di permettere la permanenza di attività di pesca nei luoghi tradizionali, risulta direttamente collegata alla necessità di conservazione di testimonianze materiali di valori culturali e paesaggistici estremamente identitari e di gestione del loro eventuale recupero. A fronte di tali considerazioni, la documentazione esaminata appare necessariamente da approfondire, almeno a livello regionale, al fine di individuare le specificità e le problematiche proprie di ogni territorio. Va peraltro considerato che il programma in oggetto dovrà articolarsi in specifici bandi per dare luogo all'assegnazione dei finanziamenti ed è possibile che l'approfondimento necessario avverrà in quella fase.

Con riferimento, in seconda istanza, alle indicazioni fornite da codesta Direzione Generale in merito a specifici profili di analisi dei documenti, si osserva quanto segue:

- a) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma; **meno completa**, invece, si ritiene la disamina del rapporto con altri pertinenti piani o programmi (ad esempio, per le competenze MiBAC il piano paesaggistico regionale o analoghi strumenti di pianificazione paesaggistica, carta del rischio, altri strumenti di tutela del territorio- paesaggio e beni culturali); il Rapporto Ambientale dovrebbe contenere delle specifiche sezioni in cui sia affrontato il rapporto tra il programma analizzato e li strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per ogni Regione, anche a scala generale, considerato il livello di approfondimento del Programma.
- b) **si ritiene non esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente (ad esempio, per il MiBAC, anche in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio - vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano/programma, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc....) e sua evoluzione



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 27, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

28



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

probabile senza l'attuazione del programma; il Rapporto Ambientale contiene unicamente elenchi generici di alcune categorie di beni, senza una effettiva analisi degli impatti presumibili nei confronti del patrimonio culturale e paesaggistico. Anche in questo caso il Rapporto Ambientale dovrebbe contenere delle specifiche sezioni in cui sia affrontato il tema per ogni Regione, anche a scala generale, considerato il livello di approfondimento del Programma.

- c) **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano/programma, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...). Le aree che potrebbero essere interessate non sono state individuate, se non come ambiti generali (aree costiere, aree umide, etc.). Si rileva la mancanza di una trattazione specifica degli ambiti lacustri e fluviali (sia artificiali - canali e navigli - sia naturali). La questione rileva in maniera particolare per la Regione Lombardia, estremamente ricca tanto dell'una quanto dell'altra categoria, nell'ambito delle quali sono presenti numerose attività economiche e sociali quali quelle che il Programma vuole trattare.
- d) **si ritiene non esaustiva** la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al programma, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;
- e) **si ritiene parzialmente esaustiva** la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al programma (ad esempio, per il MiBAC, in relazione all'applicazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, le eventuali nuove proposte di siti UNESCO ecc.); gli obiettivi, per quanto di competenza, sono affrontati in linea estremamente generale e marginale.
- f) **si ritiene non esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali; gli impatti sono affrontati in maniera estremamente generica, per quanto di competenza.
- g) **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano/programma; il tema non pare trattato.
- h) **si ritiene non completamente esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del programma proposto. Con riferimento a tale tematica, preso atto dell'accoglimento delle indicazioni fornite da codesta Direzione Generale in fase di Scoping, pare opportuno segnalare la possibilità di una integrazione delle mitigazioni e/o compensazioni previste relative ad ulteriori ambiti rispetto a quelli inseriti nel Rapporto Ambientale, ovvero:
- borghi storici collocati sulle sponde di laghi e fiumi (si pensi al Lago di Como, di Garda, d'Iseo, al fiume Po in area lombarda, al fiume Mincio, al fiume Adda, al Naviglio milanese, etc.);
 - infrastrutture fluviali, quali approdi, sistemi di attraversamento, ponti storici, sistemi di regimazione delle acque, etc;
 - espressioni di cultura immateriale, quali feste tradizionali, canti, manifestazioni di cultura popolare, etc.
- i) **si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.>;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-bcap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

La **Soprintendenza Archeologia della Lombardia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8466 del 05/08/2015) ha comunicato quanto segue:

<Come noto la Lombardia è caratterizzata dalla presenza di bacini lacustri di varie dimensioni e di una fitta rete fluviale.

Dal 2011 è iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO il sito seriale transnazionale "Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino", che comprende per la Lombardia 10 elementi iscritti e 23 siti associati (all.1). Sono inoltre presenti una cinquantina di altri siti palafitticoli distribuiti nel territorio lombardo, anche se non inseriti nella Lista UNESCO.

Inoltre sono presenti numerosi siti archeologici di età preistorica, protostorica, romana e medievale, conservati nei dintorni o all'interno di bacini lacustri, di corsi fluviali e in aree umide, che sono oggetto di tutela da parte di questo ufficio ai sensi del D. L.gs. 42/2004. Si ricorda, inoltre, la presenza di numerose piroghe monossili, soprattutto nell'alveo dei fiumi e di relitti di navi, in particolare nei bacini lacustri, che sono stati in molti casi oggetto di recupero, restauro e valorizzazione da parte di questa Soprintendenza.

Data la ricchezza di testimonianze archeologiche della Lombardia e data la loro importanza culturale, si chiede che vengano inoltrati a questo ufficio tutti i progetti relativi a tutte le aree lacustri, data la presenza di molti siti sommersi, a tutte le aree perilacustri, ai corsi d'acqua, alle torbiere e in generale alle aree umide, affinché possano essere valutati puntualmente e possano essere messe in atto le opportune azioni di tutela.

Si segnala l'opportunità di prevedere un progetto di localizzazione e georeferenziazione dei siti archeologici sommersi, solo in parte realizzata da questo ufficio (ad. es. Lago di Varese), ma che per altre realtà (ad es. lago di Garda) è stata solo avviata e dovrebbe essere condotta in collaborazione con gli Enti competenti e le Soprintendenze limitrofe.>

REGIONE MARCHE

Il **Segretariato Regionale MIBACT per le Marche**, (parere di competenza prot. n. 2751 del 14/08/2015) ha comunicato quanto segue:

<Con riferimento all'oggetto, si trasmettono i seguenti pareri pervenuti a questo Ufficio.

- Parere Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 6648 del 05/08/2015 (word e pdf)
- Parere Soprintendenza Archeologia delle Marche prot. 6480 del 30/07/2015 (pdf già in vostro possesso.>

La **Soprintendenza Archeologia delle Marche**, (parere di competenza prot. n. 6480 del 30/07/2015) ha comunicato quanto segue:

<Premesso che senza dubbio una più ampia tutela delle acque interne, delle aree costiere e del mare, nell'ambito di una corretta gestione del territorio, agevola anche la tutela delle aree e dei beni archeologici, questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere le seguenti valutazioni.

Questo Ufficio ha esaminato in modo particolare il Rapporto Ambientale datato Giugno 2015, in cui è stato inserito (pp.117-131) il paragrafo "2.2.6 Paesaggio e patrimonio culturale", riguardante anche le proprie competenze.

Constatato che tale paragrafo è stato espressamente richiesto da codesto Servizio III con la nota del 18 mag. 2015 prot. 11568, si rileva che quanto era stato colà suggerito a titolo esemplificativo e come possibili temi di progetti-pilota è stato invece inserito nella documentazione proposta per l'avvio della Valutazione Ambientale Strategica quasi come misura di mitigazione e di compensazione esaustiva delle problematiche relative ai beni culturali.

Si rileva inoltre che tali proposte non corrispondono neppure a quanto indicato nel Rapporto Preliminare Ambientale (pp.85-86) fra le proposte di indice del Rapporto Ambientale come "4. Descrizione delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti del Programma Operativo" e "5. Possibili effetti significativi del Programma Operativo sull'ambiente", dove sono espressamente indicate le aree con valenza culturale (anche dal punto di vista archeologico).



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

La relazione del Rapporto Ambientale si concentra solamente sulle aree protette dal punto di vista paesaggistico, sui siti UNESCO e sulla generica presenza di musei, aree e parchi archeologici (a tal proposito si nota che nella tabella di p.129 risultano invertiti - per la regione Marche, ma presumibilmente per tutte le regioni - i dati relativi alle strutture statali e non statali). Viene invece liquidata con una generica frase e con la scheda del criterio indicatore la vasta problematica relativa alla fitta presenza di beni culturali (vincolati e non) presenti lungo i fiumi e i laghi, lungo la linea costiera e nei fondali marini.

Per quanto riguarda gli interventi nella fascia litoranea e nelle acque marino-costiere - in considerazione della presenza di molti centri urbani e di altri insediamenti di origine storica, dell'intensa navigazione antica e delle variazioni nel tempo della linea di costa, ricostruibili anche con metodo archeologico - questo Ufficio giudica opportuno un maggiore approfondimento in quanto il PO in questione (es. in caso di realizzazione di nuovi porti, dragaggio di darsene esistenti, realizzazione di nuove infrastrutture) può avere impatti significativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale di interesse archeologico, quali centri urbani stratificati, insediamenti e ville costiere, porti antichi, peschiere ed impianti di lavorazione.

Oltre all'interesse storico-archeologico-topografico di molti siti litoranei, la scrivente Soprintendenza ricorda anche che alcuni dei relitti antichi noti ed in corso di studio e/o di scavo sono stati portati alla luce dagli assestamenti del fondale a seguito della posa in opera delle scogliere frangiflutti e che è situazione normale che i manufatti giacenti sul fondale a poca distanza dalla linea di costa siano coperti dalla sabbia e pertanto risultino difficilmente identificabili.

La realizzazione di impianti di acquacoltura può invece intercettare relitti antichi giacenti in mare aperto. Più che evidenti sono i danni che può arrecare la pesca a strascico.

Per le acque interne si possono ricordare - oltre ai cambiamenti dei corsi dei fiumi ed alla diversa navigabilità nel tempo - le possibili interferenze con gli insediamenti abitativi di tutte le epoche, le tracce dell'organizzazione dell'agricoltura, la viabilità e le sue infrastrutture, le strutture produttive.

Giova anche ribadire la necessità della conservazione di tutti i mezzi (comprese le imbarcazioni) e gli strumenti di lavoro che possono costituire testimonianza di carattere etnografico.

Questa Soprintendenza ritiene dunque che debbano essere approfondite le tematiche relative alla possibile incidenza del presente PO sul patrimonio archeologico, sia come interferenza all'atto della realizzazione delle eventuali nuove opere, sia come monitoraggio in riferimento alle ripercussioni che tali opere possono presentare nel tempo. Ciò anche per corrispondere meglio alle indicazioni del Rapporto Preliminare Ambientale ed alle indicazioni del parere già espresso da codesto superiore Ministero.

A tal fine, questo Ufficio potrà mettere a disposizione i propri archivi secondo le modalità di legge.

E' inteso che dovranno essere inviati a questa Soprintendenza, per il parere preventivo, tutti i progetti di nuovi manufatti a terra e a mare riferibili al presente piano o di ristrutturazione dell'esistente; i progetti - in quanto opere pubbliche - dovranno essere corredati dalla relazione preventiva di valutazione dell'interesse archeologico (D. Lgs. 163/2006 art.95) anche relativamente ai siti (terrestri o marini) di prelievo dei materiali da utilizzare per scogliere o ripascimenti (massi, sabbia, ghiaie) ed ai siti in cui potrebbero verificarsi cambiamenti indotti (interri, erosione).

Restano valide tutte le prescrizioni finora fornite da questa Soprintendenza in sede di parere a strumenti urbanistici o a qualsiasi altro progetto puntuale o territoriale, in particolare circa le aree da considerare "a rischio archeologico", e la necessità di controlli archeologici prima, nel corso dei lavori e post operam. >;

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, (parere di competenza prot. n. 6648 del 05/08/2015) ha comunicato quanto segue:

<Tenuto conto che il Piano in esame riguarda principalmente le attività connesse con l'ambiente marittimo (pesca e acquacoltura);

preso atto delle risultanze delle analisi condotte nel Rapporto Ambientale, che non escluderebbero eventuali interferenze/impatti negativi con il relativo contesto paesaggistico;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

considerato il notevole interesse pubblico della costa con i propri caratteri paesaggistici riconosciuti di valore, che ne fanno un'area tutelata per legge;
considerato il mare elemento essenziale della costa - la quale si identifica come la parte della terraferma che si affaccia sul mare stesso, elemento, dunque, che la qualifica e contribuisce in maniera determinante a costituire il pregio paesaggistico-panoramico,
questa Soprintendenza ritiene opportuno sottolineare che le azioni previste dal Piano, dovranno indirizzare progetti compatibili con i caratteri che connotano il paesaggio costiero di riferimento, tutelato *ope legis* ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Come anche evidenziato nel Rapporto Ambientale tra le misure di mitigazione e compensazione, sarebbero auspicabili interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione dei borghi marinari e delle aree umide (foci di fiumi e torrenti), nonché attività divulgative e informative per la riscoperta delle tradizioni locali legate alla pesca.>;

REGIONE PIEMONTE

Il **Segretariato Regionale MIBACT per il Piemonte**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 2976/15 del 18/08/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<considerato l'invito alla consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale e la riunione tenutasi il 4 agosto 2015 presso la Sala Conferenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

considerato che la valutazione richiesta viene effettuata su uno strumento di programmazione (PO FEAMP Italia 2014-2020) che per natura definisce linee di indirizzo e strategie di intervento e non singoli progetti;

valutata la completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo Segretariato, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e rispetto ai vincoli esistenti o in itinere e il rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale;

verificata la validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nella elaborazione del rapporto ambientale e nel piano di monitoraggio VAS;

questo Segretariato Regionale del MIBACT per il Piemonte, per quanto di competenza, esprime parere favorevole al suddetto progetto.>;

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 7282 del 03/08/15) e la **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 10315 del 03/08/15) hanno comunicato le seguenti osservazioni:

<Il Programma Operativo Fondo Europeo per gli affari marittimi e la Pesca 2014-2020 è uno strumento quadro che riguarda la Provincia di Torino dal punto di vista specifico dell'acquacoltura, peraltro - come si deduce dalle tabelle pagg. 45 e 50 - non molto diffusa nella nostra Regione; in ogni caso

- si concorda con gli obiettivi generali e specifici del Rapporto Ambientale di cui al §.1.2 e 1.3;
- rispetto alla risorsa acqua, si segnala l'importante lavoro di ricognizione dei corpi idrici tutelati -*Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 s.r.l. art. 142 comma c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua*- svolto dal Piano Paesaggistico Regionale svolto in copianificazione dalla Regione Piemonte e da questo Ministero, recentemente ri-adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 pubblicata sul bollettino Ufficiale n. 20 del 21/05/2015, a cui si rimanda. Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22 - 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici;

- per quanto riguarda l'obiettivo specifico 2.2.6 "Paesaggio e patrimonio culturale" gli obiettivi sono condivisibili e si ritiene inoltre che la corretta gestione dei corpi idrici assuma un rilievo determinante nel controllo delle dinamiche e degli impatti sul territorio e quindi sulla tutela e trasformazione del paesaggio.>;

La **Soprintendenza Archeologia del Piemonte**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 7235 del 02/09/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<questa Soprintendenza esprime le proprie osservazioni utili, alla redazione del Rapporto Ambientale conclusivo che tenga conto delle criticità per la conservazione del patrimonio archeologico subacqueo e spondale nell'ambito del Programma Operativo in oggetto.

Si prende positivamente atto della particolare importanza data da codesta D.G. anche ai contesti archeologici presenti nelle acque interne, tra i quali i *Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino* del Patrimonio UNESCO, che costituiscono i principali siti archeologici subacquei presenti in Piemonte.

Considerando che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza lo sfruttamento ittico riveste nell'economia regionale un'importanza assai limitata e che mancano tuttora ampi e precisi studi su situazioni di rischio archeologico sui laghi di maggiore dimensione (Lago Maggiore e Lago d'Orta), si segnalano quei contesti spondali e perisondali che conservano siti archeologici soggetti a rischio dovuto a eventuali particolari attività di pesca, prevalentemente sportiva o amatoriale.

I tre siti archeologici piemontesi per i quali si ritiene necessario regolamentare le attività di pesca riguardano abitati preprotostorici ora sommersi, due dei quali due dei quali iscritti dal 2011 nella lista del Patrimonio UNESCO tra i *Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino*.

Le norme proposte per una efficace azione di tutela dei contesti archeologici sono volte ad impedire danneggiamenti delle strutture lignee e delle stratigrafie sui fondali occidentali e per non mutare le condizioni ambientali che ne hanno consentito la conservazione.

Si indicano le normative vigenti riguardanti la pesca e l'accesso con natanti a motore nelle aree a rischio archeologico.

LAGO DI VIVERONE

- Comune di Viverone (BI); Comuni di Azeglio e di Piverone (TO).

- Siti archeologici presenti:

Vi1-Emissario (Viverone e Azeglio): abitato dell'età del Bronzo (1500-1400 a.C. circa) conservato con pali lignei sommersi emergenti dal fondale, riguardante 5,86 ha sulla sponda occidentale del lago. Iscritto nel sito UNESCO - *Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino*, IT-PM-01. Presente nel Piano Paesistico della Regione Piemonte.

Sono presenti altri due siti palafitticoli preistorici (non iscritti all'UNESCO) sulla sponda occidentale del Lago: Vi2-Sant'Antonio (Azeglio) e Vi6-Riva del Clerico (Viverone e Piverone), con campi di pali affioranti dal fondale, di incerta cronologia collocabile nella pre-protostoria (4000-1000 a.C.).

- Assenza di aree con vincolo archeologico.
- Tutela ambientale: SIC IT 1110020 Lago di Viverone
- Attività di pesca regolamentate:

La pesca può essere esercitata anche in prossimità dei siti archeologici *Regolamento comunale per l'esercizio della pesca sportiva sulle acque del Lago di Viverone*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 43 del 28.11.2007, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 49 del 26.09.2008, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 4 del 06.02.2013, presente su <http://www.siti.intornoallago.it/portale/I->



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-bcap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

comuni-d/prova-vive/Pesca-Spor/Regolament/REGOLAMENTO-PESCA.pdf : *Articolo 3 - Ambito di esercizio della pesca sportiva: La pesca sportiva è consentita su tutta la superficie del lago riconosciuta al Comune di Viverone per lo sfruttamento dei diritti di pesca. Essa può essere esercitata sia dalla barca sia dalla riva.*

- **Attività di navigazione:**

Sulla sponda occidentale, dove sono presenti i siti archeologici, è vietata la navigazione a motore (Regolamento regionale 14.04.2000, n. 4/R, art. 2, c. 6). In particolare sull'area del sito Vi1-Emissario è vietato l'accesso ai natanti non autorizzati (cit. R.R. n. 4/R del 2000, art. 2, c. 7). Regolamento regionale 14.04.2000, n. 4/R, *Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone*, specificatamente art. 2, c. 6: *È vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio d'acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (TO), nonché entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe cilindriche gialle poste a cura del Settore regionale Navigazione Interna e Merci. C. 7: È vietata la navigazione con qualsiasi unità di navigazione nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica.*

- **Proposte in merito alle attività di pesca e acquacoltura:**

Per impedire danneggiamenti delle strutture lignee e dei contesti archeologici sui fondali occidentali del Lago di Viverone, e per non mutare le condizioni ambientali che hanno consentito la conservazione delle delicate si richiede nelle aree già delimitate dall'art. 2, c. 6 del citato R.R. 14.04.2000, n. 4/R, il divieto di pesca a strascico, laddove il fondale sia profondo meno di 4 m dalla superficie, o con strumentazione che intacchi i fondali o si posi sui fondali.

Divieto di pesca nell'area di 5,86 ha del sito UNESCO noto come Vi1-Emissario.

Divieto di installazione di attività di acquacoltura nelle aree sopra delimitate.

LAGONE DI MERCURAGO

- Comune di Arona (NO).

- Siti archeologici presenti:

Lagone di Mercurago: abitato del Neolitico e dell'età del Bronzo (4000-1400 a.C. circa, con soluzioni di continuità) conservato con pali lignei sommersi e in torbiera. Iscritto nel sito UNESCO - *Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino*, IT-PM-02. Presente nel Piano Paesistico della Regione Piemonte.

- Assenza di aree con vincolo archeologico.

- Tutela ambientale: SIC IT 1150002-Lago di Mercurago; ex Parco Naturale dei Lagoni di Merucrago, istituito con L.R. n. 47/1980, attualmente Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

- Attività di pesca regolamentate:

Vietata.

- Attività di navigazione:

Vietata.

- **Proposte in merito alle attività di pesca e acquacoltura:**

Divieto di pesca nell'area del sito UNESCO.

Divieto di installazione di attività di acquacoltura.

LAGONE PISTONO

- Comune di Montalto Dora (TO).

- Siti archeologici presenti:

Sito archeologico sommerso del Neolitico (5000-4500 a.C.), in prossimità della sponda settentrionale, con strutture in negativo (buche di palo e apprestamenti di pietre, ceramica e industria litica sul fondale). Non sono presenti strutture lignee emergenti dal fondale.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 23, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

- Assenza di aree con vincolo archeologico.
- Tutela ambientale: SIC IT 1110021 Laghi di Ivrea.
- Attività di pesca regolamentate:
Pesca sportiva regolamentata da norme comunali, <http://www.comune.montalto-dora.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=32117>
- **Proposte in merito alle attività di pesca e acquacoltura:**
Nel settore dove è presente il sito archeologico, per 100 m dalla riva settentrionale del lago, divieto di pesca a strascico o con strumentazione che intacchi i fondali o si posi sui fondali. Non si ravvisano rischi per il patrimonio archeologico da altri tipi di pesca.
Divieto di installazione di attività di acquacoltura.>

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 20677 del 02/09/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Si premette che il settore della pesca, sia in mare che nei bacini lacustri, riveste un ruolo di significativa importanza, a livello economico, ambientale e turistico, per l'ambito regionale di competenza di questa Soprintendenza.

Si ritiene nel complesso esaustiva l'illustrazione dei contenuti dei principali obiettivi del programma, si è dell'avviso che non è stata approfondita con la dovuta attenzione la relazione tra il suddetto programma e le caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che saranno interessate in maniera significativa dall'attuazione del programma.

Si ritiene non esaustiva la considerazione dello stato attuale del patrimonio culturale e dei possibili impatti del piano sul paesaggio, considerato non soltanto nella componente tutelata ope legis ex art. 142, comma 1, del Dlgs n. 42/2004 ma anche nei numerosi vincoli decretati ex art. 136 citato decreto. Questo Ufficio non è pertanto in grado di operare una dettagliata analisi delle possibili interferenze delle azioni previste dal Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 con il patrimonio culturale delle tre provincie di competenza di questo Istituto.

Si ritiene non esaustivo l'approfondimento della relazione degli obiettivi del programma con quelli di qualità paesaggistica del P.P.T.R. - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con delibera n. 176 del 16.02.2015 dalla Giunta Regionale Pugliese.

Si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire/ridurre/compensare nella maniera più efficace possibile gli eventuali impatti negativi significativi sui beni culturali e sul paesaggio in conseguenza dell'attuazione del programma.

Per quanto sopra espresso, questa Soprintendenza si riserva di esprimere il proprio parere in maniera più puntuale ed approfondita sui singoli progetti di interventi, così come prescritto dal decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte II e Parte III.>

La **Soprintendenza Archeologia della Puglia**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 8485 del 31/07/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Considerato che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC formula le seguenti valutazioni ed osservazioni.

a) **Si ritiene nel complesso esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; tuttavia si rileva, per quanto di competenza, la necessità di un approfondimento del rapporto di tali obiettivi con quelli di qualità paesaggistica del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, recentemente approvato in via definitiva (DGR 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015), che invece nel Rapporto Ambientale viene definito in corso di elaborazione (cfr. tabella p. 125).

b) **Si ritiene non esaustiva**, per quanto di competenza, la considerazione dello stato attuale del patrimonio culturale e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del programma.

c) **Si ritiene non esaustiva**, pur considerando la natura del Programma in esame, che definisce linee di indirizzo e strategie di intervento e non specifici progetti, la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

In linea generale, l'analisi conoscitiva effettuata nel Rapporto Ambientale appare lacunosa, limitatamente alle competenze di questo Ufficio, in quanto come indicatori di contesto relativi alla componente Paesaggio e Patrimonio Culturale sono prese in considerazione le tutele derivanti dall'art. 142, comma 1 del D Lgs. 42/2004, tuttavia, sono espressamente citate (cfr. par. 2.2. 6.1) solo quelle relative a immobili e aree di notevole interesse pubblico, boschi, aree di rispetto delle fasce marine lacustri e fluviali, zone umide, parchi, aree montane e vulcani, mentre non si fa invece esplicita menzione alle zone di interesse archeologico di cui al medesimo art. 142 comma 1, lettera in

La considerazione delle caratteristiche culturali del contesto risulta inoltre riduttiva, in relazione al patrimonio archeologico della Puglia; se non vengono prese in considerazione le tutele previste nel PPTR per le evidenze archeologiche, non vincolate ma perimetrate e georeferenziate negli strati informativi dello stesso PPTR come Ulteriori Contesti Paesaggistici - Testimonianze della stratificazione insediativa. Questi ultimi possono costituire un utile elemento di conoscenza per orientare le scelte future legate all'attuazione del Programma.

Allo stesso scopo considerando che il Programma riguarda anche altri usi del mare connessi ai settori pesca e acquacoltura, può essere utile la banca dati relativa al patrimonio archeologico sommerso redatta nell'ambito del progetto Archeomar, disponibile sul sito www.archeomar.it.

d) **Si ritiene poco esaustiva**, in ragione delle osservazioni esposte al punto precedente, la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al programma, con riferimento alle aree di particolare rilevanza culturale e paesaggistica.

e) **Si ritiene esaustiva** la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al programma.

f) **Si ritiene nel complesso esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche archeologico, al paesaggio e all'interrelazione tra questi ed altri fattori ambientali.

Si prende atto che i possibili effetti negativi del Programma evidenziati nel Rapporto Ambientale (cfr. matrice a p. 205) riferiti alla tematica "componente paesaggistica" sono relativi ad alcuni obiettivi specifici connessi all'OT 3 (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura), priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione) e priorità 2 (Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze). Tuttavia tali effetti, per quanto riguarda i beni archeologici, potranno essere meglio definiti solo in relazione alle interferenze di progetti da attuare con aree vincolate



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 23, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

- Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR o evidenze archeologiche sommerse
- g) **Si ritiene poco esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, sui beni culturali e sul paesaggio, conseguenti all'attuazione del programma. Si rileva che tra le misure per mitigare e compensare gli impatti su beni culturali e paesaggio figura anche quella relativa a "incentivazione del turismo marino costiero attraverso percorsi con escursioni e visite guidate con riscoperta di luoghi e tradizioni identitarie legate alla pesca e ai borghi marinari". Si suggerisce di inserire in tale misura anche azioni di valorizzazione e fruizione di siti archeologici subacquei e siti e/o aree archeologiche costiere, spesso corrispondenti ad approdi antichi o caratterizzate da vaste zone portuali, intensamente sfruttate in varie epoche e associate - in molti casi - ad installazioni stabili per la pesca e la lavorazione del pescato. Si fa presente, inoltre, che numerosi siti archeologici "minori", non necessariamente tutelati con specifico provvedimento di vincolo, connotati da evidenze relative all'economia della pesca, sono dislocati lungo le coste pugliesi in luoghi caratterizzati ancora oggi dallo svolgimento di attività di pesca tradizionali (ad esempio le tonnare).
- h) **Si ritiene esaustiva** la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione.
- i) **Si ritiene esaustiva**, seppure in linea molto generale, la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed al controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano. Si suggerisce di inserire tra gli indicatori almeno gli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR sopra richiamati ed indicatori relativi alle misure di mitigazione/compensazione degli impatti
- j) **Si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Il Segretariato Regionale MIBACT per la Puglia, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 4984 del 09/09/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione agli atti, vista la nota prot. n. 20677 del 02/09/2015 di codesta Direzione Generale, si trasmettono allegate alla presente le valutazioni redatte per quanto di competenza dalla Soprintendenze Archeologia della Puglia, che si condividono e assumono come proprie (nota prot. n. 8485 del 31/07/2015).

Le valutazioni delle altre Soprintendenze coinvolte, che, leggono per conoscenza, visti i tempi stretti e così come concordato per le vie brevi, verranno trasmesse direttamente alla Direzione Generale, tenendo informata per conoscenza la Scrivente.>

REGIONE SARDEGNA

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 11577 del 26/10/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Con riferimento al programma nazionale in oggetto, esaminata la documentazione prodotta, si esprime parere favorevole di massima sui contenuti preliminari del Programma, considerato che nelle linee programmatiche e nelle indicazioni ancora molto generali dei documenti messi a disposizione per la VAS si rilevano, allo stato attuale, limitati aspetti di stretta competenza di questo Ufficio, relativi alle azioni suscettibili di determinare modifiche alle strutture portuali e di approdo e al paesaggio costiero e lagunare, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle infrastrutture portuali, commerciali e dei servizi o l'installazione di impianti di acquacoltura e molluschicoltura. Per queste ultime si dovranno individuare localizzazioni adeguate e prevedere sistemi a basso impatto.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Nelle fasi attuative dovrà essere comunque sviluppata e approfondita l'analisi delle specificità territoriali e dovrà essere salvaguardata la ricchezza culturale ed etnoantropologica legata alle attività marine tradizionali di valenza storico-culturale. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla inibizione di pratiche che possano incidere sugli ecosistemi o danneggiare colonie di coralli, particolarmente diffuse nella zona di Alghero.

Questo Ufficio si riserva di esprimere puntuali valutazioni in fase di presentazione degli interventi di attuazione del Programma.>;

La **Soprintendenza Archeologia della Sardegna**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 7748 del 10/08/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<si comunica che, per quanto concerne i beni di competenza, lo stato attuale della documentazione non consente di individuare specifiche problematiche in ordine né puntuale né globale. .

Si coglie tuttavia l'occasione per rammentare che l'aspetto di maggiore impatto tra la tutela dei giacimenti archeologici sommersi e le attività di pesca professionale-industriale è quello della pesca a strascico, per le cui caratteristiche tecniche le reti strisciano sul fondale e quando intercettano un giacimento archeologico lo sconvolgono, non di rado asportando reperti che, impigliati tra le reti, giungono così in superficie; recente esempio celeberrimo di una tale casistica è la strepitosa statua bronzea nota come "satiro danzante" di Mazara del Vallo".

Ideale sarebbe, perciò, che le aree nelle quali è possibile esercitare tale tipo di pesca fossero preventivamente sottoposte a rilevamenti tecnici (ROV, Side Scan Sonar, Multibeam ecc.) volti all'individuazione di "anomalie" da sottoporre poi ad analisi più puntuale per appurare se si tratti di giacimenti archeologici.

Tuttavia, allo stato, le normative che disciplinano la pesca a strascico individuano gli areali nei quali essa è consentita solo tramite parametri di profondità e distanza dalla costa (salvo eccezionali casi di zone di salvaguardia ambientale per specifici motivi quali aree di nursery ecc.); pertanto le superfici sono talmente vaste (praticamente la totalità dei fondali marini che siano alla profondità e alla distanza dalla costa fissati dalle norme) che tali indagini sono praticamente infattibili.>;

REGIONE TOSCANA

Il **Segretariato Regionale MIBACT per la Toscana**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 6668 del 06/08/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Per quanto riguarda la considerazione degli aspetti, pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, si segnala l'opportunità: di aggiornare, alcune delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, con riferimento ai dati riferiti alla Regione Toscana che sono riportati nella tabella relativa alla "Pianificazione paesaggistica delle regioni", facente parte del paragrafo 2.2.6.2 - Tutela e gestione dei beni culturali del Cap. 2.2 - Quadro conoscitivo ambientale.

A tal fine si fa presente quanto segue:

- per quanto riguarda la normativa di settore della Regione Toscana, il riferimento alla L.R. 1/2005 è superato in quanto è attualmente vigente la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014;
- per quanto riguarda gli atti di pianificazione paesaggistica della Regione Toscana, il riferimento al PIT 2007 è superato, in quanto con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 37 del 27/03/2015 è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PII) integrato con valenza di piano paesaggistico già adottato con D.G.R.T. n. 58 del 02/07/2014. Gli elaborati del PIT riguardanti lo Statuto del territorio e costituenti l'integrazione paesaggistica del PIT sono stati oggetto di apposito Accordo di copianificazione, stipulato fra il MIBACT e la Regione Toscana e sottoscritto in data 11/04/2015, ai sensi dell'articolo 143, co. 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il PIT con valenza di piano paesaggistico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20/05/2015.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

In particolare, si evidenzia che la disciplina relativa allo Statuto del territorio del PIT con valenza di piano paesaggistico è articolata in;

- a) disciplina relativa alle quattro invarianti strutturali- caratteri idrogeomorfologici caratteri ecosistemici del paesaggio, carattere: policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani;
- b) disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" (n. 20);
- c) disciplina dei beni paesaggistici, articolata in obiettivi, direttive e prescrizioni d'uso e distinta per
 - i beni paesaggistici individuati in base a dichiarazioni di notevole Interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenuta nella Sezione 4 delle «Schede dei Vincoli» (n. 365);
 - i beni paesaggistici costituiti dalle aree tutelate per legge al sensi dell' articolo 142 del Codice differenziata per le diverse categorie tipologiche e ulteriormente specificata nelle «Schede dei sistemi costieri» (n 11) e nelle "Schede delle zone di interesse archeologico" (n 110);
- d) disciplina degli ulteriori contesti ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett e) del Codice, costituiti di tutti i Siti UNESCO presenti in Toscana;
- e) disciplina del sistema idrografico della Toscana, costituito da fiumi, torrenti e corsi d'acqua;
- f) disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive;
- g) disposizioni relative alla conformazione e all' adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al NT con specifica considerazione dei valori paesaggistici
- h) norme comuni sulle energie rinnovabili.

A seguito dell'avvio della fase di consultazione in oggetto, risulta pervenuto a questo Segretariato soltanto il contributo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato Inviato con nota prot. n 10.181 del 30/07/2015 che si conferma per quanto di competenza.>

La **Soprintendenza Archeologia della Toscana**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 13895 del 14/09/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Esaminati gli atti relativi al Piano operativo in oggetto si esprimono le seguenti osservazioni di carattere generale e si sottolineano alcune omissioni contenute nel P.O., dovute a scarsa conoscenza d'importanti progressi nel campo della ricerca e della tutela del patrimonio culturale sommerso e della maggiore progressiva attenzione che ne deriva:

- la Toscana vanta nel campo della tutela del patrimonio culturale sommerso una lunga esperienza. Si deve infatti al Soprintendente Francesco Nicosia l'intuizione dell'assoluta necessità di costituire, agli inizi degli anni Ottanta, un gruppo subacqueo interno alla Soprintendenza per il monitoraggio e la ricerca dei beni culturali sommersi. Nascono da questa realizzazione le campagne SII relitti in vari luoghi del mare toscano (1985-1993) e una precoce attività di tutela, con importanti risultati di conoscenza del patrimonio. Di concerto inizia la collaborazione con le Capitanerie di Porto, per una rete di **ordinanze totalmente ostative** su giacimenti e relitti accertati, coi sistema del quadrilatero entro cui si trova l'emergenza culturale (è evidente che non si fornisce la coordinata del punto); tali ordinanze si riferiscono ovviamente ai diportisti ma soprattutto alle imbarcazioni da pesca, capaci di provocare danni anche notevoli (v. *infra*);
- nel 1998 il Superiore Ministero tramite lo STAS (Servizio tecnico archeologia subacquea) istituisce in ogni regione costiera e in Sardegna un **Nucleo Operativo Subacquea** con limite d'immersione a 42m, profondità oltre la quale le immersioni sono da considerarsi riservate agli OTS (Operatori Tecnici Subacquei);



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

- purtroppo la carenza di personale, di risorse, di coordinamento ha portato al vanificarsi in alcune Soprintendenze di questi organi di ricerca e controllo. In Toscana il NOS è ancora in piena attività. Il Nucleo è affiancato da Istituti di ricerca, Università (Ingegneria Marina), italiani ed esteri, Forze dell'Ordine con personale subacqueo (Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia Costiera);
- questa sinergia unita alla lunga tradizione di ricerca ha portato all'elaborazione di un **data base** del sommerso che ammonta a circa 550 schede (numero provvisorio in quanto la schedatura è in continua evoluzione), con punto GPS (georeferenziazione) dove espresso o comunque indicazione dell'area (i dati anteriori agli anni Ottanta, tratti dall'Archivio Storico d'Istituto, difficilmente riportano coordinate sensibili). Compaiono inoltre circa 15 schede di siti costieri (resti di peschiere, strutture portuali, etc). Il *data base* contiene anche i giacimenti e relitti ultimamente indagati da questa Soprintendenza fra i 200 e i 600 m di profondità, tramite tecnologia specifica estremamente avanzata (ROV, AUV, SSS, MB con capacità fino a profondità di 1.000m mediante sistemi di risonanza acustica);
- l'attività di monitoraggio su relitti sommersi d'importanza culturale comprende l'ampissimo arco cronologico che va dall'antichità alla Seconda Guerra Mondiale compresa. Siti sommersi lacustri o fluviali di carattere storico-archeologico non sono documentati in quanto la Toscana non possiede grandi laghi e il regime fluviale è a carattere torrentizio (alcuni invasi sono di formazione post — bellica e la loro genesi è stata accuratamente monitorata dal punto di vista archeologico, come dimostra in maniera esemplare la straordinaria rilevanza dei dati generati dalle indagini preventive condotte prima della creazione del lago di Bilancino (FI), oggi oggetto di pesca artigianale);
- una particolare criticità riveste l'attività di pesca e acquacoltura nella Laguna di Orbetello (GR), per la presenza di sedimentazioni che vanno dalla protostoria all'età romana, portati in luce tramite escavazione già nel XIX secolo, ma non suscettibili di georeferenziazione, essendo impossibile l'autopsia subacquea data l'assenza completa di visibilità; non si esclude peraltro che il progresso delle tecniche d'indagine subacquea possa in un futuro, anche imminente, risolvere tale aporia;
- purtroppo anche i giacimenti sottomarini ad alta profondità (fino ai 1000m) sono sottoposti a rischio poiché le imbarcazioni da pesca più attrezzate possono portare la rete trainata (o 'a strascico') fino a circa 700m, provocando danni ingenti; riprese video e foto hanno ampiamente documentato molti di questi scempi;
- appare evidente che solo attraverso lo strumento del data base si può controllare l'incidenza della pesca artigianale (si può far danno anche con una semplice rete da posta) lungo la costa e della pesca con mezzi trainati (a strascico con divergenti e catena alla bocca della rete) in alto mare, mentre non esistono in Toscana barche da pesca per i molluschi bivalve con metodo a 'turbo soffiante' e quant'altro (come da mappe dell'allegato V del P.O.);

La difesa dei siti sommersi avviene dunque principalmente attraverso singole ordinanze di divieto integrale (passaggio, ancoraggio, pesca), emesse dalle Capitanerie di Porto competenti, ordinanze che sono numerose lungo la costa fino a circa 100 m di profondità. Più ci si allontana dalla costa e più aumenta la profondità, la capacità ostativa e di controllo diventa, per ovvi motivi, sempre più difficile, trovandosi i siti 'In alto mare'. Invocare in questo caso i Piani Paesaggistici Regionali o i Piani Regolatori Comunali appare del tutto inutile, in quanto essi possono valere soltanto per microaree costiere, o per acque interne, ma non certo per la vastità delle aree marine di ogni singola regione costiera (fino al limite delle 12 miglia delle acque territoriali).

In sostanza il P.O. non sembra tener conto di molti aspetti (solo alcuni *supra* elencati) riguardanti il rapporto fra un'attività economica fondamentale per il nostro paese e l'immenso patrimonio culturale delle nostre acque, sempre più sottoposto a indagine conoscitiva, i cui risultati sono reperibili presso gli Enti preposti. La parola 'archeologo/ archeologico' compare in tutto il documento solo due volte, ed una in riferimento al Soprintendente come soggetto istituzionale. Mentre le considerazioni sull'impatto ambientale dal punto di vista della biologia



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

marina, della difesa delle specie ittiche e quant'altro trovano giusto spazio, l'attenzione per il 'rischio' di carattere culturale è superficiale.

Il difficile equilibrio fra la tutela del patrimonio sommerso e il settore produttivo della pesca, che sta attraversando da tempo una crisi profonda, deve passare da un esame completo di tutti gli elementi utili. Nelle mappe dell'allegato V del P.O. si osserva una riduzione drastica delle flottiglie nei piccoli porti della Toscana (Viareggio, Portoferraio, Porto S. Stefano) e nel porto di Livorno, flottiglie che fino a vent'anni fa erano ben più numerose. E questo non è certo un vantaggio per la tutela del mare, sempre che il settore venga disciplinato adeguatamente. Numerosi sono inoltre i casi in cui imbarcazioni da pesca hanno condotto alla scoperta di relitti importanti, e a maggior ragione adesso che i sistemi satellitari di posizionamento e gli strumenti a risonanza acustica vengono normalmente usati per localizzare i banchi di pesce.>

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 10181 del 30/07/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente (ad esempio, per il MiBACT, anche in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio - vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal programma, parchi nazionali c/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio etc.). Si precisa che la Regione Toscana ha approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale a seguito di copianificazione con il MiBACT ai sensi dell'art. 143 del D. L.gs. 42/2004 e s.m.i.;
- c) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal programma, parchi nazionali c/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...);
- d) **si ritiene esaustiva** la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al programma, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;
- e) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al programma;
- f) **si ritiene esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;
- g) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del programma, come specificato al punto 7.2.4;
- h) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-bcap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

- i) si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del programma proposto;
- j) si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. L.gs. n. 152/2006 s.m.i.;

Si prega pertanto l'Autorità Competente di tenere conto delle presenti osservazioni per l'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di voler cortesemente informare quest'Ufficio circa le modifiche apportate ai documenti del programma e le conseguenti decisioni sostanziali assunte in fase di approvazione del programma operativo.>;

REGIONE UMBRIA

La **Soprintendenza Archeologia dell'Umbria**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 6697 del 08/09/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<presa visione degli Atti messi a disposizione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, questa Soprintendenza fa presente che sulle sponde delle acque interne dell'Umbria, umide e fluviali sono noti numerosi siti archeologicamente indiziati di varia età, dalla Pre-protostoria all'Età romana, al Medioevo; similmente le fasce spondali lacustri e la porzione di bacino ad esse prossimo sono interessate dalla presenza di aree archeologicamente indiziate.

A particolare rischio per impianti di acquacoltura nelle acque interne lacustri ed umide sono una serie di abitati palafitticoli o su bonifica e necropoli del Neolitico, delle età del Bronzo, del Ferro, dell'Orientalizzante e dell'Arcaismo, come ritualità celebrate negli specchi lacustri pertinenti alla protostoria; mentre grotte, strutture portuali, ponti etc. possono subire pesanti manomissioni per lavori sugli alvei fluviali.

Si richiede pertanto che il Rapporto Ambientale sia integrato con la redazione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico tenendo presente quanto già noto nella Carta Archeologica dell'Umbria, all'interno del PPR umbro (consultabile sul sito della Regione Umbria) e negli strumenti urbanistici locali.

Sarà inoltre opportuno che ogni singolo progetto relativo ad interventi pubblici o di interesse pubblico sia sottoposto al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico tramite la redazione di una Relazione Archeologica Preventiva che tenga conto di tutti gli strumenti urbanistici adottati, degli Atti d'archivio, di quanto noto in bibliografia e sia suffragata da sopralluoghi sul luogo.

Tanto ai fini di una migliore tutela dei beni archeologici umbri.>;

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**, con nota prot. n. (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 11853 del 09/09/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<riguardo alla Documentazione citata in formato digitale nella lettera cui si risponde, facendo presente la difficoltà di estrapolare le eventuali problematiche specifiche riguardanti il territorio della Regione Umbria Interessato, si osserva quanto segue:

Si sta esaminando un Programma specifico della Regione Umbria sull'argomento per cui si chiede - anche al fine di snellire le procedure, quale interconnessione ci sia tra i due programmi, in modo da semplificare l'iter della vicenda ed estrapolare elementi di Interesse per le nostre specifiche competenze, e non ultimo, evitare inutili quanto defatiganti ripetizioni di pareri sul medesimo argomento.

Riguardo lo specifico della piscicoltura di acqua dolce specifica della regione Umbria in fase di calo e attualmente con pochi addetti, che figura al quintultimo posto (secondo la fig. 18, pag. 40 e fa tabella a pag. 58 del Piano) si rilevano, allo stato attuale le seguenti criticità che riguardano l'impatto con il paesaggio.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Riguardo il MACROBIETTIVO 4 - punto 2. - sull'assicurare la crescita e lo sviluppo sostenibile dell'acquicoltura, si rileva l'eccessivo utilizzo di manufatti in c.a. a ridosso dei corsi d'acqua tutelati dall'art. 142 comma 1 lett.c) che ne snaturano l'aspetto e la godibilità, oltre a creare un eccessivo numero di opere artificiali, in demolendo anche la portata dei corsi d'acqua medesimi, con problemi per l'intero ecosistema specifico inerente quel corso d'acqua. Ciò si verifica in particolare in Valnerina dove alcune strutture di allevamento impattano negativamente sul paesaggio.

Occorre innescare un processo di verifica e di rinnovo dei detti allevamenti con tecniche di ingegneria naturalistica da inserire come elemento prioritario nel programma.

Altra criticità è rappresentata dai mangimi che contribuiscono non poco ad alterare la composizione delle acque provocando inquinamento e conseguente Impoverimento della qualità delle acque con rischio a lungo termine per il paesaggio: ciò si verifica in particolare per il lago di Piediluco presso Terni, le cui acque sono inquinate a causa dei residui dei mangimi per acquicoltura che convergono dai fiumi Nera e Velino.

Si fa presente che tali problematiche si presentano anche in aree protette e nei parchi regionali, per cui si richiede un attento monitoraggio delle situazioni a rischio e la individuazione di tecnologie sostitutive per garantire la corretta sostenibilità ambientale delle dette attività.

Altra criticità si rileva nell'ambito dell'analisi SWOT, nell'impatto dell'acquicoltura nell'ambiente, nei tentativi di missione di specie non autoctone in bacini lacustri per ridurre la proliferazione di flora e fauna inquinante o che provoca eutrofizzazione di acque, come per il caso del lago Trasimeno.

Si richiede che il piano estrapoli con attenzione tali situazioni, le analizzi sinteticamente ed individui i provvedimenti più idonei per un ripristino di condizioni dello stato della vita acquatica accettabili e che comunque garantiscano il normale sviluppo della vegetazione ripariale, con ripercussioni positive sul paesaggio.

Ciò vale anche per il settore OBIETTIVI, punto 4.2, numeri 1-5-6 dove si prevedono forme di sostegno per lo sviluppo tecnologico, il raggiungimento di un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere anche degli animali.

Si fa infine richiesta, qualora il piano preveda opere o provvedimenti che abbiano una incidenza nel territorio dell'Umbria, di specificare a questa Soprintendenza i siti e le tipologie di opere e di avviare se del caso, puntuali procedure di VAS o VIA Regionali, in cui si evidenzino chiaramente le opere che incidano in qualsiasi modo sulla morfologia dei luoghi.

Ciò, attesa la notevole importanza paesaggistica delle aree interessate soggette al disposto del Titolo 30, art. 134 del DL vo 42104, e che potrebbero comprendere nel dettaglio, anche elementi puntuali soggetti al disposto del Titolo 1° del medesimo disposto Legislativo. >;

REGIONE VENETO

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, (pareri endoprocedimentali di competenza, prot. n. 17018 del 06/08/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Con riferimento alla procedura in argomento, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto programma.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi (Piano Territoriale Regionale Di Coordinamento (vigente) e Piano D'area Del Parco Del Delta Del Po;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

- b) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente;
- c) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) **si ritiene poco esaustiva** la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al programma, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;
- e) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano;
- f) **si ritiene poco esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;
- g) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente;
- h) **si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

La **Soprintendenza Archeologia del Veneto**, (parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9580 del 04/08/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Alla luce della documentazione relativa al Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e, nello specifico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, si prende atto che gli obiettivi generali del P.O. sono *"la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale oltreché socialmente responsabili, lo sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PM) dell'Unione"*. Inoltre, è indicato che il P.O. *"può agire nella direzione del corretto uso degli spazi marini e della difesa del mare"*.

Si osserva, innanzi tutto, che, pur condividendo gli obiettivi generali relativi alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio (di cui al par. 2.2.6. del Rapporto ambientale preliminare), la documentazione dedicata allo stesso patrimonio appare decisamente sintetica, e presenta oggettive lacune nella rappresentazione grafica relativa alle aree e siti archeologici sottoposti a tutela ai sensi delle norme vigenti, in rapporto con le finalità del P.O.

Si ravvisa, in particolare, la completa mancanza dei dovuti riferimenti alle normative di tutela dei beni culturali subacquei, a partire dalla Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio culturale sommerso (Parigi, 2 novembre 2001), passando per il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004, artt. 91 e 94) e per la legge di ratifica della Convenzione di cui sopra (L. 157/2009). Considerando, infatti, che il P.O. riguarda principalmente il tentativo di creare una piattaforma per lo sviluppo sostenibile delle attività economiche condotte su acqua, nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica, appare imprescindibile che il Rapporto ambientale faccia riferimento esplicito al rischio di distruzione delle aree archeologiche sommerse, sia in acque marittime che interne. Nel merito, sono d'altronde ormai note le aree più a rischio, riportate sia nei Portolani che negli atti depositati presso le Capitanerie di Porto, oltre che negli archivi delle competenti Soprintendenze Archeologiche. I rischi di distruzione, per quanto riguarda il contesto marittimo, appaiono sempre più legati alle attività di pesca a strascico o con metodologia "turbo-soffiante"; non sono poi esclusi i rischi derivanti -come noto- dalle attività di cava che caratterizzano l'Adriatico settentrionale, le quali fungono da serbatoio per il ripascimento delle coste soggette a fenomeni erosivi.

Per quanto riguarda, in particolare, la tutela delle coste, dei borghi marinari, fluviali e lacustri, si deve precisare che i moderni fenomeni di urbanizzazione, che possono per lo più comprendere la realizzazione di nuovi porti - anche turistici - mettono a rischio la stessa sopravvivenza delle tradizionali attività della pesca e della marineria locale, ivi compreso il c.d. *patrimonio immateriale* che le caratterizza; la realizzazione fisica di tali



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

infrastrutture rende poi particolarmente critica la sopravvivenza *in situ* delle tracce del paesaggio storico e archeologico, ivi compresi i siti subacquei sotto-costa, peri-fluviali e peri-lacustri.

Appare, infine, decisamente sintetica la trattazione delle acque interne, sebbene le attività di pesca (specialmente nei contesti fluviali) siano meno numerose e meno impattanti. Non da meno, tuttavia, sono da considerare a rischio tutti i paesaggi fluviali, a causa delle dinamiche trasformative in corso, tra le quali la massiccia urbanizzazione nei contesti di pianura. I corsi fluviali, in particolare, in quanto bacini ad alto potenziale archeologico, necessitano di trattazione a sé stante.

A conclusione dell'istruttoria in oggetto, questa Soprintendenza ritiene che il Rapporto Ambientale preliminare debba essere integrato alla luce delle osservazioni sopra riportate.;

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, (parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 14701 del 26/06/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12512 del 18-06-2015, (qui pervenuta in data 18-06-2014 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 8013985 RE del 19-06-2015) con cui l'Amministrazione proponente ha messo a disposizione i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del Piano come evidenziati in particolare dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non Tecnica.

- a) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione degli obiettivi principali del Piano e l'illustrazione delle relazioni con altri pertinenti piani o programmi e con la pianificazione sovraordinata, anche se si ravvisa l'opportunità di precisare, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, che l'attuale livello di pianificazione paesaggistica che interessa la Regione Veneto supera quanto descritto nello schema di pag. 126. Con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, infatti, è stato adottato il nuovo *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto* e in data 15.07.2009 è stato siglato il *Protocollo d'intesa per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico regionale fra Regione del Veneto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, con l'obiettivo di dare 'validazione' paesaggistica al suddetto Piano territoriale, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio. Si ritiene, pertanto, auspicabile che il P0 si raccordi con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo P.T.R.C.
- b) **si ritiene non esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del piano, perché dal Rapporto Ambientale è impossibile evincere e valutare la reale portata degli interventi che si renderanno necessari al fine di attuarne gli obiettivi strategici. Pur comprendendo le finalità date dal confronto dei diversi scenari (scenario 0: evoluzione del contesto in assenza di programma; scenario 1: evoluzione del contesto con la proposta presentata; scenario 2: evoluzione del contesto in presenza di P0 con maggiore dotazione finanziaria a misure ritenute di maggiore rilevanza ambientale, sottraendo risorse allo sviluppo competitivo delle attività di pesca e acquacoltura), le possibili alternative sono semplicemente descritte mediante l'indicazione dei relativi stanziamenti, senza che vengano indagate nel merito le reali conseguenze dovute alla totale o alla parziale attuazione del Programma, o degli scenari alternativi.
- c) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. Si rileva, nella necessaria e assoluta generalità dei dati dovuta all'estensione territoriale del Programma, che interessa l'intero territorio nazionale, una concreta attenzione



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

ad individuare, almeno quantitativamente, le tipologie di beni paesaggistici (ex artt. 136, 142 e 157 del D.L.gs. 42/2004), di *beni culturali* (ex art. 10 del D.L.gs. 42/2004), dei siti UNESCO, delle aree SIC, ZPS e ZSC, fornendo dei dati necessariamente aggregati e tabellari che, in ogni caso, muovono nella direzione di censire le porzioni di territorio tutelato, a livello provinciale e regionale. Si rileva, tuttavia, l'ovvia astrattezza di tali dati, che, surrogando e trasformando le aree tutelate in indici di valutazione, astratti e decontestualizzati dal territorio, impediscono di analizzare le **relazioni paesaggistiche e culturali** instauratesi fra i beni tutelati e il contesto di riferimento, e di valutare le possibili conseguenze che l'attuazione del PO possa generare nel palinsesto attuale, le rispondenze con gli obiettivi di tutela paesaggistica, nonché le possibili implicazioni della salvaguardia delle risorse naturalistiche già individuate come SIC e come ZPS.

- d) **si ritiene non esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale e all'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali e non, in ragione del fatto che non viene sufficientemente analizzato, valutato e descritto l'impatto che la realizzazione, anche parziale, degli obiettivi strategici previsti, possa generare nel contesto paesaggistico di riferimento. Le operazioni volte a garantire la sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura sembrano virtuose e condivisibili, ma non vengono mai esplicitamente descritte le azioni concrete attraverso le quali realizzare tali obiettivi, né valutate le possibili interazioni con il patrimonio culturale. Ciò appare ancora più evidente dalla disamina delle tabelle a pag. 205-210, in cui vengono stimate le interferenze tra le azioni di programma e i temi ambientali, e in cui nella colonna della *Componente paesaggistica* si delineano degli effetti negativi nel caso di numerosi obiettivi attesi, senza che sia possibile risalire alla consistenza e alla sostanza delle operazioni da cui tali effetti saranno scaturiti.
- e) **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, avendo scarsamente descritto nel Rapporto Ambientale le implicazioni paesaggistiche dovute all'attuazione del PO. In particolare, il generico riferimento agli interventi infrastrutturali in conseguenza dei quali si prevedono "*Misure volte a mitigare eventuali alterazioni dell'ambiente costiero*" non descrive né la portata delle infrastrutture previste, né l'impatto che tali alterazioni possono ingenerare nel contesto paesaggistico dell'arco costiero, dei borghi marinari e del sistema storico di paesaggio rappresentato dalle attrezzature stabili per la pesca e le lavorazioni ittiche o, nel caso specifico del Veneto, dalla sistemazione idraulica di bacini fluviali e lagunari della laguna di Venezia e del Delta del PO. Nel Rapporto Ambientale, infatti, si allude ai '*potenziali impatti*' che il PO potrebbe avere sui beni culturali e paesaggistici, ipotizzando una serie di misure di compensazione (che riguarderebbero, per quanto di competenza, i paesaggi lagunari, le barene, le foci fluviali) senza specificare la natura di tali '*potenziali impatti*' né le opere o gli interventi dai quali questi potrebbero scaturire, né le modalità con cui si procederà al recupero e alla riqualificazione dei contesti alterati o compromessi dall'attuazione delle strategie programmatiche.
- f) **si ritiene non esaustiva** la disamina delle possibili alternative e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione, in quanto l'individuazione e il calcolo degli indici non sono sufficientemente illustrati, e, pertanto, questi risultano essere eccessivamente sintetici e astratti, impedendo di cogliere e valutare le relazioni e i rapporti paesaggistici che l'attuazione del piano determinerà.
- g) **si ritiene non esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Non sono state adeguatamente specificate le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali >;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mhac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

REGIONE SICILIA

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina**, (parere endoprocedimentale di competenza con nota prot. n. 5850 del 27/07/2015) per il tramite dell'Assessorato dei Beni Culturali ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana (nota prot. n. 41652 del 03/09/2015, ha comunicato le seguenti osservazioni:

<(... ..) esaminata la documentazione relativa all'oggetto rintracciata sul sito ministeriale proponente, si riportano le seguenti osservazioni da trasmettere al Ministero dei Beni ed Attività Culturali.

Dalla lettura del Rapporto Preliminare, si evince che il programma ha come obiettivi lo sviluppo di una pesca redditizia e sostenibile. In relazione ai possibili impatti ambientali derivabili dall'attuazione del programma stesso, le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza potrebbero essere rivolte al settore di attività di acquacoltura, con le relative connessioni ad altri settori, qualora i futuri interventi dovessero interessare sia siti costieri sia acque interne sotto forma di laghi, fiumi e torrenti.

I siti menzionati, infatti, rientrano tra le componenti dei sistemi naturali presi in esame e sviluppati nei Piani Territoriali Paesaggistici Regionali, che interessano anche la Provincia di Messina.

Tra le tematiche ambientali prese in esame nel Rapporto Preliminare, quelle riferibili all'"acqua", alla "natura e biodiversità", possono essere oggetto di approfondimento in quanto costituiscono oggetto di trattazione all'interno dei citati Piani Paesaggistici che interessano il territorio provinciale; in particolare il P.T.P. Ambito n.9, adottato con D.D.G. n. 8470 del 04/12/09 e non ancora approvato, ed il P.T.P. Ambito n. 8 in fase di preparazione.

Alla luce di quanto riportato, si ritiene opportuno segnalare i citati P.T.P. quale ulteriore fonte normativa e conoscitiva a supporto del Rapporto Ambientale da sviluppare in relazione al F.E.A.M.P. in oggetto.>;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La **Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali**, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 422376 del 18/08/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni:

<(... ..) Premesso che la Provincia di Trento partecipa a procedimenti di VAS di competenza statale avvalendosi dello scrivente Servizio che cura l'acquisizione ed il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali, si informa che i contributi utilizzati per l'elaborazione della presente nota sono stati formulati dai seguenti soggetti:

- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (prot. n. 409044 dd. 7/08/2015);
- Servizio Foreste e Fauna (prot. n. 397796 dd. 31/08/2015);
- Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette (confronto diretto).

In linea generale si prende atto che i contenuti del Rapporto Ambientale sono stati arricchiti, rispetto al documento preliminare, con maggiori approfondimenti riguardo al settore delle acque interne, recependo positivamente le osservazioni formulate dalla scrivente amministrazione durante la precedente fase di consultazione (ns. prot. n.183871 dd. 3/04/2015).

Ciò premesso si coglie l'occasione per manifestare le seguenti ulteriori riflessioni.

Trattandosi di una programmazione che riguarda l'intero territorio nazionale, le informazioni riportate nel documento risultano, come ovvio, ad esso proporzionate, ovvero riferite ad una scala di analisi che non consente di cogliere nel dettaglio le specificità territoriali. Si ritiene tuttavia che alcuni aspetti dovranno necessariamente essere approfonditi durante la fase attuativa e nella fase di monitoraggio al fine di favorire il finanziamento di interventi che possano avere ricadute positive sulla specifica realtà in cui gli stessi si concretizzano, pur mantenendo saldi gli obiettivi fissati nel Programma.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

In particolare si evidenzia ancora una carenza nelle valutazioni sull'arricchimento di materia organica e nutrienti nelle acque interne dovuto alle attività di acquacoltura e nei relativi indicatori. Seppur giustificata dalla difficoltà di approfondimento e reperimento dei dati, si ritiene fondamentale venga eseguita una stima di tali impatti, anche al fine di valutare le potenzialità di miglioramento del settore ottenibili dal finanziamento di interventi di rinnovo tecnologico, strutturale e gestionale ed orientare quindi la scelta degli stessi.

Al riguardo si auspica che tali lacune informative possano essere colmate, se non dal Rapporto Ambientale revisionato, quantomeno a livello regionale/provinciale nella fase di attuazione del Programma, eventualmente anche attraverso il finanziamento di studi di approfondimento degli impatti generati dalle attività antropiche legate a pesca ed acquacoltura sulla qualità delle acque e sulle popolazioni ittiche autoctone, in modo da garantire un livello conoscitivo tale da indirizzare correttamente i fondi disponibili verso gli interventi più urgenti ed efficienti per ottimizzare la gestione di tali attività.

In quest'ottica si ritiene opportuno che i soggetti responsabili dell'attività di redazione dei bandi di finanziamento favoriscano e promuovano il coinvolgimento attivo di tutte le strutture con competenze in materia affinché l'integrazione degli aspetti di sostenibilità ambientale sia garantita anche e soprattutto nella fase attuativa del Programma.

Un aspetto di rilievo, già evidenziato nella nostra precedente nota sopra citata, è rappresentato, per quanto riguarda le acque interne e le acque marino-costiere, dalla necessità di soddisfare gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE. La pianificazione in materia di gestione delle acque, attualmente in fase di aggiornamento nei diversi ambiti distrettuali, dovrebbe infatti poter fare affidamento anche sui fondi FEAMP, così come sugli altri finanziamenti europei (FESR, FEASR, FSE) per dare attuazione alle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque. Risulta importante, quindi, garantire attraverso il processo di VAS una forte integrazione tra tali strumenti affinché risultino coordinati tra loro.

Entrando nel dettaglio dei contenuti, si riportano di seguito alcune precisazioni.

QUADRO CONOSCITIVO SOCIO ECONOMICO

Si segnala che le informazioni riportate in relazione ai prodotti dell'acquacoltura del Trentino Alto Adige nell'anno di riferimento 2013 non risultano corrette (si veda il grafico "Produzione regionale per settore produttivo (2013)" nel par.2.123): nel territorio trentino non sono presenti impianti di produzione di molluschi e crostacei per cui si suggerisce di verificare i dati al fine di disporre di una quantificazione corretta dell'indicatore dal momento che lo stesso risulta tra quelli proposti anche per la fase di monitoraggio del Programma.

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE

In merito all'inquadramento sullo stato di qualità delle acque interne riportato al paragrafo 2.2.1.1, si confermano i dati riportati per la provincia di Trento, ricordando tuttavia che questi sono rappresentativi solo di una minima parte della rete di monitoraggio, ovvero della "rete nucleo".

Il monitoraggio ambientale previsto dal D.Lgs n. 152 del 2006 è costituito da una rete molto più vasta rispetto alla sola rete nucleo poiché include anche il monitoraggio di sorveglianza ed il monitoraggio operativo. Ad ognuna delle tre tipologie dirette di monitoraggio (operativo, di sorveglianza e rete nucleo) corrispondono attività differenziate sia per durata del ciclo di monitoraggio, sia per componenti da indagare che per frequenze di campionamento. I corpi idrici vengono sottoposti a monitoraggi diversi in funzione dello stato di qualità, delle pressioni cui sono soggetti e delle esigenze di approfondimento su problematiche specifiche. Per avere un quadro completo dello stato delle acque interne non è pertanto sufficiente l'analisi della classificazione dei siti in rete nucleo, ma è necessario considerare l'intera rete di monitoraggio.

Tale classificazione è reperibile presso le Regioni e le ARPA. Gli stessi dati sono stati recentemente forniti alle Autorità di bacino per l'Aggiornamento dei Piani di gestione delle acque. Per la provincia di Trento sono contenuti inoltre nel Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

16 febbraio 2015 e scaricabile dal sito http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina_10.html.

In merito agli obiettivi dati dalla Direttiva 2000/60/CE, in più punti del documento si legge che è necessario il raggiungimento ed il mantenimento dello stato "buono" per tutti i corpi idrici che attualmente si trovano in stato pari o inferiore ad esso. Si ricorda che la Direttiva Quadro Acque impone anche l'obiettivo di mantenimento dello stato "elevato", ove presente.

Si segnala inoltre che il titolo del suddetto paragrafo 2.2.1.1 "Qualità delle acque marino costiere e di transizione" risulta fuorviante rispetto ai contenuti effettivi del paragrafo, che riguardano anche le acque interne; analogo refuso si riscontra anche nel titolo dei paragrafi 4.1, 3.5.1 e 8.1.1.

Relativamente alle informazioni riguardanti la Rete Natura 2000 (par. 2.2.2.2) si fa presente che anche la Provincia di Trento ha avviato il processo di trasformazione dei SIC in ZSC: in particolare allo stato attuale risultano già designate 123 ZSC su un totale di 135 SIC. Si suggerisce di verificare tale informazione anche presso le altre amministrazioni regionali.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Si osserva che nel Rapporto Ambientale non vengono individuate per l'acquacoltura misure di mitigazione e compensazione finalizzate al contenimento dei potenziali impatti negativi sulla componente ambientale "acqua". Al riguardo, come anticipato in premessa, si auspica che le considerazioni finalizzate alla promozione di un'acquacoltura sostenibile si traducano, all'interno dei bandi di finanziamento, in specifici criteri tecnici di riferimento per incentivare in via prioritaria la realizzazione di quegli interventi che riducono gli impatti ambientali. Relativamente al territorio trentino ci si riferisce, ad esempio, all'individuazione di quelle misure strutturali, tecnologiche e gestionali che possono limitare l'arricchimento delle acque in nutrienti e materia organica (si citano, ad esempio, i filtri posti allo scarico) e garantire la sicurezza sanitaria dell'effluente, ovvero di misure di adeguamento delle opere di presa al rilascio del DMV che possono consentire uno sfruttamento più razionale della risorsa idrica.

Per quanto riguarda la componente "Natura e biodiversità" delle acque interne, per la quale nel Rapporto Ambientale si propone una migliore gestione delle politiche di ripopolamento, si riporta di seguito, a titolo di esempio, quanto attualmente praticato in Provincia di Trento, come segnalato dall'Ufficio Faunistico.

Le indicazioni riguardanti i ripopolamenti ittici, tradizionalmente fatti dalle Associazioni pescatori, che riguardano in massima parte i pesci salmonidi, sono riportate nei Piani di gestione della pesca. Fino a pochi anni fa il materiale da ripopolamento veniva acquistato nelle piscicoltura commerciali: queste però non allevano la trota marmorata - unica trota autoctona del Trentino - ma la trota iridea, che si adatta molto meglio alla vita in vasca ma è originaria del Nord America. Di conseguenza nel 2006 è stato predisposto il "Protocollo per la conduzione degli impianti ittiogenici gestiti dalle associazioni pescatori per il ripopolamento delle acque libere". reperibile al seguente indirizzo: <http://www.fauna.provincia.tn.it/pesca>. Tale protocollo contiene le indicazioni per la gestione delle piscicoltura da ripopolamento, che divengono in questo modo distinte dalle piscicoltura commerciali da carne. A differenza di queste ultime, le piscicoltura da ripopolamento sono rivolte esclusivamente alla moltiplicazione dei salmonidi autoctoni del Trentino - in primis la trota marmorata - ed operano solamente nell'ambito del bacino idrografico nel quale si trovano, ponendosi come obiettivo primario il benessere del pesce allevato e la conservazione, per quanto possibile, della sua rusticità. Sono condotte dalle Associazioni pescatori con il coordinamento, l'assistenza tecnica ed il controllo del Servizio Foreste e fauna. Gli indicatori che le caratterizzano sono elencati nel protocollo e comprendono l'elenco delle specie ittiche consentite, i limiti riguardanti i carichi in vasca, gli indici di massa corporea, l'ossigeno disciolto in acqua senza ossigenazione forzata e l'impatto sul corpo idrico recettore. A ciò si aggiunge l'obbligo del rinsanguamento dei ceppi allevati con parentali selvatici catturati ogni anno nel bacino idrografico in cui ricade l'impianto, ed il divieto dell'uso di antibiotici, esteso anche a quelli consentiti dalla legge. Le uova embrionate e gli avannotti di salmonidi autoctoni



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

prodotti nel rispetto di questo protocollo consentono alle Associazioni pescatori di effettuare i ripopolamenti ittici previsti nei Piani pesca, a tutela della biodiversità.

Infine, sempre con riferimento alla componente "Natura e biodiversità", si puntualizza e si integra quanto evidenziato nella ns, nota prot. n. 183871 del 3/04/2015 riguardo all'applicazione della Direttiva 92/43 CEE: si ritiene infatti che le misure di mitigazione o di contenimento dei potenziali condizionamenti dello stato di conservazione di alcune specie acquatiche elencate nella suddetta Direttiva, in primis della trota marmorata, dovranno essere adottate anche nei tratti di corsi d'acqua esterni ai siti di Natura 2000.

MONITORAGGIO

Relativamente al piano di monitoraggio del Programma si suggerisce di individuare un set di indicatori che risulti il più possibile allineato con quelli già previsti nei monitoraggi istituzionali, sia in termini di contenuti delle informazioni che in termini di tempistiche di aggiornamento dei dati. Si ritiene inoltre opportuno prevedere nei report di monitoraggio un dettaglio regionale (provinciale, nel nostro caso) delle informazioni affinché le valutazioni possano cogliere e rappresentare l'evoluzione dello stato dell'ambiente e degli impatti derivanti dall'attuazione del Programma con riferimento alle specifiche realtà locali.>;

OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI della Direzione Generale Archeologia

La Direzione Generale Archeologia, (pareri di competenza prot. 7509 del 25/08/2015 e prot. n. 9813 del 29/10/2015), ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Questa Direzione Generale escludendo la Sicilia in quanto Regione autonoma a statuto speciale ha raccolto le valutazioni delle Soprintendenze Archeologia competenti (Soprintendenza Archeologia delle Marche prot. 6499 del 30.07.15, acquisito agli Atti con prot. 6936 del 03.08.15; Soprintendenza Archeologia della Liguria, prot. 4079 del 31.07.15, acquisito agli Atti con prot. 6984 del 04.08.15; Soprintendenza Archeologia della Puglia, prot. 8495 del 31.07.15 acquisito agli Atti con prot. 6977 del 04.08.15; Soprintendenza Archeologia della Campania prot. 2-06047 del 31.07.15, acquisito agli Atti con prot. 6978 del 04.08.15; Soprintendenza Archeologia del Veneto prot. 9580 del 04.08.15 acquisito agli Atti con prot. 7072 del 05.08.15; Soprintendenza Archeologia della Lombardia, prot. 8477 del 08.08.15 acquisito agli Atti con prot. 7132 del 07.08.15; Soprintendenza Archeologia della Sardegna prot. 7748 del 10.08.15, acquisito agli Atti con prot. 7207 dell'11.08.15) che, nel prendere atto dei contenuti del Programma in esame, evidenziano alcune criticità che possono essere sintetizzate come segue:

1. Nella maggior parte dei casi il Rapporto Ambientale è ampiamente carente, non essendo in esso considerati gli strumenti di pianificazione territoriale, per cui si chiede di inserire, sin dalla fase di pianificazione degli specifici interventi, la redazione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte, studi che dovranno tener conto delle prescrizioni già presenti nei Piani Paesistici Regionali e nei Piani Regolatori comunali, nei quali sono segnalati i siti non oggetto di vincolo ma che si configurano comunque come "aree a rischio archeologico".
2. Si è ravvisata la completa mancanza di riferimenti alle normative vigenti in materia di beni culturali subacquei, a partire dalla Convenzione UNESCO di Parigi del 2 novembre 2001 poi ratificata con Legge 157 del 2009. Nel caso della Lombardia in particolare si ricorda che dal 2011 è inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO il sito seriale transnazionale "Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino".



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 23, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

3. Si è rilevato da più parti come la documentazione fornita presenti oggettive lacune nella rappresentazione grafica delle aree e dei siti archeologici sottoposti a tutela in rapporto con le finalità del P.O. In proposito si rende noto che in Liguria è in corso di realizzazione una cartografia aggiornata dei siti archeologici subacquei tutelati da specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto; che in Lombardia è stata effettuata la georeferenziazione dei siti archeologici sommersi del Lago di Varese e che un'utile banca dati è disponibile sul sito www.archeomar.it.
4. Le variazioni nel tempo della linea di costa, anche a causa di fenomeni bradisismici, unite agli interventi che si sono succeduti nelle acque marine costiere, incidono non poco sul patrimonio culturale sommerso, che potrebbe essere significativamente messo a rischio dalla realizzazione di nuove infrastrutture. Si pensi in particolare agli antichi porti, alle peschiere ma anche agli stessi relitti che, pur giacendo a breve distanza dalla costa, spesso sono coperti dalla sabbia e quindi difficilmente identificabili, mentre quelli che giacciono al largo potrebbero essere intercettati dagli impianti di acquacoltura.
5. I danni arrecati dalla pesca a strascico o con metodologia "turbo-soffiante" sono incalcolabili per cui le aree nelle quali è possibile esercitare tale tipo di pesca dovrebbero essere preventivamente sottoposte a rilevamenti tecnici (ROV, Side Scan Sonar, Mutibeam, ecc.) al fine di individuare eventuali anomalie per appurare se si tratti di giacimenti archeologici.
6. Non meno complicata risulta la situazione delle acque interne, con un'ampia casistica che va dagli insediamenti palafitticoli ai resti di imbarcazioni e di manufatti connessi alla pratica religiosa dei culti delle acque.

Ciò premesso, questa Direzione Generale deve evidenziare come il livello di formulazione con cui sono delineate le azioni previste non consenta, in questa fase di individuare i possibili impatti territoriali derivanti dall'effettiva realizzazione degli interventi ipotizzati.

Si chiede pertanto che il Rapporto Ambientale conclusivo tenga conto delle criticità sopra elencate, fornendo indicazioni più dettagliate circa le localizzazioni e la natura degli interventi, di cui si potranno valutare i possibili impatti sul patrimonio archeologico solo in relazione a progetti specifici e localizzati. In particolare, tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che deriveranno da tale programma e che comporteranno mutamenti nell'aspetto esteriore e nello stato dei luoghi, in ragione dell'impatto che tali interventi potrebbero determinare su beni o contesti di interesse archeologico nell'area coinvolta in dette trasformazioni, dovranno essere assoggettati al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico e/o paleontologico giusta Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 152/2006, sarà nella facoltà dei proponenti di ogni singolo intervento derivante dal Programma, sia pubblico che privato, sulla base del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale "richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare". Tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera b dello stesso D.Lgs., la valutazione di impatto ambientale dovrà considerare gli impatti diretti e indiretti di un progetto su diversi fattori, tra cui i beni materiali e il patrimonio culturale, è il caso di sottolineare che l'esercizio della facoltà di pre-consultazione, ove ne ricorrano le condizioni, rende più agevole la progettazione preliminare con riguardo al possibile impatto dell'opera con testimonianze e contesti archeologici.>



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-bcap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

<Si fa seguito alla nota 7506 del 25 agosto 2015 della scrivente Direzione e alla nota 20677, acquisita agli atti con prot. 7828 dell'8.09.15 con la quale codesta Direzione Generale sollecitava l'invio dei pareri da delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare.

Questa Direzione Generale, successivamente alla nota 7506 sopra ricordata, ha ricevuto le seguenti comunicazioni:

- nota prot. 7235 del 2.09.15, acquisita agli atti con prot. 7805 dell'8.09.15 della Soprintendenza Archeologia dei Piemonte;
- nota prot. 6697 dell'8.09.15, acquisita agli atti con prot. 8028 dell' 11.09.15, della Soprintendenza Archeologia dell'Umbria;
- nota prot. 7811 dell' 11.09.15, acquisita agli atti con prot. 8199 del 15.09.15 della Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia;
- nota prot. 13895 del 14.09.15, acquisita agli atti con prot. 8167 del 15.09.15, della Soprintendenza Archeologia della Toscana;
- nota prot. 5627 del 14.09.15, acquisita agli atti con prot. 8225 del 16.09.15, della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo;
- nota prot. 9655 del 16.09.15, acquisita agli atti, con prot 8288 del 21.09.15q della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna;
- nota prot. 10514 del 17.09.15, acquisita agli atti con prot. 8412 del 22.09.15, della Soprintendenza Archeologia della Calabria;
- nota prot. 17947 del 15.09.15, acquisita agli atti con prot. 8375 del 22.09.15 e 8675 del 30.09.15, della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia;
- nota prot. 3213 del 2010.15 della Soprintendenza Archeologia della Basilicata.

Nelle note sopra citate sono evidenziate molte delle criticità già sintetizzate nella citata nota 7506, rispetto alla quale

- sono stati segnalati ulteriori siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- è stato fatto presente come il fondale dell'alto Adriatico "sia a rischio archeologico in quanto arca emersa fino al Paleolitico Superiore"
- è stato sottolineato da più parti il rischio perdita e/o danneggiamenti cui sono esposti ponti, porti e strutture per l'attracco presenti negli alvei dei fiumi oltre sulla costa o sulle fasce spondali palustri;
- è stata segnalata l'esistenza di diversi sistemi per la conoscenza e la catalogazione del patrimonio subacqueo tra cui "un data base del sommerso che ammonta a circa 550 schede" realizzato dalla Soprintendenza Archeologia della Toscana;
- è stato menzionato un gran numero di parchi archeologici subacquei esistenti ovvero in corso di realizzazione;
- sono state avanzate delle proposte finalizzate alla regolamentazione delle attività di pasca in siti archeologici soggetti a rischio (Lago di Viverone, Lagone di Mercurago, Lagone Pistono);
- è stato sottolineato infine il problema costituito dai bassi fondali sabbiosi in continuo cambiamento, la cui struttura accresce il rischio perdita dei relitti ovvero dei materiali depositatisi a seguito di naufragi.

Le osservazioni puntuali sopra riportate confermano l'importanza dell'attività delle Soprintendenze Archeologia territoriali anche a livello di valutazione degli strumenti di programmazione che, messi in atto senza le tutele d'obbligo nel caso di un patrimonio ancora in buona parte "sommerso" come quello archeologico, potrebbero risultare impattanti sul patrimonio medesimo e sui loro contesto.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 23, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

Di conseguenza, nel ribadire le linee di indirizzo già formulate nella citata, rata prota 7562 del 27.08.15, si chiede che il Rapporto Ambientale conclusivo tenga conto anche delle criticità sopra elencate, fornendo indicazioni più dettagliate circa le localizzazioni e la natura degli interventi previsti, di cui si potranno valutare i possibili impatti sul patrimonio archeologico solo in relazione a progetti specifici e localizzati.

Si coglie l'occasione per rammentare che il Progetto Archeomar, avviato nel 2004 dalla Direzione Generale Archeologia al fine di censire tutti i siti archeologici subacquei lungo le coste italiane, e che ha finora interessato le regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Toscana e Lazio, ha consentito di realizzare, seppure ancora in forme parziali, una carta archeologica delle acque marine dell'Italia di cui si invita a tener conto.

Si ricorda infine che tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che deriveranno dal Programma in oggetto e che comporteranno mutamenti nell'aspetto esteriore e nello stato dei luoghi dovranno essere assoggettati al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico e/o paleontologico giusta Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI A CARATTERE GENERALE

- la vastità dei territori interessati dalla proposta di **PO FEAMP** in esame (l'intero territorio nazionale) e l'attuale livello della programmazione consentono di analizzare gli effetti dello stesso solo dal punto di vista qualitativo rispetto alle modalità di conseguimento degli obiettivi prefissati dal Programma, mentre per una valutazione più concreta degli effetti derivanti dall'attuazione sarà necessario riferirsi a **successive fasi di sviluppo e approfondimento progettuale delle misure e degli interventi**. Nella fase attuale, l'individuazione e la localizzazione degli interventi legate alle misure che sottendono al raggiungimento degli obiettivi del **PO FEAMP**, risulta ancora confinata in una macroscala e, pertanto non è possibile valutare le potenziali interazioni tra gli interventi previsti e il patrimonio culturale (beni culturali, beni paesaggistici e siti UNESCO).
- risulta insufficiente la considerazione degli **strumenti di pianificazione paesaggistica**, sia con riguardo alle prescrizioni e previsioni degli stessi, sia con riguardo ai quadri conoscitivi dei valori culturali e paesaggistici dei territori di competenza in essi contenuti. Pertanto, nelle fasi successive di progettazione dei singoli interventi e di attuazione del **PO FEAMP**, dovrà essere valutata e approfondita l'analisi di coerenza del **PO FEAMP** e dei singoli interventi programmati, con i suddetti strumenti di pianificazione paesaggistica.
- Manca una lettura che misuri la complessità degli effetti sul **paesaggio** inteso non solo nelle sue componenti singole, ma anche nelle sue dinamiche evolutive. Si ritiene che lo studio delle trasformazioni recenti e passate del paesaggio, vada affrontato attraverso l'analisi delle foto aeree storiche, della cartografia attuale e storica, dei fondi d'archivio riguardanti censimenti del patrimonio degli impianti di acquacoltura del passato, delle peschiere della produzione legata agli stagni e alle aree dedicate tradizionalmente alla pesca e alla caccia lungo i corsi d'acqua, legati ai salti d'acqua, ai meandri dei fiumi e dei fossi, considerata la presenza di una grande diversità di habitat ittici anche nei corpi d'acqua secondari, anche artificiali.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

- Si è ravvisata la completa mancanza di riferimenti alle normative vigenti in materia di **beni culturali subacquei**, a partire dalla Convenzione UNESCO di Parigi del 2 novembre 2001 poi ratificata con Legge 157 del 2009;
- Nell'ottica di una strategia di tutela ambientale integrata e sostenibile, più volte citata nei documenti di programma, viene chiaramente posta l'attenzione sui rischi che l'attività di pesca può ingenerare per effetto dell'alterazione diretta sugli habitat marini. A questo proposito, ai fini della completezza degli indicatori di sostenibilità, si reputa necessario che vengano inseriti i dati relativi ai **siti archeologici subacquei** tutelati da specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto;
- per quanto attiene all'eventuale **potenziamento di infrastrutture**, si rappresenta la necessità che venga ridotta al minimo indispensabile la creazione di **nuovi porti o porticcioli**. Purtroppo negli ultimi anni, in varie parti del territorio nazionale, si è assistito ad un proliferare di proposte per nuovi porti turistici e/o misti e, praticamente, ogni comune costiero di una certa rilevanza ha tentato di realizzare strutture portuali sul proprio territorio. Tale tendenza non può essere condivisa, poiché significherebbe un'alterazione del territorio costiero irreversibile e inaccettabile. Per tale motivo dovranno essere potenziate le strutture esistenti e, in caso di proposte per nuove realizzazioni, queste dovranno interessare ambiti sovracomunali ed essere a servizio di un ampio bacino di utenza.
- con riferimento, invece, all'implementazione degli **impianti di acquacoltura** si ritiene indispensabile che le opere e le strutture proposte abbiano carattere di assoluta reversibilità, che le opere emergenti siano ridotte al minimo indispensabile, che vengano localizzate in presenza di "costa alta" e al di fuori dei punti panoramici più importanti.
- per quanto attiene agli aspetti relativi ai **beni culturali** che possono essere interessati dall'adozione del Programma, ci si deve rapportare, per forza di cose, sia con **beni materiali** sia immateriali. Per quanto attiene ai primi si devono annoverare: le strutture portuali e gli approdi storici, le strutture storiche legate alla trasformazione del pescato, i natanti utilizzati per l'attività di pesca e, tra tutti, quelli che rappresentano unicità (le "spadare" del territorio dello stretto, le barche per la pesca del tonno, le "lampare", ecc.). Per tutti i suddetti beni, considerato che il Programma prevede una ricaduta positiva anche sulla tutela e la valorizzazione di beni culturali, dovranno essere previste, nel dettaglio, misure ed incentivi per un effettivo riscontro attuativo.
- per i **beni culturali immateriali** occorre senz'altro tenere in considerazione il rapporto che il prodotto ittico ha e ha avuto con le tradizioni legate alla sua lavorazione, trasformazione, conservazione e, conseguentemente, su tutti gli aspetti legati all'arte culinaria. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad unicità che merita un'attenzione ed una tutela e valorizzazione nella fase realizzativa del Programma e ciò per le indiscutibili ricadute che ha, e può ancora avere, sul turismo.
- sarebbe auspicabile che vengano effettivamente posti in atto interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione dei borghi marinari e delle aree umide (foci di fiumi e torrenti), nonché misure volte all'incentivazione di attività divulgative e informative per la riscoperta delle tradizioni locali legate alla pesca, come del resto già considerato nel rapporto ambientale del PO.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

In proposito giova richiamare quanto già proposto da questa Direzione Generale, con le proprie osservazioni in fase di consultazione preliminare (Scoping), in merito all' OT8 - priorità 4 (Investimenti in ricerca e innovazione finalizzati a preservare borghi marinari, borghi rurali, aree umide, patrimonio culturale):

- recupero e la riqualificazione di uno o più borghi marinari in tratti costieri ad alto valore identitario (costiera amalfitana, cinque terre, puglia, sardegna, sicilia ecc...);
- recupero e riqualificazione dei trabucchi (o trabocchi) lungo la costa abruzzese, molisana e pugliese, anche attraverso attività di divulgazione e informazione turistica in merito alla storia e al valore identitario di questi manufatti;
- riqualificazione dell'habitat e del paesaggio del delta del Po, anche attraverso attività di divulgazione e informazione turistica in merito alla storia e al valore identitario dei luoghi in rapporto alle antiche e alle attuali attività di pesca
- recupero e riqualificazione delle "barene" della laguna di Venezia, anche attraverso attività di divulgazione e informazione turistica in merito alla storia e al valore identitario dei luoghi in rapporto alle antiche e alle attuali attività di pesca in ambito lagunare;
- in generale, incentivazione del turismo marino costiero attraverso percorsi con escursioni e visite guidate con riscoperta di luoghi e tradizioni identitarie legate alla pesca e ai borghi marinari.

Quanto sopra, solo come indicazione di metodo per approfondire le potenzialità dell'Obiettivo tematico 8, con alcuni esempi e suggerimenti che rappresentano solo delle indicazioni che dovranno poi essere sviluppate nella successive fasi di approfondimento di scala e di definizione degli interventi ai fini dell'attuazione del PO FEAMP;

- Appare inoltre necessario porre maggiore attenzione, negli obiettivi e nelle conseguenti azioni, misure e interventi del Programma, al **sistema delle acque interne** e non solo, quindi, alle realtà prettamente marine e costiere. Anche in questo caso si suggerisce, laddove possibile, di connotare l'obiettivo tematico OT8, precedentemente richiamato, rispetto a realtà territoriali interne, legate al sistema delle acque dolci, su cui poter investire in ricerca e innovazione con il fine di preservare, ad esempio, le aree umide interne ed il loro valore paesaggistico ed identitario;
- si ritiene opportuno, viste alcune specifiche finalità del PO FEAMP, che alcune categorie di **Beni Culturali** tutelate *ipso jure* (a titolo di esempio: i fari, le peschiere, le torri di avvistamento, i capanni da pesca fluviali, costruzioni rurali in diverso modo legate storicamente all'attività peschiera e porti e attracchi di interesse storico e testimoniale che possiedono i requisiti di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.) vengano inserite nel Programma Operativo per l'Obiettivo Tematico 08;
- per quanto concerne la **tutela**, occorre che il Programma Operativo articoli meglio gli obiettivi specifici che devono garantire innanzitutto la qualità degli interventi attraverso azioni volte a facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte degli operatori che spesso si trovano a dirimere sovrapposizioni di norme di tutela di valenza paesaggistica.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

- per quanto riguarda la **valorizzazione**, si condivide quanto riportato nel Rapporto Ambientale a pag. 117: *"Il PO FEAMP può contribuire, anche se in misura marginale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, mediante azioni mirate alla promozione di specificità locali, di pratiche artigianali, dello sviluppo del turismo sostenibile legato alla pesca e, più in generale, alle tradizioni ittiche italiane tutela e valorizza adeguatamente, favorendo, in senso lato, il finanziamento di attività culturali e di sensibilizzazione all'integrazione dei valori di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale nella dimensione economica, incrementando le opportunità di rilascio sul mercato di settori che stanno gradualmente perdendo forza, come la piccola pesca costiera"*.
- questa Direzione Generale ritiene necessario approfondire il proprio contributo nel momento in cui si dovranno delineare le misure attuative dei programmi e piani territoriali sottordinati scaturite dalle azioni del Programma Operativo FEAMP. Per questo motivo occorre che il Rapporto Ambientale (o il Programma) espliciti le sedi deputate e le procedure necessarie, all'interno delle quali questo Ministero dovrà essere chiamato a esprimersi riguardo alle misure volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. A tal fine si auspica l'attivazione di una **procedura intermedia di valutazione, di livello regionale**, che consenta a questo Ministero, attraverso il supporto dei Segretariati Regionali del MIBACT e delle Soprintendenze competenti, di esprimersi in modo organico, in virtù della complementarietà delle competenze in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio che possono trovare punti di contatto anche con le azioni messe in campo per la promozione turistica da parte delle singole Regioni.
- considerata la presenza diffusa di *"(. . .) musei, monumenti e aree archeologiche, che si relazionano alle attività di pesca ed acquacoltura attraverso una molteplicità di aspetti"*, si ribadisce la necessità di una **procedura di valutazione intermedia** in modo tale che anche i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali possano essere *"indagati in modo più puntuale e circoscritto in fase di attuazione del programma, al fine di correlare specifiche azioni di valorizzazione degli aspetti tradizionali, culturali e ricreati visti tali attività in stretta correlazione con i valori culturali e paesaggistici locali"*, come effettivamente già considerato dal Proponente a pag. 129 del RA;
- nel Rapporto Ambientale non viene trattato adeguatamente l'argomento relativo alla **valutazione delle alternative**. Le possibili alternative sono semplicemente descritte mediante l'indicazione dei relativi stanziamenti, senza che vengano indagate nel merito le reali conseguenze dovute alla totale o alla parziale attuazione del Programma, o degli scenari alternativi. Pertanto la valutazione delle alternative rispetto ai singoli interventi dovrà essere approfondita nelle fasi successive della programmazione e dovrà essere accompagnata e integrata dalla valutazione ambientale, riferita anche ai possibili effetti sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici).
- per ogni impatto sul paesaggio e sui beni culturali, derivante dall'attuazione delle misure e degli interventi, nelle successive fasi di progettazione e attuazione del PO FEAMP, andranno previste **misure di mitigazione e/o compensazione**, rappresentandole anche in termini di localizzazione territoriale con adeguate cartografie in scala, indicandone la tipologia.



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

BR 20



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio III - Tutela del Paesaggio

- Tutti gli interventi facenti parte del **PO FEAMP**, che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, potranno essere realizzati solo previa acquisizione della specifica **autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sentita la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio competente per territorio.

- Nel RA non si fa riferimento alla normativa vigente relativamente alla tutela preventiva del **patrimonio archeologico**. In relazione agli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, si rammenta che i lavori pubblici o con contributo pubblico superiore al 50%, dovranno essere assoggettati alla **procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico**, disciplinata dagli art. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i. : per il progetto preliminare articolo 95 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare", per il progetto definitivo art. 96 "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico". La procedura è ulteriormente definita all'interno degli artt. 239-248 del D.P.R. 207/2010 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circ. 10 del 15/06/2012 della Direzione Generale per le Antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ("Procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicazioni operative in merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche")
Il riferimento alla necessità di procedere alla redazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico deve essere esplicitamente inserito e previsto nel Programma, anche qualora le azioni e la realizzazione degli interventi vengano affidate ad imprese private e/o a partecipazione pubblica;

- Per le **integrazioni e i necessari approfondimenti al PO FEAMP e al RA**, anche ai fini di più oculata e attenta localizzazione delle misure e dei singoli interventi e per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, comprese le **eventuali necessarie autorizzazioni** da acquisire per la realizzazione degli interventi, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle **norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali e dei piani di gestione dei siti UNESCO**, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L. gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
 - art. 7 bis - Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
 - art. 10 - Beni Culturali;
 - art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 - Altre forme di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 - Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 - Beni Paesaggistici;
 - art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 - Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani paesaggistici regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

- Per facilitare la lettura e l'inserimento dei dati, soprattutto relativamente al patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici), si suggerisce la realizzazione di **mappe interattive**, non legate a precisi rapporti di scala;
- In particolare, ai fini delle necessarie **integrazioni al PO FEAMP e per le opportune implementazioni del quadro conoscitivo**, nelle successive fasi progettuali dei singoli interventi in programmazione, si suggerisce di utilizzare le informazioni relative ai beni paesaggistici e culturali contenute nelle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT**:
 - a) **SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico)**, afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: www.pabaac.beniculturali.it (contatti e richieste agli indirizzi e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it);
 - b) **VIR - VINCOLI IN RETE** per la ricerca dei beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico, consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: is-cr.segreteria@beniculturali.it);
 - c) **CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale**, afferente all'ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: is-cr.segreteria@beniculturali.it);
 - d) **Ufficio MiBACT Patrimonio Mondiale UNESCO**, con la lista dei siti italiani Unesco, consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.beniculturali.it>;
 - e) **RAPTOR** – Sistema web gis per la conoscenza del patrimonio archeologico regionale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, consultabile all'indirizzo: <https://www.raptor.beniculturali.it> (contatti e richieste vanno indirizzate alla Soprintendenza Archeologia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia);
 - f) **CATALOGO GENERALE DEI BENI CULTURALI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1437647489671;
 - g) **ATLANTE DEI CENTRI STORICI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://151.12.80.71/iccdms/index.html>;
 - h) **AEROFOTOTECA NAZIONALE** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/98/aerofototeca-nazionale>;



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416

e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III – Tutela del Paesaggio

- il Piano di Monitoraggio, che questa Direzione Generale propone con cadenza annuale, dovrà essere meglio definito e implementato, inserendo in maniera più esplicita specifici indicatori riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) associati ai suddetti riferimenti di tutela previsti dal Codice D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., nel caso di aree territoriali o beni culturali eventualmente interferiti, direttamente o indirettamente, dalle azioni, dalle misure e dagli interventi. Dovrà essere eventualmente considerato, attraverso appositi accordi e intese con il Proponente e l'Autorità di Gestione del PO FEAMP, il ruolo delle Soprintendenze di settore del MiBACT, nell'ambito delle attività di monitoraggio VAS del Programma. Il Report annuale di monitoraggio andrà trasmesso anche a questa Direzione Generale per le opportune verifiche e valutazioni;

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dalla scrivente, dalla Direzione Generale Archeologia e dagli Uffici territoriali del MiBACT, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) e recepite dal proponente (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale per lo Sviluppo Rurale), ai fini dei successivi adempimenti.

Il R.U.P.

Responsabile della U.O. Ammin.va VIA e VAS

Direttore Amministrativo

Riccardo Brugnoli

Il Dirigente del Servizio III – Tutela del Paesaggio

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola

Collaborazione per l'istruttoria:
Dott. Geologo Roberto Chiocchini
Arch. Franca Di Gasbarro
Arch. Sandro Maroni



DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416
e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it